

ACTIVE IMPRESA TURISMO

ESERCENTE

L'ASSICURAZIONE PER ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE



Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono Active Impresa TURISMO Esercente

Set Informativo Modulo Generale - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione della Continuità - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 01.07.2023

Forma parte integrante di Active Impresa TURISMO Esercente anche la Scheda Riepilogativa.

Il Servizio Pronto Avvocato, le prestazioni Prevenzione e Assistenza e le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2023

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it

scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ACTIVE IMPRESA TURISMO

PROPRIETARIO

L'ASSICURAZIONE PER ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE



ACTIVE Impresa Turismo - Formula Incendio e RC dell'Immobile

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono Active Impresa TURISMO Proprietario:

Set Informativo Modulo Generale - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 01.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 01.07.2023

Forma parte integrante di Active Impresa TURISMO Proprietario anche la Scheda Riepilogativa.

Il Servizio Pronto Avvocato, le prestazioni Prevenzione e Assistenza e le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2023

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

MODULO GENERALE



Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Generale
- DIP Aggiuntivo Modulo Generale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Generale

Active Impresa TURISMO Esercente è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività ricettiva.

Active Impresa TURISMO Esercente ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, delle tue attrezzature, del tuo patrimonio e del tuo mondo digitale, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza, con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli

- Servizi di Prevenzione
- Prestazioni di Assistenza, per risolvere velocemente un imprevisto
- Garanzie e livelli di protezione

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i locali, le merci e le attrezzature della tua attività, il tuo patrimonio e i tuoi sistemi e apparecchi tecnologici, nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più esercizi ubicati in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyCattolica, in pochi clic.



Scopri i vantaggi e i servizi di ACTIVE Impresa Turismo consultando questo set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

MODULO GENERALE



Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Generale
- DIP Aggiuntivo Modulo Generale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Generale

Active Impresa TURISMO Proprietario è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività.

Active Impresa TURISMO Proprietario ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, del tuo patrimonio, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza, con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli

- Prestazioni di Assistenza per risolvere velocemente un imprevisto
- Garanzie e livelli di protezione per tutelare i tuoi immobili e il tuo patrimonio.

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i tuoi immobili nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più immobili ubicati in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyCattolica, in pochi clic.



Scopri i vantaggi e i servizi di ACTIVE Impresa Turismo consultando questo set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione modulare per le Imprese del settore turismo

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Generale"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Active Impresa Turismo è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore turismo che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che sono rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.cattolica.it.



Che cosa è assicurato?

Active Impresa Turismo copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:

Modulo Prevenzione e Assistenza

- ✓ Pronto Avvocato
- ✓ Assistenza Turismo

Modulo Protezione dell'Attività

- ✓ Incendio e altri eventi (atmosferici, sociopolitici, rottura impianti, catastrofali)
- ✓ Furto

Modulo Protezione Digitale

- ✓ Macchine elettroniche (all risks)
- ✓ Cyber Risk (danni al sistema informatico, RC, tutela legale)

Modulo Protezione della Continuità

- ✓ Diaria per interruzione di attività
- ✓ Danni indiretti
- ✓ Maggiori Spese
- ✓ Maggiori Spese da Furto

Modulo Protezione del Patrimonio

- ✓ Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
- ✓ Protezione legale

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Active Impresa Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Active Impresa Turismo non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Active Impresa Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Active Impresa Turismo sono prestate con applicazione di:

- ! Limiti di indennizzo;
- ! Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);
- ! Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);
- ! carenze;
- ! cause di sospensione;

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Active Impresa Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.



Che obblighi ho?

Quando attivi le specifiche Garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi Moduli. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore turismo

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Generale"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 0133550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Active Impresa Turismo è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore turismo che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto. Queste garanzie sono destinate ai proprietari di unità immobiliari che le cedono in locazione a imprese del settore turismo.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che sono rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.cattolica.it.



Che cosa è assicurato?

Active Impresa Turismo copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:

Modulo Prevenzione e Assistenza

- ✓ Pronto Avvocato
- ✓ Assistenza Turismo

Modulo Protezione dell'Attività

- ✓ Incendio e altri eventi (atmosferici, sociopolitici, rottura impianti, catastrofali)
- ✓ Responsabilità civile proprietà dell'Immobile

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Active Impresa Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Active Impresa Turismo non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Active Impresa Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Active Impresa Turismo sono prestate con applicazione di:

- Limiti di indennizzo;
- Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);
- Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);
- carenze;
- cause di sospensione;

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Active Impresa Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.



Che obblighi ho?

Quando attivi le specifiche garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi moduli.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore turismo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Generale

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli



Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Assistenza diretta / in convenzione: L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo è rivolto alle imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva, che abbiano il bisogno di tutelare i beni strumentali all'esercizio dell'attività e il proprio patrimonio da perdite relative a interruzioni di attività, attacchi informatici, vertenze giudiziarie.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore turismo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Generale

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli



Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> : Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Prescrizione</u> : Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo è rivolto ai proprietari di unità immobiliari che le cedono in locazione a imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “**Active Impresa Turismo**” comprende i seguenti documenti:

- 1) Modulo Generale contenente le **Condizioni Generali di Assicurazione** applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le **Condizioni Specifiche** applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) **Polizza e Scheda Riepilogativa** come aggiornate nel tempo sulla base delle richieste di attivazione e/o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente.

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO

La documentazione precontrattuale del contratto “Active Impresa Turismo” si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione “**Active Impresa Turismo**”, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione “Active Impresa Turismo”.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare “Garanzia Successiva”).
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo Generale	Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.



Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Modulo costituiscono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.



Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

"Active Impresa Turismo" è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare e/o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in Garanzie base e Garanzie opzionali. Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Con riferimento al Modulo Prevenzione e Assistenza le Garanzie e i servizi in esso previsti sono funzionalmente connessi alle Garanzie degli altri Moduli e pertanto si attivano e disattivano solo congiuntamente a questi ultimi.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo "Active Impresa Turismo" anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.cattolica.it

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione e/o la disattivazione delle Garanzie:



- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata delle stesse e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Active Impresa Turismo".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, dovrà prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato¹ deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esigenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione².

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione³.



Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio Incendio delle Cose dei Clienti costituisce un aggravamento di rischio l'aumento del periodo di apertura dichiarato.

Costituisce invece una riduzione del rischio per la garanzia di Responsabilità civile la dichiarazione di chiusura del servizio di ristorazione.

Art. 8 Codici struttura ricettiva

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività ricettiva esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice struttura ricettiva" come indicato in polizza.

Sono considerate "attività ricettiva" anche le attività di deposito purché dipendenti e collegate all'attività.

Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.

La categoria tariffaria è rappresentata da un numero che esprime, per ciascuna attività, il grado di "pericolosità" del rischio in rapporto alla garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio. In particolare:

- Modulo Protezione dell'Attività: Assicurazione Incendio: 1, 2 e 3; Assicurazione Furto: 1, 2 e 3;
- Modulo Protezione del Patrimonio: Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro: 1, 2 e 3; Assicurazione Protezione Legale: 1 e 2.

Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2, 3 rischi più gravi).

Per le Garanzie di cui alle Assicurazioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale, nell'ambito della categoria tariffaria indicata devono intendersi inclusi anche i rischi inerenti a



strutture ricettive diverse da quelle indicate in polizza, purché ascrivibili a categorie tariffarie con numero uguale o più basso.

Tale disposizione non è operante per l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro qualora l'attività effettivamente svolta richiede una specifica abilitazione ai sensi di legge.

Relativamente alle Garanzie del Modulo Prevenzione ed Assistenza le coperture operano indipendentemente dal codice struttura ricettiva dichiarato.

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione del Contraente/Assicurato che l'attività ricettiva esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice struttura ricettiva" indicato in polizza.

Sono considerate "attività ricettiva" anche le attività di deposito purché dipendenti e collegate all'attività.

Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata purché aventi carattere di accessorialità.

Per l'Assicurazione Incendio la categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1, 2 e 3) che esprime, per ciascuna attività, il grado di "pericolosità" del rischio in rapporto alla Garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.

Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2 e 3 rischi più gravi).

L'elenco dei codici struttura ricettiva è riportato al termine del presente Modulo.

✓ ESEMPIO: In base all'elenco dei codici struttura ricettiva riportato al termine del presente Modulo la Struttura ricettiva Albergo (011) ha una "pericolosità" del rischio Incendio identificata dalla categoria tariffaria 1 che è più bassa di quella di un Villaggio Turistico (040) che ha categoria tariffaria 2.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso⁴.

Art. 11 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L'Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l'integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze



riportate nella Polizza.

Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁵. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyCattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, ad ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;



- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



Dal confronto degli indici risulta in **incremento del 12%**:

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati al 12%;
- Il Premio è adeguato dell'**8,5%**: 5% +3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa:

- per le Garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza,
- per le Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio se il relativo premio è regolabile.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- franchigie espresse in cifra assoluta,
- minimi e massimi di scoperto,
- tutti i valori espressi in percentuale.

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire l'unitarietà del premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.



Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2022 e scadenza 31/12/2022. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2022. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2022 al 31/12/2022.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2022 e scadenza 31/05/2027 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2022. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2022 al 31/05/2023.



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Disdetta e Recesso delle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, come indicato nella Scheda Riepilogativa senza tacito rinnovo.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ ESEMPIO: In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2022 e la seconda il 31/12/2023, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata da Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2021 e non al 31/12/2022, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato **nonché delle Garanzie ad esso connesse attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza**. Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto il contratto in qualità di Consumatore⁵.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC.

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via



Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Art. 19 Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

¹ Articolo 1910 del Codice Civile.

² Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

³ Articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

⁴ Art. 1901 del Codice Civile.

⁵ Art. 3 del Codice del Consumo.



ELENCO CODICI STRUTTURA RICETTIVA

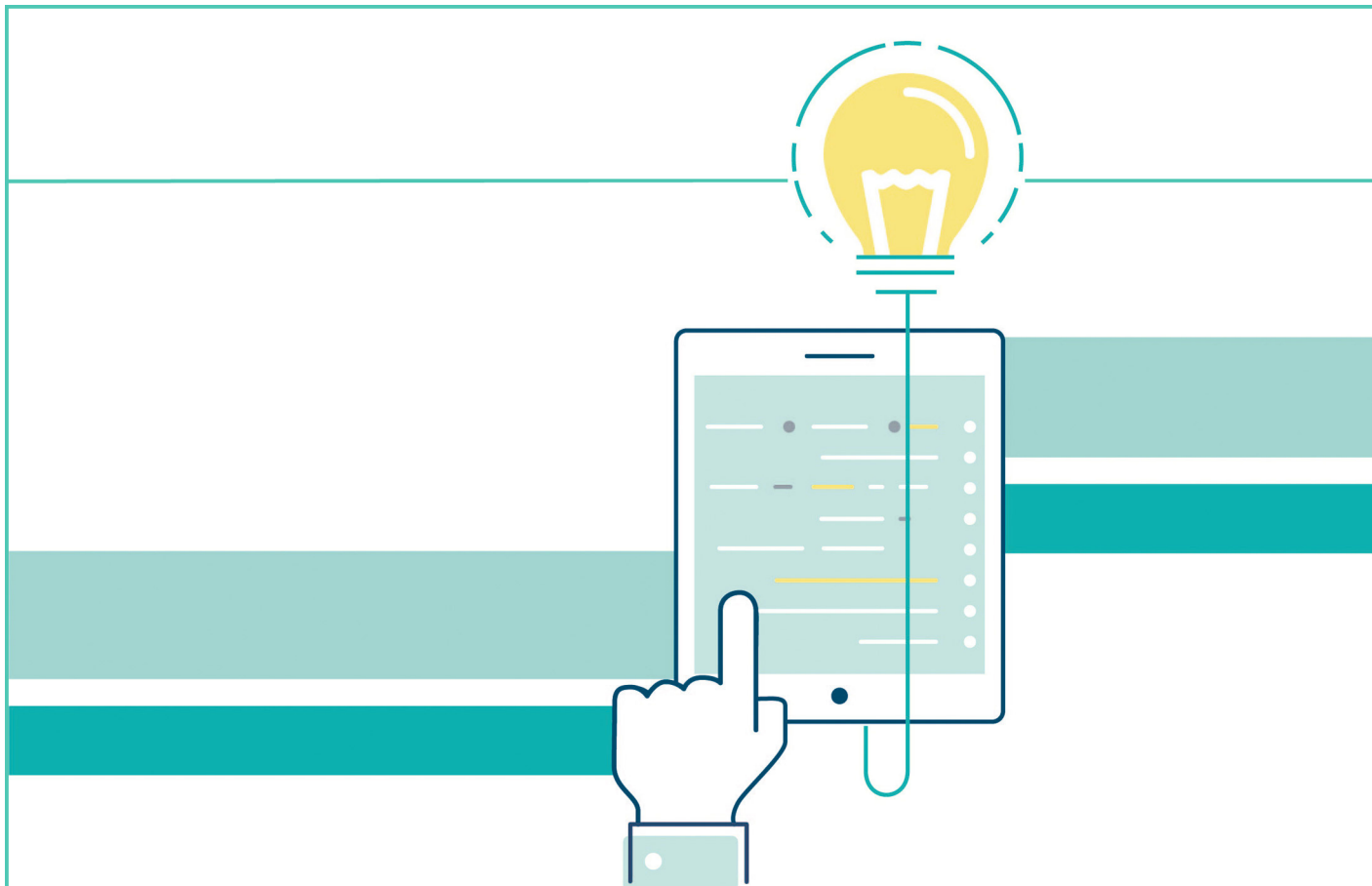
(Art. 8 Codici struttura ricettiva)

CATEGORIE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO
STRUTTURE AUSILIARIE
FABBRICATO VUOTO

CODICE STRUTTURA	DESCRIZIONE STRUTTURA	INCENDIO	FURTO	RC verso TERZI e PRESTATORI LAVORO	PROTEZIONE LEGALE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE					
011	ALBERGO	1	1	2	2
012	MOTEL	1	1	2	2
013	VILLAGGIO ALBERGO	1	1	3	2
014	RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA - ALBERGHI RESIDENZIALI	1	2	2	2
015	ALBERGO DIFFUSO	1	2	2	2
016	RESIDENZE D'EPOCA ALBERGHIERE	2	2	2	2
017	BED & BREAKFAST IMPRENDITORIALE	1	1	1	1
018	RESIDENZA DELLA SALUTE - BEAUTY FARM	1	1	2	2
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE					
021	AFFITTACAMERE	1	1	1	1
022	CASA PER FERIE	1	1	1	1
023	UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE	1	1	1	1
024	RESIDENCE	2	3	2	2
025	OSTELLO PER LA GIOVENTÙ	1	2	2	2
026	RESIDENZA RURALE - COUNTRY HOUSE	1	1	3	2
027	FORESTERIE PER TURISTI	1	2	1	1
028	CENTRI SOGGIORNO STUDI	1	2	1	1
029	RESIDENZA D'EPOCA EXTRA-ALBERGHIERE	2	2	2	2
030	RIFUGI ESCURSIONISTICI	2	1	2	2
031	RIFUGI ALPINI	3	1	2	2
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO					
040	VILLAGGI TURISTICI	2	3	3	2
041	CAMPEGGI - PARCHI DI VACANZA	2	2	3	2
STRUTTURE RICETTIVE AUSILIARIE					
050	BUNGALOWS, CASE MOBILI O IN LEGNO (*)	-	-	-	-
FABBRICATO VUOTO					
000	FABBRICATO VUOTO	1	non opera	non opera*	non opera*

(*) La struttura ricettiva ausiliaria non ha una propria categoria tariffaria in quanto è considerata parte di altra struttura ricettiva presente in polizza con medesimo indirizzo.





MODULO GENERALE

PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	1
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO	1
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	1
Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	2
Art. 3 Valutazione di coerenza	2
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	2
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	3
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	3
Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 8 Codici struttura ricettiva	3
Art. 9 Comunicazione tra le parti	4
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente	4
Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	4
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	4
Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di Ripensamento	4
Art. 13 Oneri	6



Quando comincia la copertura e quando finisce?

6

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

6

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

6



Come posso disdire la polizza?

7

Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie

7

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

7

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

7

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

7

Art. 19 Invio dei Reclami

8

ELENCO CODICI STRUTTURA RICETTIVA

9



PROTEZIONE DIGITALE



Il presente Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale

Proteggi i tuoi strumenti digitali con...

- IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità
- IN ATTIVITÀ – Cyber Risk, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che ti tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber



Scopri la Protezione digitale di Active Impresa TURISMO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Macchine Elettroniche e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Digitale"

Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Protezione

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione delle macchine elettroniche e del cyber risk delle imprese ricettive del settore turismo.



Che cosa è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Possono essere assicurati:

- ✓ danni materiali e diretti alle macchine elettroniche presso l'ubicazione;
- ✓ danni materiali e diretti alle macchine elettroniche portatili anche fuori dell'ubicazione;

a causa di qualsiasi evento non espressamente escluso nonché:

- ✓ spese di ricostruzione degli archivi informatici;
- ✓ spese di ricollocamento dei beni;
- ✓ spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

I seguenti rischi sono assicurabili attivando una specifica Garanzia opzionale:

- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico di neve sui tetti;
- ✓ terremoto;
- ✓ alluvione e inondazione;
- ✓ allagamento e bombe d'acqua.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Possono essere assicurati:

- ✓ danni al sistema informatico aziendale;
 - ✓ responsabilità civile;
 - ✓ spese di tutela legale (protezione legale);
- conseguenti ad un attacco informatico (evento cyber).

In caso di attacco informatico l'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Vodafone S.p.A. società specializzata nei servizi di consulenza e soluzioni integrate di cyber security.

Se attiva la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber, l'Assicurato ha facoltà di beneficiare di un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla garanzia.

La Garanzia Cyber Risk può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Macchine Elettroniche.



Che cosa non è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ deperimento, usura, effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ✗ responsabilità del costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ✗ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore;
- ✗ montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione;
- ✗ danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- ✗ difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ✗ parti soggette a consumo per uso;
- ✗ ammanco in sede di inventario o smarrimento;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni, contaminazione, inquinamento.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ pagamenti a seguito di estorsione o ricatto;
- ✗ danni corporali

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

La garanzia prevede specifiche limitazioni di copertura:

- per danni diversi da incendio, esplosione, scoppio;
- per danni da furto;
- qualora i locali non rispettino determinati requisiti costruttivi.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

La garanzia non opera in relazione a:

- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, sbalzi di tensione;
- interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- vizi di costruzione, errori nella progettazione del Sistema IT;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o comunque illeciti;
- utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- trattamento illecito di dati relativi a persone fisiche o giuridiche;

! danni per i quali deve rispondere il fornitore o il costruttore o il gestore della rete;
! utilizzo di credenziali di default non modificate;
! assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware.

La garanzia prevede limitazioni di copertura se:

! l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
! il sistema informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non sia aggiornato;
! l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata;
! non c'è un contratto di assistenza tecnica per il sistema informatico.

Inoltre la garanzia prevede limitazioni di copertura:

! in presenza di Reti Wireless
! per mancato aggiornamento del Software Antivirus
! in caso di furto di componente mobile
! in caso di Malware

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Garanzia Macchine Elettroniche: opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Garanzia Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico Aziendale: opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano nonché, limitatamente alla garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Garanzia Cyber Risk - Responsabilità Civile: opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.
Garanzia Cyber Risk - Protezione Legale: opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e per vertenze processualmente trattate negli stati europei.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento ai danni da furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto. In caso di attacco informatico da denuncia deve essere effettuata entro 24 ore.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per:

- le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua - attivabili nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche;
- la Garanzia Cyber Risk;

poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Tutte le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

Le coperture Responsabilità Civile e Protezione Legale, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, operano rispettivamente per le richieste di risarcimento e per le vertenze manifestatesi entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia.

In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura Protezione Legale, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più Garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche, e per la Garanzia Cyber Risk il Contraente e Generali Italia possono inviare la comunicazione di recesso in ogni momento.

Assicurazione Macchine Elettroniche e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Digitale

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione Digitale è articolato in 2 Garanzie:

- Macchine elettroniche
- Cyber risk.



Che cosa è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati a Macchine elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata, anche portatili, a seguito di qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso. La garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

Se attiva la Garanzia Cyber Risk con Opzione Plus e il Modulo Protezione dell'Attività con la Garanzia Incendio e altri eventi per la partita Contenuto la garanzia Macchine Elettroniche indennizza anche i danni materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature che pur avendo componenti elettroniche utilizzano tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Per la garanzia Macchine elettroniche costituiscono opzioni con riduzione di premio:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata pluriennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare due tra le seguenti Garanzie: "Incendio e altri eventi" e "Furto" del Modulo Protezione Attività, Responsabilità civile del Modulo Protezione del Patrimonio ottenendo una riduzione del premio del 10% rispetto alla tariffa.
- la possibilità di attivare tutte e tre le seguenti Garanzie: "Incendio e altri eventi" e "Furto" del Modulo Protezione Attività, Responsabilità civile del Modulo Protezione Patrimonio ottenendo una riduzione del premio del 15% rispetto alla tariffa.

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Macchine elettroniche portatili

Consente di estendere la copertura anche alla macchine elettroniche portatili quando si trovano fuori dalle ubicazioni indicate in polizza.

Eventi atmosferici	Consente di estendere la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria.
Sovraccarico neve	Consente di estendere la copertura ai danni da crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti
Terremoto	Copre i danni causati da terremoto se l'Immobile si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Alluvione e Inondazione	Copre i danni causati da alluvione e inondazione.
Allagamento e Bombe d'acqua	Copre i danni causati da acqua accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o all'esterno, anche se causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale e dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

La garanzia base "Danni al sistema informatico aziendale" indennizza: - danni materiali e diretti all'Hardware posseduto dall'Assicurato - costi per Ripristino Rete - costi per ricostituzione Archivi Informatici - costi di Notifica - "Breach of privacy" anche per i dati personali o salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento - costi di indagine - "Incident response" a seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato. A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Opzione Plus	La garanzia "Danni al sistema informatico aziendale" indennizza anche: - Costi per certificazione PCI-DSS - Costi per Tutela Reputazionale
Responsabilità civile da evento cyber	A seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato risarcisce: - i danni a sistemi informatici di terzi; - alcune fattispecie di perdite patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato; - i danni non patrimoniali a terzi qualora l'Assicurato sia imputabile di illecito trattamento di dati personali
Protezione legale da evento cyber	A seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato indennizza le spese: - per assistenza giudiziale conseguente a violazione dei dati personali o di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitale dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga i dati; - per assistenza stragiudiziale conseguenti a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale o di inadempimenti contrattuali del fornitore del sistema informatico.



Che cosa NON è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Rischi esclusi	Le Garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare: - la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; - la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.
-----------------------	---

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato ne DIP Danni: nella copertura Danni al Sistema Informatico aziendale sono esclusi i casi di: • dolo dell'Assicurato e dei suoi prestatori di lavoro; • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; • operazione dispositive su conti di pagamento; • migliorie eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino; • diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; • danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza;
	nella copertura Responsabilità Civile da Evento Cyber sono esclusi i casi di: • mancato adempimento a provvedimenti di autorità emanati in relazione al sinistro; • responsabilità non previste da norme di legge; • inquinamento; • danni derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; • danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni; • i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet; danni compiuti o subiti da familiari, dal legale rappresentante, soci a responsabilità illimitata, amministratori, società controllanti, controllate o collegate. nella copertura Protezione Legale da Evento Cyber sono esclusi i casi di: • imputazioni per dolo dell'Assicurato che non si concludano con assoluzione o proscioglimento o derubricazione del reato; • procedure arbitrali. Sono inoltre esclusi dalla copertura gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

A maggior dettaglio di quanto indicato ne DIP Danni la Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- franchigia euro 250,00 per danni non causati da:
 - a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
 - b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Immobile;
 - c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
 - d) rovina di ascensori/montacarichi a seguito di rottura di congegni;
 - e) danni conseguenziali, purché derivanti da incendio, esplosione, scoppio
- scoperto 20% minimo euro 1.000,00 per danni, difetti e guasti di origine interna in assenza di Contratto di Assistenza
- scoperto 20% minimo euro 250,00 per danni di natura elettrica all'Hardware in assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni.
- scoperto 25% minimo euro 200,00 per danni alle "Macchine Elettroniche portatili" derivanti da urto o caduta
- scoperto 10% minimo euro 250,00 per danni da atti vandalici e dolosi

E' inoltre previsto uno scoperto 25% con il minimo di euro 250,00 per furto:

- commesso attraverso pareti solai o tetto con caratteristiche non conformi
- con rimozione di inferriate, serramenti o serrature senza forzatura delle relative strutture o sedi
- con rimozione, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza
- in cui si accerta che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali assicurati sono diversi da quelli richiesti

E' infine previsto uno scoperto 25% con il minimo di euro 200,00 per danni da furto, rapina e scippo di macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione.

Le Garanzie opzionali prevedono le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Eventi atmosferici: franchigia euro 250,00
- Sovraccarico neve: franchigia euro 250,00
- Terremoto: franchigia indicata in polizza (se però le caratteristiche costruttive del Fabbricato risultano difformi da quelle dichiarate la franchigia viene aumentata)
- Alluvione e inondazione: scoperto con minimo indicato in polizza (a cui si aggiunge uno specifico sottolimito di indennizzo per i beni posti in locali interrati a seguito di eventuale estensione ai casi di allagamento e bombe d'acqua).

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

A maggior dettaglio di quanto indicato ne DIP Danni la Garanzia base "Danni al sistema informatico aziendale" prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- scoperto 10% minimo euro 250,00 per danni all'hardware
- scoperto 10% minimo euro 250,00 per costi di ripristino rete, di ricostituzione archivi, di notifica per "Breach of Privacy", di Indagine per "Incident Response" qualora l'Assicurato non si avvalga della assistenza di Vodafone S.p.A.

La Garanzia opzionale Responsabilità Civile da Evento Cyber prevede una franchigia di euro 250,00 per sinistro. Inoltre più richieste di risarcimento derivanti da un medesimo attacco informatico vengono indennizzate nell'ambito del medesimo massimale per sinistro (altrettanto vale per più vertenze derivanti da un medesimo attacco informatico nell'ambito della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro in caso di attacco informatico</u> : per le Garanzie Danni al sistema informatico e Responsabilità civile da evento cyber alternativamente: - denuncia telefonica al n. verde telefonando al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58 240 565) attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi; - denuncia scritta per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com. Per la Garanzia Protezione legale da evento cyber alternativamente: - denuncia telefonica al n. verde 800.572.572 attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00; - denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u>: per la Garanzia Cyber Risk l'Assicurato ha facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica prioritaria da parte di Vodafone S.p.A. società specializzata in interventi di ripristino della disponibilità di sistemi informatici a seguito di danni causati da attacco informatico. <u>Gestione da parte di altre imprese</u>: per la Garanzia Protezione legale da evento cyber si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. <u>Prescrizione</u>: vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che abbiano il bisogno di tutelare le macchine elettroniche e i dati aziendali.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche e della copertura Danni al Sistema Informatico aziendale – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com Per la copertura Protezione Legale da Evento Cyber in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione Digitale è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In attività - Garanzia Macchine Elettroniche
- In attività - Garanzia Cyber Risk

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Area golenale	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Apparecchiature	Macchine ed impianti che pur avendo componenti elettroniche utilizzano tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (ad esempio impianti di chiusura dei serramenti).
Assicurato - garanzia Protezione Legale da Evento Cyber	Ai fini della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber per Assicurato si intendono gli Addetti e, in caso di persona giuridica, anche gli amministratori e il legale rappresentante.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.



Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema dato (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Bungalows, case mobili o in legno	Case mobili: strutture adibite ad alloggio, compresi fissi e infissi, non ancorate stabilmente al terreno, anche costruite su appositi carrelli che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi area quali ad esempio campeggi o villaggi turistici. Ideate per stazionare per un periodo prolungato, devono avere caratteristiche che ne consentono lo spostamento. Case in legno: casa di legno ad un piano adibita ad alloggio "prefabbricata", compresi fissi e infissi, poggiata su una fondazione a platea in cemento. Bungalows: strutture anche "prefabbricate", compresi fissi e infissi, ad un piano adibite ad alloggio con fondamenta ancorate al terreno anche con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di costruzioni in bioedilizia. Sono compresi gli Impianti fissi al servizio delle succitate strutture: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Fabbricato".
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m ² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Clients	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Cose dei Clienti	Cose portate dai Clienti consegnate e non consegnate.
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.



Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
DDOS (Distributed Denial of Service)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del Reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del Reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).



Evento Cyber	L'atto doloso che colpisca il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi: - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da: 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili; 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS. Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico.
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (ad esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo). È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Bungalows, Case mobili o in legno".
Fatto Colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto Doloso	Il Fatto Illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto Illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice Civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.



File	Contenitore di informazioni/Dati in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito Extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto Illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento Contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati confidenziali.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.



MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Se non attivato il Modulo Protezione dell'Attività si considerano Macchine elettroniche anche gli impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Se attivato il Modulo Protezione dell'Attività detti impianti si considerano Impianti fissi al servizio del Fabbricato e dei Bungalows, Case mobili o in legno. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - le Cose dei Clienti consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di Danni Materiali o Danni Corporali.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati da copiare, luogo di custodia delle copie.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informativi e risorse tra diversi componenti Hardware.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in Giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	Ai fini dell’Assicurazione Cyber Risk, il verificarsi dell’Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all’ambito dell’informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
Strutture portanti in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso; - le armature del tetto in legno.
Supporto, Supporto di Dati	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software ma non i Dati informatici e Software stessi.
Tempo Zero	Momento nel quale l’Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.



TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.



IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso ai beni assicurati rientranti nella Partita "Macchine elettroniche", anche se di proprietà di terzi, che siano poste all'interno dei locali facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche:

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber o Atto cyber.

Estensione danni alle Apparecchiature

Generali Italia indennizza i Danni Materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature possedute dall'Assicurato, il cui funzionamento è direttamente controllato dal Sistema Informatico.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

In caso di danno è operante uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso avvenuto al di fuori dei locali facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- Causati da Incidente cyber e Atto Cyber.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa Garanzia s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i beni in leasing.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Art. 1.2 Archivi informatici

Generali Italia indennizza:

- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

Che cosa non è assicurato



L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro l'indennizzo avviene:

- fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita Macchine elettroniche;
- previa detrazione di uno Scoperto del 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00.
Qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo delle spese di ricostruzione.

Art.1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" della Garanzia "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 3.000,00 per Sinistro;

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 2.000,00 per Sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica che non sono connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni sono conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- j) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- k) causati da o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- l) causati da o verificatisi in occasione di maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- n) causati da o verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni:

- a) causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;
- b) causati da crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti;
- c) causati da o verificatisi in occasione di terremoti, alluvione, inondazione, allagamento e bombe d'acqua. Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno Materiale e diretto alle stesse;
- e) causati da o dovuti a furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- f) di furto causati ai beni assicurati quando l'esercizio rimane chiuso al pubblico per più di 45 giorni consecutivi, in tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno fino alla riapertura.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00. Tale Franchigia non si applica se il danno è causato da:

- a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- e) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

se sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che hanno colpito i beni assicurati oppure altre cose se si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

In caso di danni conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio si applica lo Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita "Macchine Elettroniche".

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00. Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Per le Macchine Elettroniche portatili per i danni derivanti da urto o caduta si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. e) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati esclusivamente dai seguenti eventi:



- a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili e di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente all'uso fraudolento di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente la garanzia opera se essi sono collegati ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotati di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- d) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- e) Furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- f) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- g) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- h) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00

Generali Italia indennizza altresì:

- i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite di euro 3.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo sarà corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo è limitato alle sole spese effettivamente sostenute per interventi effettuati entro le 48 ore successive alla data di sottrazione o smarrimento.

In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Macchine elettroniche" con il massimo di euro 500,00. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione



Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa esclusivamente per:

- Furto all'interno di locali diversi a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero stati eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - il veicolo deve essere provvisto di capote in materiale rigido;
 - i cristalli del veicolo devono essere rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
 - durante la sosta le apparecchiature assicurate devono essere riposte nel bagagliaio o vano di carico e non devono essere visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Dolo e colpa grave

Relativamente alla garanzia prevista dal presente articolo 3.3, sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui sopra, salvo quanto previsto alle lett. g) ed h) del primo comma;
- incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.

Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto

Si applica uno Scoperto del 25% con il minimo di Euro 250,00 se:

- a) il furto è commesso attraverso pareti ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con:
 - cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;
 - pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- b) il furto è commesso attraverso il tetto, i solai e le pareti ad una altezza superiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con materiali comunemente impiegati nell'edilizia;
- c) il furto è commesso attraverso i solai o il tetto con la linea di gronda situata ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) costruiti:
 - con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma senza sottostanti solai;
 - in laterizio armato o cemento armato ma con lucernari non in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Art. 3.5 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva

Durante i periodi di chiusura dell'attività ricettiva la garanzia Furto è prestata solo ed esclusivamente se¹ ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;



- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

E' operante uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 250,00 nei seguenti casi:

- furto commesso con la sola rottura di vetri che non sono almeno stratificati di sicurezza;
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

Durante i periodi di apertura dell'attività ricettiva la garanzia furto è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopraindicati purché nella struttura ricettiva vi sia la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti.

Art. 3.6 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto

I danni ai beni assicurati, che si trovano nell'ambito dei locali indicati nella Scheda Riepilogativa, che sono conseguenza diretta di un danno originato da un evento che ha colpito i locali stessi, sono indennizzabili esclusivamente se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato);
- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Sono altresì indennizzabili i danni ai beni assicurati che si trovano nell'ambito di Bungalows, Case mobili o in legno se attivata la relativa Partita del Modulo Protezione dell'Attività

Possono, tuttavia, esistere una o più costruzioni che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte per i locali e i Bungalows, Case mobili o in legno contenenti i beni assicurati, la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni ai beni assicurati sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato e dalla rispondenza alla definizione di Bungalows, Case mobili o in legno, se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche o della definizione stesse.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 5.1 Garanzie opzionali

EVENTI ATMOSFERICI



Eventi atmosferici (vento e grandine)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. a) Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei fabbricati sono compresi solo **se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

Per i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Sovraccarico neve

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi ai beni assicurati contenuti all'interno dei locali purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo salvo che la struttura ricettiva sia dotata di idoneo sistema di protezione anticongelamento ed il sinistro avvenga durante i periodi di apertura dell'attività ricettiva;
- valanghe o slavine;
- verificatisi in locali in stato di abbandono o in locali in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro, la presente garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c) Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati che si trovano all'interno dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa causati da Terremoto **se i locali che li contengono si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate nonché a Bungalows, Case mobili o in legno.

Per le "Macchine elettroniche portatili o ad impiego mobile" la garanzia è operante anche quando si trovano all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa **se il danno è avvenuto in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".



Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) da inondazione, alluvione e allagamento, anche se conseguenti a terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) nel caso di Fabbricati o Bungalows, Case mobili o in legno non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da terremoto" i danni ai beni assicurati posti all'interno di costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa. In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dei locali per i danni da Terremoto

I danni ai beni assicurati ubicati nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa che sono conseguenza diretta di un danno originato da un terremoto che ha colpito i locali stessi, sono indennizzabili se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- non sono in costruzione;
- si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- hanno caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella scheda Riepilogativa alla voce "Caratteristiche costruttive": Strutture antisismiche, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse;
- hanno caratteristiche corrispondenti a quanto previsto nella definizione di "Bungalows, case mobili o in legno.

In ogni caso non devono essere considerate le caratteristiche costruttive dei singoli locali separati la cui superficie coperta risulta non superiore al 5% dell'intera superficie coperta dei locali assicurati o contenenti i beni assicurati.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive dei locali.

Ci sono limiti di copertura

Se in caso di Sinistro, le caratteristiche costruttive dei locali risultano difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Caratteristiche costruttive", ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

- a) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Struttura Antisismica" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale in cui si trovano i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato";
 - triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
 - 2) il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato" o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
- b) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Strutture portanti in cemento armato" e risulta, al momento del Sinistro, che il fabbricato in cui si trovano i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse";
 - 2) il limite di indennizzo ivi previsto, è ridotto di un ulteriore 5%.



Danni da Alluvione e Inondazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sui beni assicurati;
- b) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- c) a beni mobili all'aperto;
- d) ai beni posti in immobili e Bungalows, Case mobili o in legno posti in aree golenali;

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" i danni ai beni posti all'interno di Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto "Limite di indennizzo" si deve intendere ridotto del 50%.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa la garanzia opzionale "Eliminazione limiti per locali interrati" la riduzione del 50% di cui al comma precedente deve intendersi abrogata e non operante.

Danni da Allagamento e Bombe d'acqua

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato con applicazione degli Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" con il limite di euro 10.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia "Allagamento e Bombe d'acqua" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Allagamento e Bombe d'acqua estesa

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto e del minimo riportati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 30% limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia "Allagamento e Bombe d'acqua" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

Le coperture prestate con la garanzia “Eventi Catastrofici” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della garanzia “Eventi Catastrofici”, alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.

Generali Italia invierà la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio sarà espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancato rinnovo della Garanzia “Eventi catastrofici” da parte del Contraente, la Garanzia Macchine Elettroniche:

- se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofici”;
- se di durata annuale si rinnoverà tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofici”.

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, le Garanzie si rinnoveranno tacitamente di anno in anno.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

A parziale deroga dell’art. 16 “Disdetta e Recesso dalle Garanzie” del Modulo Generale, limitatamente alle Garanzie opzionali Eventi Catastrofici, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all’art. 9 “Comunicazioni tra le parti” del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d’acqua.

Il recesso dalla copertura Allagamento e Bombe d’acqua può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell’allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Questo costituisce condizione essenziale per l’efficacia della copertura assicurativa furto.



IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale – Combinazione start/plus

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia “Danni al Sistema Informatico aziendale” indicato nella Scheda Riepilogativa i **Costi sostenuti dall'Assicurato** di seguito disciplinati avvenuti a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- Costi per Ripristino Rete

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- Costi per ricostituzione Archivi Informatici

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- Costi di Notifica - “Breach of privacy”

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei Dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
- necessarie alla suddetta comunicazione.

- Costi di indagine - “Incident response”

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:

- ad individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
- a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

i costi documentati e sostenuti dall'Assicurato per:

- l'attività di un'Azienda esterna che indagli su una Violazione della sicurezza dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate dell'Assicurato o di Clienti;
- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS
- far emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate compromesse;
- a causa di una Violazione della sicurezza dello standard PCI-DSS, dovuta ad Evento Cyber.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

È condizione necessaria per la validità della presente Garanzia il possesso da parte dell'Assicurato, al momento del Sinistro, di una certificazione PCI DSS valida.



- **Costi per Tutela Reputazionale**

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di Tutela Reputazionale offerti da una Azienda esterna volti a contenere i danni derivanti dalla diffusione pubblica di fatti e/o circostanze relative all'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato.

Sono indennizzabili i costi sostenuti per:

- l'analisi e il monitoraggio della visibilità delle pubblicazioni su web di contenuti aventi ad oggetto l'Assicurato e l'Evento Cyber che lo ha colpito;
- la pubblicazione a mezzo web, stampa, radio e televisione di comunicati volti a chiarire e dettagliare l'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato; sono inclusi gli interventi su portali Social, forum specializzati, blog, e similari;
- servizi di Search Engine Optimization (SEO).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi effettuati entro trenta giorni successivi al Tempo zero.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Con riferimento alla garanzia Danni materiali e diretti all'Hardware posseduto dall'Assicurato questa assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Questa garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, nonché delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate.

La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che **per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.



Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a euro 10.000,00 per danneggiato.

Perdite Patrimoniali

Questa garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo;

Ci sono limiti di copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero;

La garanzia non è operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge;

- violazione di marchi regolarmente registrati e/o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela. La garanzia si estende anche al Risarcimento dell'eventuale danno morale nei termini del successivo paragrafo Danni non Patrimoniali.

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 5.000,00 per danneggiato.

Danni Non Patrimoniali

Questa garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi se a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato è imputabile:

- di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche;
- violazione di marchi regolarmente registrati e/o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato sono altresì compresi, esclusivamente nell'ambito della presente garanzia i costi documentati e sostenuti posti a carico dell'Assicurato affinché il terzo danneggiato fruisca di servizi di Tutela Reputazionale, offerti da un'azienda esterna, volti a contenere i danni derivanti dall'illecito

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Questa garanzia opera se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, qualora già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.



Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per quanto riguarda:

- i costi per Tutela Reputazionale, **in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 3.000,00 per danneggiato ed euro 15.000,00 complessivi per Sinistro.**
- La violazione di marchi e di diritti d'autore in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 25.000,00 complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la Garanzia Danni Patrimoniali).

Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona in seguito per brevità denominata DAS.

Consulenza telefonica

DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla Garanzia Cyber Risk, tramite il numero verde 800 562 562. L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, qualora l'Evento Cyber causi una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

Copertura assicurativa

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa per questa garanzia ed alle condizioni di seguito indicate:

1. l'onere delle spese per assistenza giudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e che abbia perpetrato:
 - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati (Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni);
 - furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati;
dando luogo a:
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato;**
 - opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. l'onere delle spese per assistenza stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato dando luogo a:
 - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
 - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.

In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia verrà prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del proprio titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.



Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- due o più vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo Evento Cyber;
- due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento Cyber;
- più violazioni successive della stessa natura dovute al medesimo Evento Cyber.

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia tassativamente le seguenti voci di spesa:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; qualora il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia indicati all'Art. 4.1 "Estensione territoriale", l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa non è assicurato

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia Cyber Risk non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;
- b) danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive nonché verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- c) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- d) qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;
- e) danni corporali di qualsiasi tipo.

Inoltre l'Assicurazione non comprende:



- per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato
- per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber", i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro
- per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber", le vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell'Assicurato salvo che il giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
- b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
- d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- f) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- g) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- h) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- i) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- j) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- k) ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
- m) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- n) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
- o) danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;
- p) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;
- q) Evento Cyber che abbia colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento.



Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber" la copertura non opera di:

- a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
- b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
- e) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
- f) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:
 - il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
 - le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber" la copertura non opera in caso di:

- procedure arbitrali;
- vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk

In caso di Sinistro se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

1. l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
4. non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;
 - un Contratto di Manutenzione per il Software,oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale;

in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa, ciascuna garanzia opera previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di euro 1.000,00 per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza.

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;
- implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema



Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware ad impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di furto o rapina la Garanzia opera esclusivamente se:

- la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (ad esempio funzionalità TPM);
- i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia;
- venga formalizzata la denuncia del furto o della rapina degli apparati alle competenti autorità entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni cagionati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la garanzia opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00 per ciascuna garanzia acquistata e per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale è operante per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber è operante per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia Protezione legale da Evento Cyber vale per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
- in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

I premi relativi alle Garanzie Responsabilità Civile da Evento Cyber e, se operante, Protezione legale da Evento Cyber sono calcolati in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara per ciascuna ubicazione il numero di posti letto previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie.

Se indicato anche il numero di piazzole, si considera che una piazzola sia equivalente a tre posti letto ai fini del calcolo del numero di posti letto e del premio

Come si determina il numero di posti letto in presenza di piazzole?

Esempio

Un campeggio ha:

- Posti letto: 50
- Piazzole: 100

Determinazione del numero di posti letto: $50 + 100 \times 3 = 350$

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10 %. Se il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, risultante dalla Scheda Riepilogativa è inferiore a 20 unità il limite di tolleranza viene comunque conteggiato a partire da 20 unità. Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Cosa succede in caso di variazione del numero di posti letto totale?

Esempio 1

- Numero di posti letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero di posti letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di posti letto totale effettivo: 400

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un numero di posti letto totale pari a 350 e il premio calcolato in funzione di un numero di posti letto totale pari a 400:

- Premio per numero di posti letto totale pari a 350: euro 1.000
- Premio per numero di posti letto totale pari a 400: euro 1.100
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/11 (euro 1.000 / euro 1.100)
- Risarcimento dovuto ridotto di 1/11.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Per le Garanzie Responsabilità civile da Evento Cyber e, se operante, Protezione legale da Evento Cyber il Contraente dichiara il valore massimo annuo dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni, previsto per il periodo di durata delle Garanzie. Detto valore massimo è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie medesime.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata della garanzia in relazione ad una o più annualità il valore dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni eccede il valore massimo indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 20%. Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituita ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro 6 mesi dalla cessazione di questa Polizza.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituita ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk

In relazione a quanto disposto dall'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dalla Garanzia Cyber Risk con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale stessa, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Cyber Risk richiede che sia attiva la Garanzia Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione Digitale".

La disattivazione della Garanzia responsabilità civile da evento cyber comporta la disattivazione della garanzia protezione legale da evento cyber.



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Per la garanzia Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- dare la dimostrazione sia nei confronti di Generali Italia che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a



termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi ed equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno



La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per l'**Hardware e le Apparecchiature** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, recupero, duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per i **Dati informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei supporti di Dati.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore della Partita Macchine elettroniche, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per i sinistri di importo fino a un massimo di euro 3.000,00 non si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporti informatici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Macchine elettroniche al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Attrezzatura e Arredamento maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro $36.666,67$ pari a $40.000 \times 55.000 / 60.000$

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**



Art. 1.10 Recupero

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art.1914 del Codice civile
- dall'art.1.3 "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Premessa

Vodafone Italia S.p.a., unitamente al proprio partner tecnologico Accenture S.p.a., sono stati selezionati da Generali Italia come partner convenzionati in ambito **Sicurezza in ambito Cyber Insurance**, al fine di fornirle un'ampia gamma di servizi di sicurezza reattivi e proattivi.

First Response

Con l'attivazione della Garanzia Cyber Risk, Generali Italia metterà a disposizione dell'Assicurato, a seguito della denuncia di sinistro, il servizio di **First Response, erogato da Accenture S.p.A.**, che consiste in un primo contatto con l'Assicurato per comprendere preliminarmente natura ed entità dell'evento.

Cyber Investigation

L'Assicurato può inoltre usufruire dell'attività di **Cyber Investigation**, per la fase di indagine ed investigazione, erogato da Vodafone Italia, in partner tecnologica con Accenture.

In particolare, il **Cyber Investigation** di Vodafone fornisce in caso di sinistro:

- assistenza tecnica prioritaria;
- successivamente alla denuncia di sinistro e a seguito dell'ingaggio di Vodafone, supporto H24 di sospetti Eventi Cyber e tempestività di intervento con personale tecnico specializzato nell'analisi di tali eventi;
- esecuzione delle attività di indagine ed analisi dell'Evento Cyber;
- facilitazione nella comunicazione e gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale di Generali Italia;
- pagamento diretto (nella forma di delega al pagamento) da parte di Generali Italia delle prestazioni effettuate da Vodafone e previste dalla Garanzia Cyber Risk sottoscritta dall'Assicurato.

L'Assicurato **può scegliere di avvalersi del Cyber Investigation, conferendo apposito incarico a Vodafone, tramite** la "Lettera di Incarico", come più avanti definita. In alternativa, l'Assicurato può rivolgersi ad altre società specializzate. **In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in capo a Generali Italia e all'Assicurato, in caso di Sinistro e le condizioni di indennizzabilità previste dalla Garanzia Cyber Risk.**

Ripristino e Recovery: prestazioni on demand ed opzionali

L'Assicurato può inoltre richiedere direttamente a Vodafone, prestazioni on demand ed opzionali di Ripristino e Recovery, sottoscrivendo specifico e autonomo contratto con Vodafone allo scopo di mettere in atto azioni di contenimento degli impatti e in taluni casi avere un piano di rimedio, che gli consenta di ripristinare l'operatività. E' cura di Vodafone fornire relativa valutazione tecnico economica relativa alle prestazioni da effettuare.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie di rivolgersi a Vodafone) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber:



1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 58 240 565**) attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
 2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: **cyber.sinistri@generali.com**.
- per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber mediante una delle seguenti modalità:
1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 58 240 565**) attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
 2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: **sinistri@das.it**.
- L'Assicurato dovrà comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Programma di Cyber Investigation e di Ripristino e Recovery di Vodafone

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere al programma di **Cyber Investigation** ovvero all'assistenza tecnica prioritaria da parte di Vodafone, fermo quanto stabilito dal successivo art. 1.3 "Obblighi in caso di Sinistro".

Il presente programma di **Cyber Investigation** e le prestazioni di **Ripristino e Recovery** sono operanti per le seguenti prestazioni, alle condizioni tutte previste in polizza:

- Costi di Indagine – "Incident Response"
- Costi Ripristino Rete
- Costi Ricostituzione Archivi

Per la prestazione Costi di Notifica - "Breach of privacy", Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Costi per Tutela Reputazionale il programma è operante limitatamente alle attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) **in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

L'Assicurato ha facoltà di concordare direttamente con Vodafone eventuali ulteriori interventi con la "Lettera di Incarico" stipulata direttamente tra l'Assicurato e Vodafone. Anche tali prestazioni operano alle Condizioni di Polizza sopra riportate.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati in virtù della Lettera di incarico di Vodafone.

Ci sono limiti di copertura

In caso di erogazione delle prestazioni di Vodafone sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata" Cyber Investigation e/o delle prestazioni di Ripristino e Recovery di Vodafone.

In caso di mancata attivazione del Programma di Cyber Investigation e/o delle prestazioni di Ripristino e Recovery di Vodafone sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".

In ogni caso il Programma di Cyber Investigation e di Ripristino e Recovery Vodafone non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia e/o Vodafone in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Vodafone può in ogni caso non eseguire il Programma di Cyber Investigation, se si verificano le circostanze di cui alla Lettera di Incarico.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- L'Assicurato deve denunciare l'accadimento dell'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" (tramite Numero Verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 58 240 565**) oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato **cyber.sinistri@generali.com**, presidiati dalle 9 alle 18 nei giorni lavorativi), fornendo il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa ed un recapito telefonico. In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi del Programma di **Cyber Investigation** di Vodafone o di un altro fornitore, come dallo stesso autonomamente individuato.



- Se viene incaricata Vodafone: in caso di Sinistro, Vodafone fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale verranno concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Ogni azione di intervento da parte di Vodafone, è oggetto di proposta tecnico economica e di stipulazione del contratto che può essere visionato e scaricato alla sezione “Garanzia Cyber Risk Generali”, al presente link: [<https://www.vodafone.it/aziende/supporto/modulistica/contratto-servizi.html>] (“**Lettera di Incarico**”), di cui l'Assicurato dichiara di aver preso visione e di accettare e che deve intendersi come contratto separato ed autonomo rispetto alla Polizza;
- I costi per interventi previsti nelle singole proposte di Vodafone sono a carico dell'Assicurato e, se relative a prestazioni indennizzabili a termini di polizza, previa conferma dell'operatività di polizza, sono pagati a Vodafone direttamente da Generali Italia tramite delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato;
- Vodafone opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. I servizi IT di Vodafone sono conformi agli standard ISO 9001 e ISO 27001;
- Vodafone opera nel rispetto delle modalità operative previste dalla Lettera di Incarico con l'Assicurato, che disciplinerà l'intervento. Vodafone non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

Fermo quanto previsto dall'art. 9 “Comunicazioni tra le Parti” del Modulo Generale, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- b) conservare le tracce ed i residui del Sinistro, relativi ai danni all'Hardware, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge⁵;
- e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁶.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che;

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
- altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" del Modulo Generale, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 1.7 "Determinazione del danno";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.5 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia Collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per l'Hardware e per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Costi per ripristino Rete**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ripristino Rete) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale") in cui venga **obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**
- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ricostituzione Archivi informatici) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".
Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di Notifica - "Breach of privacy") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".
- **Costi di indagine - "Incident response"**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggito.**
- **Costi per certificazione "PCI-DSS"**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai Costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per certificazione "PCI-DSS") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale").
- **Costi per Tutela Reputazionale**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai Costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per Tutela Reputazionale) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale").

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;



- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale per Sinistro relativo alle garanzie interessate e comunque, in caso di più sinistri, non oltre il limite di un importo pari al quarto del Massimale annuo indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detti limiti, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.10 "Gestione della vertenza di danno e spese legali", con l'intesa che in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, ove prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:



- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS.**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.14 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limiti di Indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.15 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, entro i Limiti di Indennizzo previsti dalla Garanzia.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 1.17 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.18 Limiti di Indennizzo



Il “Massimale per Sinistro” indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.

Il “Massimale per annualità assicurativa” indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

1 Art. 1914 del Codice Civile

2 Art. 1913 del Codice Civile

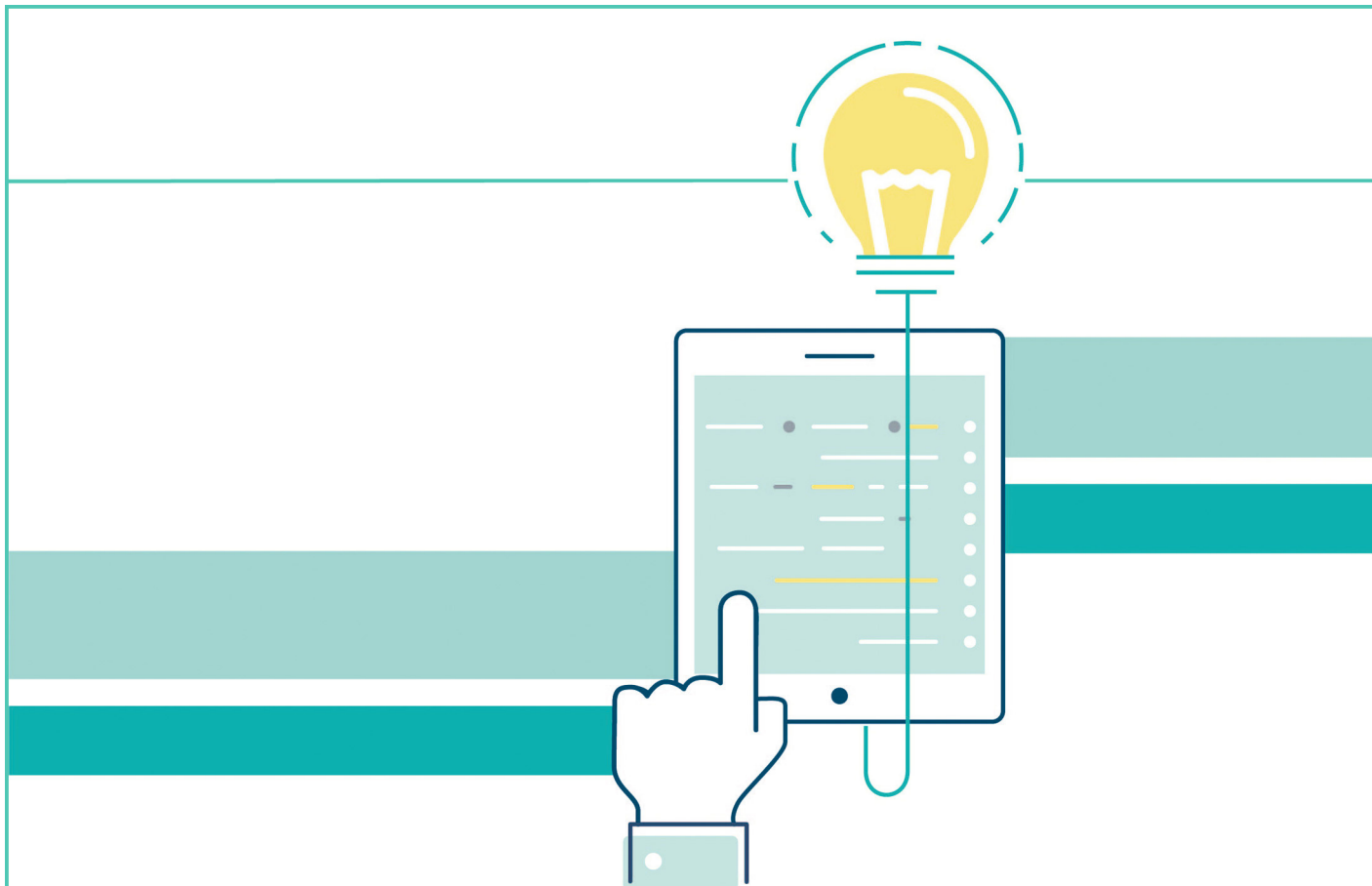
3 Art. 1915 del Codice Civile

4 A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile

5 Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile

6 Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile





MODULO PROTEZIONE DIGITALE

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	9
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	9
Art. 1.1 Beni assicurati	9
Art. 1.2 Archivi informatici	9
Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	10
 Che cosa NON è assicurato?	10
Art. 2.1 Esclusioni	10
 Ci sono limiti di copertura?	11
Art. 3.1 Limiti di copertura	11
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	11
Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina	11
Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto	13
Art. 3.5 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva	13
Art. 3.6 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto	14
 Dove vale la copertura?	14

Art. 4.1 Delimitazione territoriale	14
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	14
Art. 5.1 Garanzie opzionali	14
EVENTI STRAORDINARI	14
EVENTI CATASTROFALI	15
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	18
Scheda Riepilogativa	18
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK	19
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	19
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale - Combinazione start	19
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	20
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber	20
Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber	22
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	23
Art. 2.1 Esclusioni	23
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	24
Art. 3.1 Limiti di copertura	24
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk	25
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless	25
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus	25
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile	26
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware	26
 <i>Dove vale la copertura?</i>	26
Art. 4.1 Estensione territoriale	26
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	26
Art. 5.1 Calcolo del premio	27
Art. 5.1 Calcolo del premio	26
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	28
Art. 6.1 Operatività delle garanzie	28
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk	28
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	28
Scheda Riepilogativa	28
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE	29
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	29
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	29
 <i>Che obblighi ho?</i>	29
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	29

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	30
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	30
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	30
IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	30
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	30
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	30
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	31
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	31
Art. 1.4 Mandato dei periti	31
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	31
Art. 1.6 Determinazione del danno	31
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	32
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	32
Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa	32
Art. 1.10 Recuperi	32
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	33
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK	33
Premessa	33
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	33
Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	33
DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE	34
Art. 1.2 Programma di Pronto Intervento ACCENTURE	34
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro	35
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno	35
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno	35
Art. 1.6 Mandato dei Periti	36
Art. 1.7 Determinazione del danno	36
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo	36
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo	37
RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER	37
Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali	37
Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati	37
PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER	37
Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza	37
Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato	38
Art. 1.14 Termini di liquidazione	38
Art. 1.15 Esonero di responsabilità	38
Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	38
Art. 1.17 Recupero di somme	38
Art. 1.18 Limiti di Indennizzo	38



PREVENZIONE E ASSISTENZA



Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Prevenzione e Assistenza
- DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza

Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza

Scegli di prenderti cura della tua attività con il servizio Pronto Avvocato sempre incluso. Diverse formule di Assistenza tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente a protezione dell'attività e del tuo patrimonio.



Scopri la Prevenzione&Assistenza di Active Impresa TURISMO nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PREVENZIONE E ASSISTENZA



Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Prevenzione e Assistenza
- DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza

Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza

Scegli di prenderti cura dei tuoi immobili e del tuo patrimonio e di difenderti dagli imprevisti con il servizio Pronto Avvocato sempre incluso e l'Assistenza ai locali!



Scopri la Prevenzione&Assistenza di Active Impresa TURISMO nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per le imprese ricettive del settore turismo. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento ad altri Moduli del prodotto Active Impresa Turismo.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per l'azienda in relazione a controversie di diritto civile inerenti a:

- ✓ acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
- ✓ utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
- ✓ rapporti con compagnie di assicurazione, escludendo Generali Italia;
- ✓ danni ai fabbricati e alle cose in essi contenute, dovute a fatto illecito di terzi;
- ✓ manutenzione, riparazione e ristrutturazione di fabbricati;
- ✓ diritti reali relativi ai fabbricati;
- ✓ contratto di locazione relativi alle sedi;
- ✓ sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti;
- ✓ licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
- ✓ Infortuni subiti sul luogo di lavoro;
- ✓ antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

ed inoltre in relazione a:

- ✓ procedimenti penali;
 - ✓ ricorsi contro provvedimenti di ritiro della patente di guida;
 - ✓ istanze di dissequestro del veicolo;
- conseguenti ad incidente stradale.

Fornisce inoltre informazioni legali su comportamenti da tenere in talune circostanze relative al funzionamento della struttura ricettiva.

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Turismo.

ASSISTENZA TURISMO

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, i seguenti gruppi di prestazioni di emergenza, a scelta del Contraente.

Prestazioni a protezione dei locali assicurati:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un fabbro;
- ✓ invio di un serrandista;
- ✓ invio di un frigorista;
- ✓ invio di un vetraio;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ invio di sorvegliante;
- ✓ rientro anticipato.

Prestazioni a protezione degli ospiti della struttura ricettiva:

- ✓ consulenza medica telefonica;
- ✓ invio di un medico o di un'autoambulanza;
- ✓ video consulto veterinario;
- ✓ disponibilità di un traduttore.

Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della struttura ricettiva:

- ✓ consulenza medica telefonica;
- ✓ invio di un medico o di un'autoambulanza;
- ✓ invio di un infermiere o di un fisioterapista;
- ✓ invio di un collaboratore domestico o baby sitter o pet sitter.

La garanzia viene denominata Assistenza i Locali se attivo il primo gruppo di prestazioni oppure Assistenza alle Persone se attivi il secondo e terzo gruppo di prestazioni oppure Assistenza ai Locali e alle Persone se attivi tutti e tre i gruppi di prestazioni.

Questa Garanzia può essere attivata insieme al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Turismo.



Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

La garanzia non copre alcuna spesa sostenuta, nè in sede stragiudiziale nè in sede giudiziale.

ASSISTENZA TURISMO

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
 - ✗ alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
 - ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:
- ✗ infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
 - ✗ infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - ✗ malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO

La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA TURISMO - ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Le prestazioni di emergenza relative a ciascun gruppo di prestazioni di assistenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Ciascuna prestazione di assistenza prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Turismo sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo la prestazione "Rientro anticipato" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.



Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- telefonare al numero verde di DAS per attivare la consulenza legale telefonica;
- prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per attivare le prestazioni di emergenza relative alla Garanzia Assistenza Turismo.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Dal momento che la garanzia Pronto Avvocato del Modulo Prevenzione e Assistenza viene attivata congiuntamente alle specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività e nel Modulo Protezione del Patrimonio non può essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire la garanzia Assistenza Turismo inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per proprietari di unità immobiliari cedute in locazione a imprese ricettive del settore turismo. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento al Modulo Protezione Attività del prodotto Active Impresa Turismo.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per il proprietario in relazione a controversie di diritto civile inerenti a:

- ✓ danni all'immobile e alle cose ivi contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
- ✓ controversie relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
- ✓ vertenze relative ai diritti reali;
- ✓ controversie relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
- ✓ controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Active Impresa Turismo.

ASSISTENZA TURISMO

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, le seguenti prestazioni di emergenza.

Prestazioni a protezione dei locali assicurati:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un fabbro;
- ✓ invio di un serrandista;
- ✓ invio di un frigorista;
- ✓ invio di un vetraio;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ invio di sorvegliante.

Questa Garanzia può essere attivata insieme al Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Active Impresa Turismo.



Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

La garanzia non copre alcuna spesa sostenuta, né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale.

ASSISTENZA TURISMO

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
 - ✗ alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
 - ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:
- ✗ infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
 - ✗ infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - ✗ malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO

La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA TURISMO - ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Le prestazioni di emergenza relative a ciascun gruppo di prestazioni di assistenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Ciascuna prestazione di assistenza prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane. Le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Turismo sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- telefonare al numero verde di DAS per attivare la consulenza legale telefonica;
- prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per attivare le prestazioni di emergenza relative alla Garanzia Assistenza Turismo.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Dal momento che la garanzia Pronto Avvocato del Modulo Prevenzione e Assistenza viene attivata congiuntamente alle specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività e nel Modulo Protezione del Patrimonio non può essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire la garanzia Assistenza Turismo inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione Prevenzione e Assistenza è articolato nelle Garanzie:

- Pronto Avvocato
che si attiva automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività e/o del Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Turismo, nonché
- Assistenza Turismo
che si attiva opzionalmente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività e/o del Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Turismo



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

ASSISTENZA TURISMO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

L'attivazione dei gruppi di prestazioni relative ai Locali e/o alle Persone comporta un aumento del premio.



Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

ASSISTENZA TURISMO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA TURISMO

La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:

- a) Art. 1.2 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza € 500,00
- b) Art. 1.3 - Interventi di emergenza per danni da acqua € 1.000,00
- c) Art. 1.4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza € 500,00
- d) Art. 1.5 - Fornitura temporanea di energia elettrica € 500,00
- e) Art. 1.6 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza € 500,00
- f) Art. 1.7 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza € 300,00
- g) Art. 1.8 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza € 300,00
- h) Art. 1.9 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza € 300,00
- i) Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie € 500,00
- j) Art. 1.11 Invio di un sorvegliante - fino a 10 ore
- k) Art. 1.12 Rientro anticipato € 500,00
- l) Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio – fino a 6 ore
- m) Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio – fino a 6 ore
- n) Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico – fino a 10 ore
- o) Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio – fino a 6 ore
- p) Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio – fino a 5 ore



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> 1. Per la Garanzia Pronto Avvocato telefonare al numero verde 800.572.572 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). 2. Per la Garanzia Assistenza Turismo telefonare al numero verde 800.572.572 (dall'estero +39 02.58.240.565).
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. Per la Garanzia Assistenza Turismo la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra
	<u>Prescrizione</u> : vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto alle imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che abbiano il bisogno di tutelare l'azienda in caso di controversie nonché i beni e/o il personale aziendale, in situazioni di emergenza.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è articolato nelle Garanzie:

- Pronto Avvocato
che si attiva automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Active Impresa Turismo, nonché
- Assistenza Turismo
che si attiva opzionalmente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Active Impresa Turismo



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

ASSISTENZA TURISMO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

ASSISTENZA TURISMO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA TURISMO

La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:

- a) Art. 1.2 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza € 500,00
- b) Art. 1.3 - Interventi di emergenza per danni da acqua € 1.000,00
- c) Art. 1.4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza € 500,00
- d) Art. 1.5 - Fornitura temporanea di energia elettrica € 500,00
- e) Art. 1.6 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza € 500,00
- f) Art. 1.7 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza € 300,00
- g) Art. 1.8 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza € 300,00
- h) Art. 1.9 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza € 300,00
- i) Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie € 500,00
- j) Art. 1.11 Invio di un sorvegliante - fino a 10 ore



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> 1. Per la Garanzia Pronto Avvocato telefonare al numero verde 800.572.572 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). 2. Per la Garanzia Assistenza Turismo telefonare al numero verde 800.572.572 (dall'estero +39 02.58.240.565).
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. Per la Garanzia Assistenza Turismo la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra
	<u>Prescrizione</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto ai proprietari di unità immobiliari commerciali cedute in locazione a imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che hanno il bisogno tutelare sé stessi in caso di controversie e il fabbricato in situazioni di emergenza.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è parte integrante del contratto di Assicurazione Active Impresa Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Turismo

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

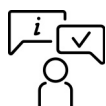
- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono Prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Pronto Avvocato: - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante, gli amministratori e il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria. Per la Garanzia "Prestazioni a protezione delle persone": - prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva: • un ospite dell'Azienda/Struttura ricettiva; - prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva: • il titolare in caso di impresa individuale; • un Addetto della Struttura ricettiva.
Azienda/Struttura ricettiva	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività ricettiva assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchessa 14
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.



Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – Numero verde 800/572572 – fax 045/8351023 in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Active Impresa Turismo", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:

- telefonando al numero verde **800 562 562** in orario d'ufficio (**dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**);
- **fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.**

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

La garanzia è valida nei seguenti ambiti:

- ATTIVITA' AZIENDALE

Consulenza se l'Azienda assicurata:

1. deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale che hanno a oggetto l'acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
2. deve sostenere controversie di diritto civile con fornitori di utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
3. deve sostenere controversie di diritto civile con Compagnie di Assicurazione, escludendo Generali Italia;
4. deve richiedere informazioni in merito alle regole imposte dalla normativa HACCP (D.Lgs. 155/97) in merito alla preparazione dei pasti (colazioni, servizio mezza pensione o completa);
5. deve richiedere informazioni in merito alle regole imposte per la sicurezza degli ospiti della struttura durante lo svolgimento delle attività offerte (per esempio la presenza di un bagnino nella piscina dell'hotel);
6. deve richiedere informazioni in merito al recupero del credito se, per esempio, un'azienda prenota una sala meeting per un congresso ma non salda la fattura;
7. deve richiedere informazioni in merito al diritto di richiedere agli ospiti che lasciano le camere oltre l'orario previsto per il check out un addebito extra;
8. deve richiedere informazioni in merito alla politica prevista per le disdette causa di Malattie pandemiche o epidemiche.

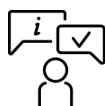
- IMMOBILI

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della proprietà o conduzione della sede della struttura assicurata:

1. subisce danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. deve affrontare controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. deve sostenere vertenze relative ai diritti reali;
4. deve sostenere controversie di diritto civile relative al contratto di locazione dove ha sede la struttura assicurata

- LAVORO

Consulenza se l'Assicurato ha necessità di chiarimenti in merito a:



1. Decreto Legislativo 81/2008;
2. applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti o parasubordinati;
3. normativa generale su licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
4. regole generali per infortuni subiti sul luogo di lavoro;
5. regole su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

- CIRCOLAZIONE STRADALE

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della circolazione stradale:

1. è sottoposto a procedimento penale a seguito di incidente da lui provocato;
2. deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida in seguito ad incidente stradale da lui provocato;
3. deve presentare istanza contro il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale da lui provocato.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato nei seguenti casi:

1. danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:

- non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;
- non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

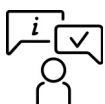


Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**

In caso di violazioni continuative o ripetute che abbiano dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.



ASSISTENZA TURISMO

Premessa

Europ Assistance è la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Europ Assistance in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Active Impresa Turismo", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Assistenza Turismo, un servizio assicurativo di assistenza erogato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee nei casi di urgenza oltre ad autorizzare eventuali spese.

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI ALLE PERSONE AI LOCALI E ALLE PERSONE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 58 240 565**).

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GATAGATCGATM**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

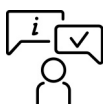
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**



- a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;
 - per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- **Impianto di riscaldamento:**
- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

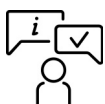
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.



Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

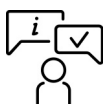
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.



Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 10 ore consecutive per Sinistro.

Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 500,00 per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE

Prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva

Art. 1.13 Consulenza medica

Se una persona ospite della Struttura ricettiva **durante l'orario di operatività** ha una Malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.14 Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva



La Prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.13.**
Se un ospite della Struttura ricettiva ha bisogno di una visita medica o di un'ambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato presso la Struttura ricettiva stessa.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza per il trasporto dell'ospite verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

Art. 1.15 Info e video consulto veterinario

A seguito di Malattia o Infortunio del proprio animale domestico, l'ospite della Struttura ricettiva può richiedere una consulenza veterinaria, attraverso video chiamata, contattando la Struttura Organizzativa.

Detto consulto veterinario a distanza non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'ospite.

Ci sono limiti di copertura

Il video consulto è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica dalle 8 alle 21.

Art. 1.16 Traduttore a disposizione

Se un ospite della Struttura ricettiva ha difficoltà a interpretare le indicazioni mediche scritte, ricevute dal Medico della Struttura Organizzativa perché non conosce la lingua italiana, è possibile richiedere la traduzione della documentazione. La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'ospite un servizio di traduzione per l'invio in formato digitale del documento tradotto.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.

Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva

Art. 1.17 Consulenza medica

In caso di Malattia e/o di un infortunio l'Assicurato può chiedere un parere medico telefonico contattando la Struttura Organizzativa. I medici usano le informazioni fornite per la valutazione dello stato di salute del soggetto malato e/o infortunato.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.18 Invio di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva

La Prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.17.**
Se dalla Consulenza medica risulta che l'Assicurato ha bisogno di una visita medica o di un'ambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al domicilio dell'Assicurato o presso la Struttura ricettiva.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza per il trasporto dell'Assicurato verso il centro medico più vicino e specializzato.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.



Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio

Se per una Malattia e/o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di occuparsi di un figlio minore, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una baby-sitter in zona e Generali Italia tiene a proprio carico il relativo onorario.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della baby-sitter fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la baby-sitter inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio

Se per una Malattia e/o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di accudire il suo animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato stesso. Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del pet sitter.



Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il pet sitter inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Generali Italia per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. per consentire l'erogazione della Prestazione. La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone" non sono dovute per:

- a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- c) Malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le Prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

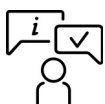
Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati

L'insieme delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.12 è fornito per un massimo di 3 volte per



annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione. Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti Prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva

L'insieme delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.13 a 1.16 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Limiti Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva

L'insieme delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.17 a 1.23 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.12 "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

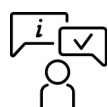
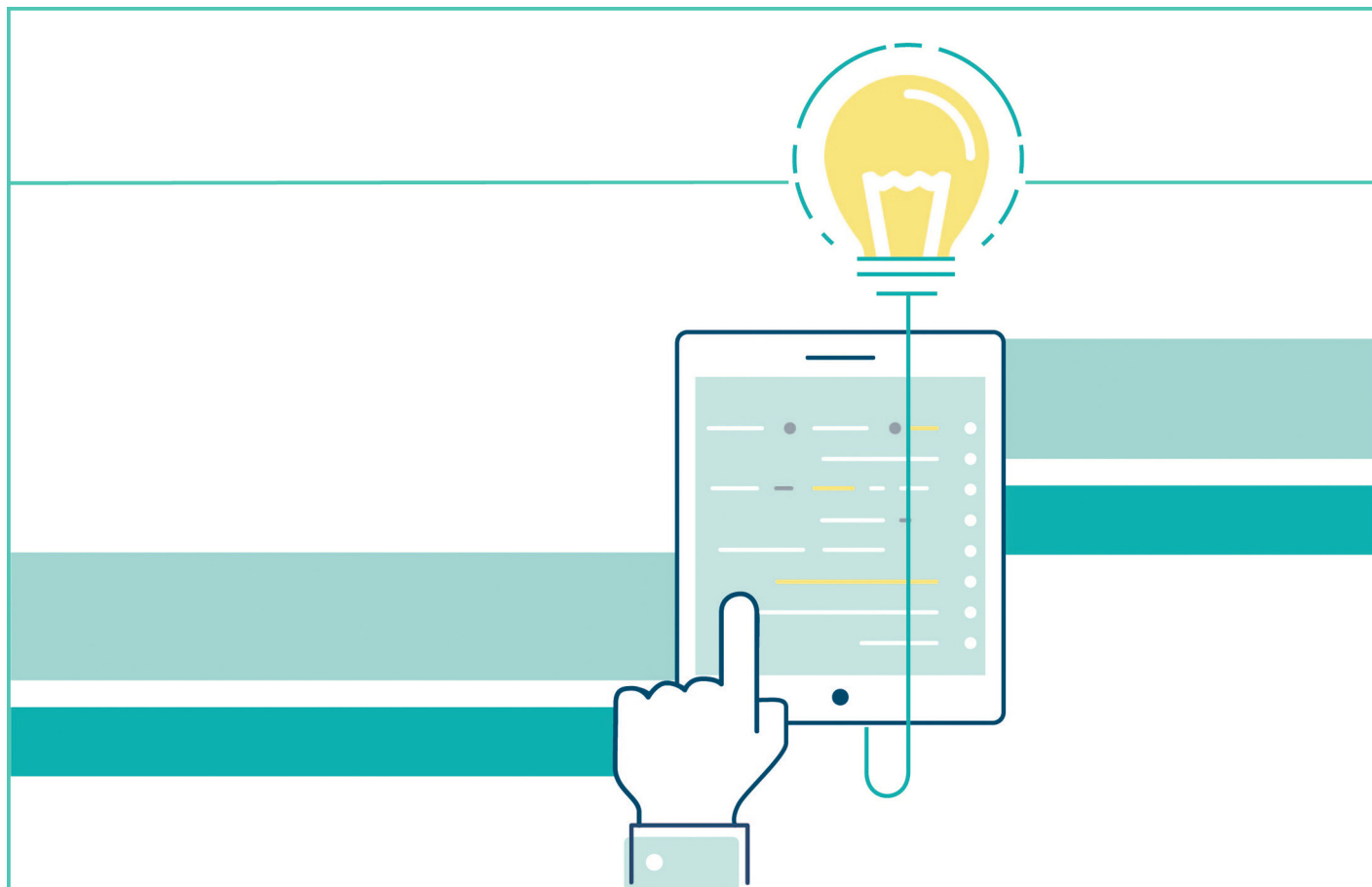
NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1 Recesso dalle garanzie

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e, pertanto, **la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati con il presente Modulo.**



MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
PRONTO AVVOCATO	3
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	3
Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato	3
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	3
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	4
Art. 2.1 Esclusioni	4
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	4
Art. 3.1 Esonero di responsabilità	4
 <i>Dove vale la copertura?</i>	4
Art. 4.1 Estensione territoriale	4
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	4
Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia	4

ASSISTENZA TURISMO

5

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI ALLE PERSONE AI LOCALI E ALLE PERSONE	5
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	5
Art. 1.1 Rischi assicurati	5
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	5
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	5
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	6
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	6
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	7
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	7
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	7
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	7
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	7
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie	8
Art. 1.11 Invio di sorvegliante	8
Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali	8
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE	8
Art. 1.13 Consulenza medica	8
Art. 1.14 Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva	8
Art. 1.15 Info e video consulto veterinario	9
Art. 1.16 Traduttore a disposizione	9
Art. 1.17 Consulenza medica	9
Art. 1.18 Invio di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva	9
Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio	9
Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio	10
Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico	10
Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio	10
Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio	10
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	11
Art. 2.1 Esclusioni generali	11
Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone"	11
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	11
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	11
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	11
 <i>Dove vale la copertura?</i>	12
Art. 4.1 Estensione territoriale	12
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	12
Scheda Riepilogativa	12
NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA	13
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	13
Art. 1 Recesso dalle garanzie	13



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio.

Proteggi il tuo patrimonio con...

- **IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti e clienti, nello svolgimento dell'attività
- **IN ACCORDO – Protezione Legale**, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività ricettiva



Scopri la Protezione del patrimonio di Active Impresa TURISMO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Responsabilità Civile e Protezione Legale

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Protezione Patrimonio"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione di responsabilità civile e di tutela legale delle imprese ricettive del settore turismo.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Possono essere assicurate:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi per le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove essa si svolge;
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro per le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai lavoratori nello svolgimento dell'attività dichiarata.

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell'azienda.

Sono disponibili garanzie opzionali.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate:

- ✓ le spese per legali, periti sostenute dal titolare e/o dai prestatori di lavoro dell'azienda per vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di taluni illeciti civili, compiuti o subiti, nonché penali e amministrativi compiuti nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Sono disponibili garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e radiazioni;
- ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ da attività svolte all'interno di ambienti confinati;

Inoltre la copertura Responsabilità Civile verso Terzi non opera:

- ✗ per responsabilità che non derivino direttamente dalla legge;
- ✗ per lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti;
- ✗ per l'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti da persona che non abbia 16 anni o comunque che non sia in possesso dei requisiti di legge;
- ✗ atto cyber;
- ✗ per danni a condutture sotterranee;
- ✗ per animali diversi da quelli domestici e dai cavalli;
- ✗ per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- ✗ diritto tributario e fiscale;
- ✗ contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- ✗ rapporti fra soci e/o amministratori e operazioni societarie;
- ✗ rapporti con enti di assistenza e previdenza e con società di assicurazione;
- ✗ circolazione di veicoli a motore o navigazione di imbarcazioni;
- ✗ fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- ✗ diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione, agenzie di collocamento;
- ✗ atto cyber;
- ✗ immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività dichiarata.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Sono previste limitazioni di copertura per i danni:

- ! causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi o da installazioni e manutenzioni dopo l'esecuzione di tali lavori;

a cose che l'Assicurato detenga;
a cose che l'Assicurato trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico;
a cose sollevate dall'Assicurato;
a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta;
a cose sulle quali l'Assicurato esegue i lavori;
a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle assicurate;
a cose altrui da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato;
da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
da circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore;
da inquinamento
da incidente cyber.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono previste limitazioni di copertura in caso di:
imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato;
materia contrattuale nonché recupero di crediti;
detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
diritto amministrativo;
rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
pretese e vertenze di lavoro;
procedure arbitrali.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Garanzia Responsabilità Civile: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Garanzia Protezione Legale: la garanzia vale per i sinistri che avvengono in ambito Europeo per vertenze extracontrattuali, contrattuali e procedimenti penali e in ambito italiano per opposizioni a provvedimenti amministrativi.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Garanzia Protezione Legale, limitatamente alle vertenze contrattuali, opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dall'attivazione della garanzia.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente.

Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

La Garanzia Protezione Legale opera per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia; inoltre, in caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'impresa assicurata, l'efficacia di tale copertura viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Responsabilità Civile e Protezione Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Patrimonio

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato in due Garanzie:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
 - Protezione Legale
- attivabili a scelta del Contraente.

Costituiscono opzioni con riduzione di premio comuni a entrambe le Garanzie:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare le Garanzie "Incendio e altri eventi" e "Furto" del Modulo Protezione Attività ottenendo le seguenti riduzioni di premio rispetto alla tariffa:
 - Incendio e altri eventi + Responsabilità civile: sconto 10%
 - Furto + Responsabilità civile: sconto 10%
 - Incendio e altri eventi + Furto + Responsabilità civile: sconto 15% (anche per Protezione legale)
 - Incendio e altri eventi + Furto + Protezione legale: sconto 10%
- la possibilità di attivare entrambe le Garanzie del Modulo (Responsabilità civile + Protezione legale) ottenendo una riduzione del premio del 10% per la sola Garanzia Protezione legale.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione RC verso prestatori di lavoro	Consente di disattivare la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se l'Assicurato non ha dipendenti).
Esclusione RC proprietà degli immobili	Consente di rendere non operante la copertura Responsabilità civile verso terzi in relazione ai rischi della proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività aziendale (se l'Assicurato è in locazione).
Esclusione Furto Danni a Cose dei Clienti	Consente di rendere non operante la copertura Responsabilità civile verso terzi in relazione ai danni da furto e sottrazione in genere di Cose dei Clienti.

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Estensione copertura Danni a Cose dei clienti - Preziosi e Valori	Consente di rendere operante la copertura Responsabilità civile verso terzi anche in relazione a "Preziosi", "Valori" e carte di credito non consegnati all'Assicurato fino a concorrenza del 100% del Limite danni a Cose per Cliente
RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore	Consente di trasformare la franchigia in termini di invalidità permanente della copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in una franchigia di €5.000 o di €3.000
RC Malattie Professionali	Consente di estendere la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle malattie professionali.

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Vertenze contrattuali con i clienti, solo fase stragiudiziale - Recupero crediti	Consente di estendere la garanzia Protezione Legale alle vertenze contrattuali dell'Assicurato con i clienti limitatamente alla fase stragiudiziale (fino a 3 vertenze all'anno).
Vertenze contrattuali con i clienti, anche fase giudiziale - Recupero crediti	Consente di estendere la garanzia Protezione Legale alle vertenze contrattuali dell'Assicurato sia in fase stragiudiziale sia in fase stragiudiziale (fino a 1 o 3 o 5 vertenze all'anno).
Vertenze dei clienti su mezzi a noleggio non a motore	Consente di estendere la garanzia Protezione Legale a talune vertenze dei Clienti che alloggiano insorte durante l'utilizzo di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica ricevuti a noleggio dall'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia, in particolare quelle opzionali, possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi o per i danni da furto di Cose dei Clienti o per danni a Cose dei Clienti che non alloggiano) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali. La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti: • Art. 1.3 - Danni corporali subiti dagli addetti: franchigia fino al 6% per invalidità permanente • Art. 1.1 – Danni corporali subiti da alcune tipologie di lavoratori: franchigia €3.000,00 per infortunato • Art. 1.2 – Danni a cose dei clienti: franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa • Art. 1.2 - Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico: franchigia €300,00 per veicolo, elevata a €500 per danni da rifornimento o lavaggio • Art. 1.2 - Danni a cose in consegna: scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro • Art. 1.2 - Committenza auto dipendenti: franchigia € 250,00 per sinistro • Art. 1.2 – Conduzione fabbricato - Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogna: franchigia € 200,00 per sinistro • Art. 1.2 – Danni da Inquinamento accidentale: scoperto 10% minimo €2.500,00 per sinistro	
--	--

- Art. 1.2 - Danni a cavalli: franchigia €500,00 per cavallo
- Art. 1.2 - Danni da incendio e a cose nell'ambito di lavori svolti fuori dall'ubicazione: scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per danni da incendio, € 250,00 per altri danni materiali
- Art. 1.2 - Danni corporali subiti da clienti che utilizzano beni a noleggio: solo se lesioni gravi o gravissime
- Art. 4.1 - Danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera: franchigia di € 1.000,00 per sinistro

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

La garanzia prevede specifici massimali per sinistro e per anno.

Per talune vertenze (es. per vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali.

La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.2 – Vertenze in genere: solo se di valore superiore a €500,00
- Art. 1.2 - Vertenze contrattuali con fornitori: solo se di valore superiore a €1.000,00.
- Art. 1.2 - Vertenze per inquinamento da rottura improvvisa di impianti: scoperto 10% minimo €1.000,00 per sinistro

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Protezione Legale: • telefonica al n. verde 800.572.572 attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00; • scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Per la Garanzia Protezione legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Per la garanzia di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Patrimonio è rivolto alle imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che hanno il bisogno di tutelare il patrimonio aziendale da perdite economiche conseguenti a spese per vertenze ed a obblighi risarcitori.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la Garanzia Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro
- In Accordo - Garanzia Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati, oltre ad eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Bungalows, case mobili o in legno	Case mobili: strutture adibite ad alloggio, compresi fissi e infissi, non ancorate stabilmente al terreno, anche costruite su appositi carrelli che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi area quali ad esempio campeggi o villaggi turistici. Ideate per stazionare per un periodo prolungato, devono avere caratteristiche che ne consento lo spostamento. Case in legno: casa di legno ad un piano adibite ad alloggio "prefabbricata", compresi fissi e infissi, poggiata su una fondazione a platea in cemento. Bungalows: strutture anche "prefabbricate", compresi fissi e infissi, ad un piano adibite ad alloggio con fondamenta ancorate al terreno anche con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di costruzioni in bioedilizia Sono compresi gli Impianti fissi al servizio delle succitate strutture.
Clienti	Clienti della struttura ricettiva, che alloggiano e che non alloggiano.



Clienti che alloggiano	Persone fisiche che alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza) e loro ospiti che condividono l'alloggio.
Clienti che non alloggiano	Persone fisiche che pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva fruendo di servizi diversi dall'alloggio.
Cose dei clienti	Le cose portate dai clienti nella struttura ricettiva diverse da Veicoli, natanti e aeromobili. Sono compresi gli animali domestici diversi dai cavalli. Sono escluse le cose lasciate nei Veicoli, natanti e aeromobili.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dato Informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Sono compresi i parcheggi di pertinenza della struttura ricettiva destinati a ricovero di veicoli sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati. Fanno parte del Fabbricato anche le altre opere ed installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione quali ad esempio gli impianti sportivi.
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice Civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.



Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico". Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Numero di posti letto	Il numero di posti letto indicato nella Scheda Riepilogativa. Se nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il numero di piazzole, il numero di posti letto viene convenzionalmente aumentato del numero di piazzole moltiplicato per tre.
Piazzola	Area destinata al soggiorno di Clienti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, raccolte e collezioni che secondo i valori del mercato di riferimento sono da considerare di pregio.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Servizi Ordinari	Al fini della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, i seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata: - prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (es. servizi sanitari aziendali, servizio antincendio ecc.); - fornitura di energia, gas, acqua; - trasporto di cose; - gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali; - montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati; - installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Supporto - Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software ma non i Dati stessi.



Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della Strada.

Definizione di Addetti: quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?

A titolo di esempio sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:

- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che siano titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);
- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.

Sempre a titolo di esempio non sono invece oggetto di registrazione collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i percettori di borse di studio, i lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), gli stagisti e i lavoratori socialmente utili.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni Materiali e Danni Corporali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della/e struttura/e ricettiva/e indicata/e nella Scheda Riepilogativa.

Si intendono comprese:

- le attività inerenti ai servizi di alloggio, prima colazione e bar nonché ad ogni altro servizio ai Clienti previsto dalle successive condizioni di assicurazione o dalle norme di legge per una tipologia di struttura ricettiva con le caratteristiche dichiarate nella Scheda Riepilogativa;
- ogni attività accessoria al funzionamento della struttura ricettiva.

Conduzione e proprietà di fabbricati e pertinenze - Aree verdi

La garanzia comprende la responsabilità:

- derivante dalla conduzione;
- imputabile alla proprietà o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare;

dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata e relativi alle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e/o eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio assicurato purché distanti non oltre 300 metri dalle stesse (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini). Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

La garanzia comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'esercizio commerciale;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'ubicazione di Chioschi e di Bungalows, case mobili o in legno.

Che cosa non è assicurato

Se richiamata in Scheda Riepilogativa la Opzione "Esclusione RC proprietà immobili" la Garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà o altro diritto reale delle costruzioni sopra indicate.

Insegne pubblicitarie

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Impianti sportivi e centri di benessere

La garanzia non comprende la responsabilità derivante dalla gestione di impianti sportivi e centri benessere.

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di:

- palestre di fitness;
 - campi da gioco (tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, bocce, pattinaggio ecc.)
 - piscine;
 - maneggi fino a 10 cavalli;
 - centri di massaggio e estetici;
 - saune solarium;
 - impianti termali e idroterapici, con esclusione delle attività medico-infermieristiche;
 - altre strutture indicate nella Scheda Riepilogativa;
- annesse alla struttura ricettiva e con accesso riservato / non riservato ai soli Clienti che alloggiano.



Come opera la copertura

La copertura opera a condizione che gli impianti siano in regola con le norme di legge e che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dello stesso.

Che cosa non è assicurato

Relativamente alle piscine sono esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di trampolini, scivoli e piattaforme per i tuffi.

Sono esclusi i danni derivanti dalla gestione di impianti diversi da quelli sopra menzionati.

Strutture ludico-ricreative, animazione

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di:

- attività culturali, degustazioni e spettacoli
- aree gioco
- aree per animali domestici
- sale da ballo

nell'ambito della struttura ricettiva e riservate ai Clienti.

Che cosa non è assicurato

Non sono coperti gonfiabili, scivoli o altre strutture per giochi di altezza dal suolo superiore a 4 metri.

Autorimesse

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di autorimesse annesse alla struttura ricettiva e riservate ai Clienti.

Si intendono compresi anche:

- operazioni di spostamento dei veicoli anche con motore acceso, **purché effettuate da personale dell'Assicurato munito di regolare patente;**
- rifornimento di carburante o energia elettrica, oli minerali, acqua ed aria **con esclusione dei danni conseguenti a lavori di riparazione, manutenzione, ingrassaggio, lavaggio, errata erogazione di carburante ecc.;**
- impianti automatici di lavaggio, **con esclusione dei danni conseguenti a bagnamento e comunque dei danni a veicoli diversi dagli autoveicoli.**

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni ai veicoli da incendio, esplosione e scoppio nonché da furto e sottrazione in genere.

Ristorazione - Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato - Catering

La garanzia non comprende la responsabilità derivante dalla gestione di servizi di ristorazione, diversi da prima colazione e bar.

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di servizi di ristorazione, diversi da prima colazione e bar.

Come opera la copertura

La copertura opera a condizione che il numero di coperti sia non superiore al doppio del Numero di Posti Letto con una tolleranza del 10%. Qualora al momento del sinistro detto numero risultasse superiore a tale limite di tolleranza la garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 20%.

La garanzia opera anche per attività di consegna a domicilio dei prodotti della ristorazione anche a mezzo di prestatori di lavoro non subordinato - impiegati dall'Assicurato per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis) - con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

La garanzia opera anche per l'attività di "catering" inteso come attività di fornitura di pasti a privati e imprese, compresi l'eventuale allestimento di strutture, la preparazione di cibi e bevande nonché la somministrazione degli stessi in loco

– esclusa comunque la gestione di mense e l'organizzazione di eventi aperti al pubblico – con l'intesa che gli ospiti del "catering" sono equiparati a Clienti che non alloggiano.

Come opera la copertura

La copertura opera a condizione che i lavoratori impiegati siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Noleggio veicoli non a motore e attrezzatura sportiva

La garanzia comprende la responsabilità derivante dal noleggio di:



- biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche;
 - carrozzine e passeggini per bambini;
 - attrezzatura sportiva (per es. sci e scarponi, slittini, pattini, ecc.) **esclusa l'attrezzatura per sport di arrampicata, subacquei, motonautici e di volo nonché le armi (anche sportive o giocattolo);**
- nell'ambito della struttura ricettiva e ai soli Clienti che alloggiano.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti dal noleggio di beni diversi da quelli sopra menzionati.

Committenza di attività esterne – Organizzazione di servizi navetta

La garanzia comprende la responsabilità imputabile all'Assicurato per la committenza a imprese o professionisti o associazioni dell'organizzazione di:

- visite presso città, musei, siti naturalistici, aziende agricole o artigiane;
- escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, **fermo il limite massimo di impiego di 10 cavalli;**
- itinerari enogastronomici;
- corsi o lezioni relativi a discipline sportive;

per le quali l'Assicurato abbia raccolto l'iscrizione di Clienti che alloggiano.

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla committenza o dall'organizzazione in proprio di servizi navetta riservati ai soli Clienti che alloggiano.

Come opera la copertura

Si richiede che i percorsi siano localizzati nell'ambito della regione di ubicazione della struttura ricettiva o nell'ambito di regione limitrofa.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di iniziative esterne all'ubicazione diverse da quelle menzionate sopra.

Resta in ogni caso esclusa la responsabilità derivante:

- dalla circolazione di veicoli o imbarcazioni a motore o di aeromobili;
- dalla professione di guida o istruttore;
- dall'esercizio della caccia;
- dalla pratica di sport subacquei, motonautici, di arrampicata e di volo.

Ulteriori servizi

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di:

- servizi di custodia di minori
- servizi di acconciatura
- servizi di lavanderia
- servizi di portabagagli
- servizi di pet sitting
- servizi di toelettatura di animali

nell'ambito della struttura ricettiva e riservati ai soli Clienti che alloggiano.

Se dette attività sono affidate a terzi la garanzia opera limitatamente al rischio della committenza delle attività medesime.

Smercio

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di:

- punti vendita al dettaglio;
- distributori automatici di alimenti in confezioni sigillate e/o di bevande;

nell'ambito della struttura ricettiva.

Locazione spazi

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla locazione di locali e pertinenze, anche attrezzati, per eventi organizzati da terzi.

Servizi previsti dalla legge

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla organizzazione di:

- servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;



- servizi antincendio, svolti con personale preposto e specificatamente formato.

Responsabilità per fatto altrui

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto dei propri Addetti nonché di lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher), collaboratori autonomi e prestatori d'opera **quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato**. È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato **nel rispetto della vigente legislazione e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge**.

La garanzia opera anche in relazione alla responsabilità ascrivibile all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata quali per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili ecc.;
- coniuge del titolare o persona con lui unita civilmente nonché parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado dello stesso che causino il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività assicurata;
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono Servizi Ordinari affidati dall'Assicurato in appalto o somministrazione o svolti in forma consortile;
- personale di altre imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari;
- di agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- di lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni.

Qualifica di terzi

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti limitazioni ed esclusioni**.

Ci sono limiti di copertura

Per i seguenti soggetti:

- Addetti dell'Assicurato e i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) nonché collaboratori autonomi e prestatori d'opera (ad eccezione dei collaboratori e prestatori indicati nel comma successivo);
- personale di altre imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;

la garanzia opera nei termini dell'art. 1.3 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro".

Per i seguenti soggetti:

- prestatori d'opera intellettuale iscritti ad un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- personale di altre imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (che non sono legali rappresentanti) nonché i partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- persone che partecipino occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili, ecc.);

la garanzia opera per i Danni Corporali con una Franchigia di euro 3.000,00 per ogni soggetto infortunato e a condizione che, se tenuti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, siano in regola con essa al momento del sinistro. Per danni a cose e veicoli di questi soggetti la garanzia opera con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti per i Clienti che non alloggiano.

Che cosa non è assicurato

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salvo che rientrino nelle categorie sopra disciplinate;**
- quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**



- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore se è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) le società le quali - rispetto all'Assicurato se non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Luoghi di svolgimento delle attività assicurate

La garanzia opera per le attività svolte presso la/e ubicazione/i indicata/e nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi serventi in via accessoria la struttura ricettiva assicurata **purché distanti non oltre 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La garanzia opera anche al di fuori delle ubicazioni sopra citate **esclusivamente nei seguenti casi**:

- consegne a domicilio di prodotti della ristorazione;
- servizi di catering;
- per attività previste nel paragrafo "Committenza di attività esterne – Organizzazione di servizi navetta";
- per attività previste nella garanzia opzionale "Stabilimenti balneari";
- per attività amministrative svolte presso uffici e trattative svolte presso fornitori o clienti nonché per missioni dei dipendenti in genere;
- per lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile come definito ai sensi di legge (L. 81/2017 e successive modifiche), **con esclusione di ogni attività non rientrante nell'esecuzione delle mansioni lavorative**;
- per operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita nonché di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) nonché per operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- per la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei; la garanzia opera **esclusivamente per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi** e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- per l'affissione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque nel territorio nazionale;
- per l'organizzazione/partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nonché a convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- per organizzazione di gite e attività ricreative per il personale dipendente;

Nei casi suddetti è compreso l'uso di biciclette e monopattini, anche elettrici, da parte degli Addetti per lavoro e/o servizio.

Come opera il massimale per sinistro?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro di euro 1.000.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 750.000 verranno risarciti euro 750.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 1.250.000 verranno risarciti euro 1.000.000.

Come opera il massimale per anno?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro e per anno di euro 1.000.000.

A fronte di due sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro) nell'arco dello stesso anno assicurativo, uno con danni per euro 300.000 e uno con danni per euro 500.000 verranno risarciti euro 300.000 per il primo sinistro e euro 500.000 per il secondo sinistro.

Se invece il primo sinistro comporta danni per euro 300.000 e il secondo danni per euro 800.000 il risarcimento verrà plafonato a euro 1.000.000 totali: per esempio verranno risarciti euro 300.000 per il primo e euro 700.000 per il secondo.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

Danni a Cose dei Clienti

La garanzia opera per i danni a Cose dei Clienti, consegnate e non consegnate, per sottrazione, distruzione e deterioramento¹.

Cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni da incendio, esplosione e/o scoppio.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la opzione "Esclusione danni di furto" la garanzia non opera per i danni da furto e sottrazione in genere.



Ci sono limiti di copertura

a) Per ciascun Cliente che alloggia la garanzia opera:

- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato in Scheda riepilogativa;
- previa deduzione di una franchigia assoluta di importo indicato in Scheda riepilogativa; alla voce "Limite danni a Cose per Cliente".

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia:

- i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente,
- gli ospiti che condividono la medesima camera sono considerati un unico cliente.

Inoltre in relazione a:

- i "Preziosi" non consegnati all'Assicurato la garanzia opera fino a concorrenza del 50% del Limite danni a Cose per Cliente previsto e ferma l'applicazione della franchigia assoluta prevista;
- i "Preziosi" consegnati e per i "Valori" e le carte di credito la garanzia non opera.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Estensione copertura Danni a Cose dei clienti - Preziosi e Valori" in relazione a:

- i "Preziosi", "Valori" e le carte di credito non consegnati all'Assicurato la garanzia opera fino a concorrenza del 100% del Limite danni a Cose per Cliente previsto con uno scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia indicata in Scheda riepilogativa alla voce "Limite danni a Cose per Cliente";
- i "Preziosi" e per i "Valori" e le carte di credito consegnati all'Assicurato la garanzia non opera.

b) Per ciascun Cliente che non alloggia la garanzia opera:

- fino a concorrenza del 50% del limite di indennizzo indicato in Scheda riepilogativa;
- previa deduzione di una franchigia assoluta di importo indicato in Scheda riepilogativa; alla voce "Limite danni a Cose per Cliente".

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

In relazione a "Preziosi", "Valori" e carte di credito la garanzia non opera.

L'importo indicato in polizza alla voce "Massimale cose" rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per la presente garanzia per ogni anno assicurativo. Se detto importo è superiore a euro 500.000,00 il limite massimo di risarcimento per i danni da furto è comunque costituito da questo secondo importo. Tale limite massimo viene ridotto a euro 100.000,00 per i danni da furto di Valori e carte di credito. In caso di impianti sportivi e centri di benessere con accesso aperto a Clienti che non alloggiano per i danni da furto e sottrazione in genere delle cose portate nell'ambito di detti impianti tale limite massimo si intende ulteriormente ridotto a euro 25.000,00. Detto limite opera sia per Clienti che alloggiano sia per i Clienti che non alloggiano.

La garanzia opera inoltre per la responsabilità derivante dalla committenza della spedizione dei bagagli dei Clienti che alloggiano al domicilio degli stessi al termine del soggiorno. Per tale rischio la garanzia opera fino a concorrenza del limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro (fermo il Limite danni a Cose per Cliente danneggiato se inferiore) e di euro 10.000,00 per anno assicurativo. Questa garanzia non opera per "Preziosi", "Valori" e carte di credito.

Danni a veicoli

La garanzia opera per i danni ai veicoli (comprese le biciclette e i monopattini), natanti e aeromobili di Clienti, prestatori di lavoro e terzi in generale, anche sotto carico e scarico, che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengono danneggiati in conseguenza di tale attività, **ferma l'esclusione dei rischi da circolazione, navigazione e volo.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo, natante o aeromobile danneggiato è pattuita una Franchigia assoluta di euro 300,00.

In relazione all'attività di rifornimento di carburante o energia elettrica sono compresi:

- i danni materiali ai veicoli a motore sotto rifornimento, **restano comunque esclusi i danni conseguenti a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);**
- i danni materiali da errata fornitura di carburante (**esclusa la fornitura di additivi**) al veicolo, se l'erogazione viene effettuata da Addetti dell'Assicurato.

In relazione all'attività di lavaggio automatico sono compresi esclusivamente i danni materiali, a autoveicoli, causati da malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio **se è in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo è stato effettuato non oltre dodici mesi prima della data di accadimento del danno; sono comunque esclusi i danni da bagnamento.**



Per ciascuna delle tre fattispecie sopra indicate, come pure per operazioni di spostamento dei veicoli con motore acceso, la garanzia opera con una Franchigia assoluta di euro 500,00 per veicolo danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00.

Che cosa non è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare la garanzia non opera per i danni:

- da mancato uso;
- alle cose che si trovano sui veicoli, natanti e aeromobili o al loro interno;
- da incendio, esplosione e/o scoppio;
- da furto e sottrazione in genere.

Danni a cose in consegna (diverse dalle Cose dei Clienti)

La garanzia comprende il risarcimento dei **solì danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la garanzia non opera per i danni a:

- Cose dei Clienti e veicoli, natanti o aeromobili per le quali vale quanto sopra disciplinato;
- beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- cose che sono state, sono o devono essere oggetto dell'attività assicurata e/o trasportate.

Ci sono limiti di copertura

La copertura viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per Sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 25.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi

La garanzia opera per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Per questi danni la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Danni da cose vendute – Ristorazione – Smercio

La garanzia opera per i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non siano prodotte o lavorate dall'Assicurato**.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato) e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente;
- i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Come opera la copertura

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- per la prima volta durante il periodo di efficacia del presente contratto per danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia;
- in relazione a danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna del prodotto.

Il massimale per Sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Per i danni a Cose dei Clienti la garanzia opera nei termini di cui allo specifico paragrafo.

Sono equiparati a Clienti che non alloggiano i soggetti che fruiscono di servizi dell'Assicurato al di fuori della struttura ricettiva.



In caso di nuova polizza che sostituisce **senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga copertura disciplinata con lo stesso regime di validità temporale**, la garanzia opera **secondo le norme contrattuali della nuova Polizza ed entro i limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.

La garanzia, opera nell'ambito dei medesimi limiti di copertura, anche per i danni causati da cose prodotte o lavorate dall'Assicurato e dunque, per queste ultime, anche i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera se le cose prodotte o lavorate dall'Assicurato:

- sono dallo stesso vendute e/o somministrate direttamente a consumatori finali;
- sono somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;
- sono somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.

Danni da trattamenti alla persona

In relazione a servizi di acconciatore o di trattamenti alla persona (estetici, massaggi, termali ecc.) la garanzia opera **limitatamente ai soli danni corporali o morte conseguenti a prestazioni o trattamenti effettuati durante il periodo di efficacia della garanzia e che si manifestino entro 60 giorni dalla prestazione o trattamento stesso**.

Come opera la copertura

L'efficacia della garanzia è in ogni caso subordinata al possesso, da parte del preposto e/o delle persone addette ai servizi, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta ed alla condizione che le attività ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.

Come opera la garanzia in “regime di richiesta di risarcimento – claims made”?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia non è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Cosa succede alle garanzie in “regime di richiesta di risarcimento – claims made” in caso di sostituzione di polizza?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con uguale garanzia e massimale
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con stessa garanzia e massimale più elevato
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa ma opera il massimale in essere quando è stato venduto il prodotto.



Danni da beni ceduti a noleggio

In relazione al noleggio di beni la garanzia opera limitatamente ai danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verifichino durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, in corso di efficacia della garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre se dall'evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati:
 - fino a concorrenza del 50% del limite di indennizzo indicato in Scheda riepilogativa;
 - previa deduzione di una franchigia assoluta di importo indicato in Scheda riepilogativa; alla voce "Limite danni a Cose per Cliente".
 - sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività;
 - il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso di Generali Italia per ciascuna annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare la garanzia non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

Danni da conduzione di fabbricati e relative pertinenze

In relazione ai danni derivanti dalla conduzione e/o proprietà di fabbricati e relative pertinenze la garanzia opera con i seguenti limiti.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a terzi conseguenti a spargimento di acqua o rigurgito di fogna viene applicata una Franchigia di euro 200,00 per Sinistro.

Per i danni a Cose dei Clienti e a veicoli, natanti e aeromobili la garanzia opera nei termini di cui allo specifico paragrafo.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente copertura non opera:

- danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Opzione "Esclusione RC proprietà degli immobili" la garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà.

In ogni caso la garanzia non opera per la responsabilità derivante dalla proprietà di immobili diversi dai fabbricati ove si svolge l'attività assicurata.

La garanzia si estende alle aree di pertinenza dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente copertura non opera per:

- la responsabilità derivante da insufficiente segnaletica stradale;
- la responsabilità derivante da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dall'area di circolazione;
- i danni ai veicoli causati da inondazione o allagamento;
- i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

In presenza di piscine sono esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di trampolini, scivoli e piattaforme per i tuffi.

In presenza di gonfiabili sono esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 4 metri.

Danni da inquinamento accidentale

La garanzia opera per i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale.**



Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata:

- con applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da animali - Danni agli animali

In relazione alla presenza di animali, anche portati dai Clienti, la garanzia opera esclusivamente per i danni causati da animali domestici, compresi i cavalli.

Ci sono limiti di copertura

In relazione alla conduzione di maneggi:

- per coloro che montano a cavallo, la garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi e gravissime ex art. 583 c.p. con esclusione dei danni a cose;
- per danni ai cavalli la garanzia opera fino a concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e euro 25.000,00 per anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per cavallo danneggiato.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:

- per infortunio del cavallo occorso durante la fase di equitazione;
- per contagio del cavallo;
- per danni subiti dal cliente proprietario del cavallo per il mancato uso dello stesso;
- per danni da incendio, esplosione e scoppio né da furto e sottrazione in genere.

Danni da incendio - Danni a cose nell'ambito dei lavori

La garanzia opera per i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori e per i danni da incendio, esplosione, scoppio anche di cose, diverse da veicoli a motore, detenute dall'Assicurato limitatamente alle attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e da depositi serventi in via accessoria la struttura ricettiva assicurato **purché distanti non oltre 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

In relazione:

- ai danni materiali da incendio, esplosione, scoppio da qualunque causa originati ed ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, si applica uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 250,00, fermi gli ulteriori specifici limiti di indennizzo e il limite massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo, mentre
- ai restanti danni materiali si applica una Franchigia di euro 250,00 per Sinistro, fermi gli eventuali specifici limiti massimi di indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno (per es. Danni a cose dei Clienti).



Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 sono pagati euro 25.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000-euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 sono pagati euro 4.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 sono pagati euro 9.500 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla è pagato poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

La garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, se detti carrelli effettuano su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti **alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia** (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni).

In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante

Che cosa non è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori se tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi posseduti in leasing, salvo il caso in cui essi costituiscano un fringe benefit per il dipendente e vengano dallo stesso utilizzati sia per lavoro sia nel tempo libero. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi le persone che non si trovino con il conducente nei rapporti di cui all'Art.1.1 paragrafo "Qualifica di terzi" lett. b).

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni Sinistro.

Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato se ne derivano Danni Materiali e Danni Corporali.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti, diverse da Dati informatici la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:

- **per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,**



- per il valore intrinseco dei Dati informatici,
- per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,
- danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti, diverse da Dati informatici la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione di quanto questi è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL è tenuto ad erogare una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali;

ovunque si verifica l'infortunio purché in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

La garanzia è efficace se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o se, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità deriva da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle lesioni personali di cui al punto b) sono comprese in garanzia solo quelle dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di legge⁴.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore" la garanzia di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 3.000,00/5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.

Che cosa non è assicurato

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Opzione "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", l'intero art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente garanzia sono equiparati agli Addetti agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- a) i lavoratori dell'Assicurato con contratto di prestazione occasionale (a voucher, Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis);
- b) i collaboratori autonomi e prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- c) il personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari nonché agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- d) i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi⁵, in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (se dichiarato servizio di ristorazione).

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende anche i danni a cose e veicoli dei prestatori di lavoro rientranti nell'ambito della presente garanzia con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi per i Clienti che non alloggiano.



Che cosa non è assicurato

Questa copertura non comprende i danni alle cose e ai veicoli impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti

Le garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro;

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante derivante da un Sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

In relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata**.

I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esperite e in particolare per quelle esperite da enti previdenziali quali l'INPS⁶.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende **mai operante**, senza alcuna possibilità di deroga.

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non operano:

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) per i danni derivanti da attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati⁷;

Per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono altresì esclusi i danni:

- f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivano direttamente dalla legge;
- g) derivanti da lavori effettuati dall'Assicurato o per suo conto all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti se sono condotti od azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o comunque se non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- i) derivante da Atto Cyber;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) causati da animali diversi dagli animali domestici e dai cavalli;
- l) dall'organizzazione di manifestazioni, gare e competizioni sportive in genere.



Ci sono limiti di copertura?



Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, **salvo** che sia prevista una **espressa deroga** nell'ambito della **Garanzia Base** oppure nell'ambito di **Garanzie Opzionali**.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non opera per danni:

- a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi;
- b) cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo;
- d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
- e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
- h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- i) a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- j) derivante da Incidente Cyber
- k) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- m) derivanti dallo svolgimento di attività medico - infermieristica.

Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi opera, a termini di contratto, per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi.

In ogni caso i danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera sono liquidati con applicazione di una Franchigia assoluta (o minimo di Scoperto) di euro 1.000,00 per Sinistro, salvi più elevati limiti di indennizzo previsti.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è operante, a termini di contratto, in tutto il mondo.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara per ciascuna ubicazione il numero di posti letto previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie. Se indicato anche il numero di piazzole, si considera che una piazzola sia equivalente a tre posti letto ai fini del calcolo del numero di posti letto e del premio.



Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10 %. Se il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, risultante dalla Scheda Riepilogativa è inferiore a 20 unità il limite di tolleranza viene comunque conteggiato a partire da 20 unità.

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Come si determina il numero di posti letto in presenza di piazzole?

Esempio

Un campeggio ha:

- Posti letto: 50
- Piazzole: 100

Determinazione del Numero di Posti Letto: $50 + 100 \times 3 = 350$

Cosa succede in caso di variazione del numero di posti letto totale?

Esempio 1

- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto effettivo: 360

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto effettivo: 400

La garanzia è operante ma il pagamento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 350 e il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 400:

- Premio per Numero di Posti Letto pari a 350: euro 1.000
- Premio per Numero di Posti Letto pari a 400: euro 1.100
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/11 (euro 1.000 / euro 1.100)
- Pagamento dovuto ridotto di 1/11

Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato in base a **elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale sulla base:

- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.

Che obblighi ho

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.



Quando comincia la copertura e quando finisce?



Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

RC malattie professionali

Ad integrazione della garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro di cui all'art. 1.3 Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

Sono esclusi i lavoratori che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL.

Come opera la copertura

La garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante l'efficacia del contratto medesimo. Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente Garanzia se antecedente. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a dodici mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza stipulata sempre con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale:

- alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita;
- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Rimangono fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata fino a concorrenza del Massimale per Prestatore di Lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione o, se inferiore, del limite massimo di euro 500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per tutta la durata del presente contratto.

In caso di esaurimento di quest'ultimo massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera:

- per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;



- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la denuncia dei sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Stabilimenti balneari

Ad integrazione dell'Art. 1.1 (Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale) la garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla conduzione di uno stabilimento balneare annesso alla struttura ricettiva con accesso riservato / non riservato ai soli Clienti che alloggiano e con numero di ombrelloni non superiore a 1,5 volte il numero di posti letto.

E' compreso anche il noleggio di natanti a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,5 metri.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni accaduti a cose situate nell'ambito dello stabilimento balneare si conviene che la garanzia opera:

- fino a concorrenza del 50% del limite di indennizzo indicato in Scheda riepilogativa;
- previa deduzione di una franchigia assoluta di euro 500,00 o eventualmente del maggior importo di franchigia indicato in Scheda riepilogativa;

alla voce "Limite danni a Cose per Cliente", nonché

- fino a concorrenza di euro 25.000,00 per anno assicurativo per i danni da furto e sottrazione in genere.

Detti limiti operano sia per Clienti che alloggiano sia per i Clienti che non alloggiano.

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia:

- i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente,
- gli ospiti che condividono il medesimo ombrellone sono considerati un unico cliente.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per "Preziosi", "Valori" e carte di credito.

Sono esclusi i danni derivanti da sport subacquei, motonautici, di arrampicata e di volo.

Organizzazione diretta di attività esterne (standard)

Ad integrazione dell'Art. 1.1 (Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale), la garanzia comprende la responsabilità imputabile all'Assicurato per l'organizzazione di:

- visite presso città, musei, siti naturalistici, aziende agricole o artigiane;
- escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, fermo il limite massimo di impiego di 10 cavalli;
- itinerari enogastronomici;
- corsi o lezioni relativi a discipline sportive;

erogate/i da Addetti dell'Assicurato e riservate/i esclusivamente a Clienti che alloggiano.

Come opera la copertura

La copertura opera se i percorsi sono localizzati nell'ambito della regione di ubicazione della struttura ricettiva o nell'ambito di regione limitrofa.

Se per la conduzione dell'attività sono richieste specifiche abilitazioni la garanzia opera solo se gli Addetti incaricati ne sono in possesso. In tal caso la garanzia comprende anche la responsabilità personale della guida o istruttore per errori professionali sempreché ne derivino danni corporali o materiali.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di iniziative esterne all'ubicazione diverse da quelle menzionate sopra.

Resta in ogni caso esclusa la responsabilità derivante:

- dalla circolazione di veicoli o imbarcazioni a motore o di aeromobili;
- dall'esercizio della caccia;
- dalla pratica di sport subacquei, motonautici, di arrampicata, accesso a ghiacciai e percorsi ferrati nonché di volo;
- dalla custodia di "Preziosi", "Valori" e carte di credito.

Ci sono limiti di copertura



Per i danni corporali la garanzia opera limitatamente ai casi di morte e lesioni gravi o gravissime (art. 583 C.P.).

Per i danni materiali la garanzia opera con la franchigia e i limiti di indennizzo previsti per i danni alle cose dei clienti.

Noleggio non standard

Ad integrazione dell'Art. 1.1 (Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale) la garanzia comprende la responsabilità derivante dal noleggio di:

PROVA

PROVA2

in quanto riservata ai soli Clienti che alloggiano, **ferme le limitazioni previste per tali rischi.**

RC Attività non standard

Ad integrazione dell'Art. 1.1 (Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale) la garanzia comprende la responsabilità derivante dall'organizzazione delle seguenti attività:

PROVA

PROVA2

se sono riservate ai soli Clienti che alloggiano, **ferme le limitazioni previste per tali rischi.**

Si richiede che le iniziative siano localizzate nell'ambito della regione di ubicazione della struttura ricettiva o regione limitrofa.

Che cosa non è assicurato

Resta in ogni caso esclusa la responsabilità derivante:

- dalla circolazione di veicoli o natanti a motore o di aeromobili;
- dall'esercizio della caccia.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Anche ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile.

² Ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale

³ Ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale

⁴ Art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38

⁵ D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis.

⁶ Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14

⁷ Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011



IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona - Numero verde: 800.572.572 – Mail: sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa relativamente alla presente Sezione, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.



Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 6.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
- c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato**;
- e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);
 - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - D.Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
- f) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove viene svolta l'attività. Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati e i lavori inerenti a ristrutturazioni, anche fiscalmente agevolate, e installazione di impianti fotovoltaici;
- g) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, comprese le vertenze con le Agenzie di viaggi e Tour Operator in relazione alla sola fornitura di servizi al Contraente; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.

Ci sono limiti di copertura

Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;

- i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per i procedimenti amministrativi e penali.

La garanzia opera con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00 per ogni Sinistro;

- j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa e solo se sussiste regolarità contributiva.

Le sopra citate vertenze di cui alle lettere da c) a j) operano anche se originate da Incidente Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a euro 500,00. Per le vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali di cui alla lett. h) tale valore si intende elevato a euro 1.000,00.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) diritto tributario e fiscale;
- b) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- c) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;
- d) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
- e) svolgimento di ogni attività medico – infermieristica;
- f) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
- g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- h) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- i) derivante da Atto Cyber;
- j) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, solo se l'Assicurato non può portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, salvo che sia prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- b) materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- c) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- d) diritto amministrativo;
- e) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
- f) pretese e vertenze di lavoro;
- g) procedure arbitrali.
- h) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- i) circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche, se:
 - la guida avviene in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); in tali casi la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; tale esclusione opera solo per il conducente del mezzo;
- j) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:



- in caso di dolo dell'Assicurato,
- se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro

k) Incidente Cyber.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si siano verificati e le cui vertenze siano processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art. 1.2 lett.e) Vertenze contrattuali con i Clienti.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara per ciascuna ubicazione il numero di posti letto previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie. Se indicato anche il numero di piazzole, si considera che una piazzola sia equivalente a tre posti letto ai fini del calcolo del numero di posti letto e del premio.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile solo se la variazione risulta non superiore al 10 %. Se il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, risultante dalla Scheda Riepilogativa è inferiore a 20 unità il limite di tolleranza viene comunque conteggiato a partire da 20 unità.

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Cosa succede in caso di variazione del numero di posti letto totale?

Esempio 1

- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto totale effettivo: 360

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto totale effettivo: 400

La garanzia è operante ma il pagamento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 350 e il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 400:

- Premio per Numero di Posti Letto pari a 350: euro 1.000
- Premio per Numero di Posti Letto pari a 400: euro 1.100
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/11 (euro 1.000 / euro 1.100)
- Pagamento dovuto ridotto di 1/11.



Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato in base a **elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale sulla base:

- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.

Che obblighi ho

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia** e precisamente:

a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**

b) dalle ore 24 del **giorno** di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze **entro sei mesi** dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), se il presente contratto ne sostituisce un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.

Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Fallimento) ovvero se il titolare o il legale rappresentante della stessa è stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 Codice Civile.



Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola con il pagamento dei premi e che offre copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e sono stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Vertenze contrattuali con Clienti solo fase stragiudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale, entro il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.

Se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Vertenze contrattuali con Clienti con fase giudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

- a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di 2 denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
- b) per la fase giudiziale, entro il limite di 1 denuncia per anno assicurativo, e sempreché successiva ad una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, solo se il ricorso all'arbitrato è previsto nel contratto stipulato con il Cliente, permanendo perciò l'esclusione dall'Assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.

Si precisa che qualora nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultino situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Vertenze dei Clienti su mezzi a noleggio non a motore

La presente Garanzia Opzionale riguarda la tutela dei diritti dei Clienti che alloggiano in relazione alla guida di: biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche - della struttura ricettiva e ceduti a noleggio ai clienti stessi.

La garanzia opera quando i Clienti che alloggiano:

- a) sono sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589bis/590 bis del Codice Penale). La garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.



In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese legali garantite. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

- b) subiscono danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- c) devono presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) devono presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
- e) devono presentare opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria davanti all'Autorità competente, solo in conseguenza diretta di un incidente stradale.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.

La disattivazione della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e il mantenimento della Garanzia Protezione Legale, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del premio della Garanzia Protezione Legale a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le garanzie.**



Che obblighi ho?

Art. 1.2 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**, quali il libro unico del lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.



Quando e come devo pagare?

Art. 1.3 Regolazione del premio

Il premio relativo alle Garanzie di cui al presente Modulo si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale e dell'art. 5.1 "Conteggio del premio regolabile" delle Condizioni Specifiche di Garanzia e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata della Garanzia, il Contraente deve comunicare all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia i dati necessari per il conteggio del premio di regolazione e cioè l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" desumibile, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione di Generali Italia. Trascorso tale termine, se il Contraente non ha effettuato il pagamento la Garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento o comunque del pagamento della successiva rata anticipata provvisoria.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, Generali Italia provvederà a comunicargli un ulteriore termine non inferiore a 45 giorni, trascorso il quale, se il Contraente non avrà inviato i dati previsti dalla polizza, la Garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del predetto ulteriore termine, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi, o comunque fino al pagamento della successiva rata anticipata provvisoria, salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Generali Italia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



Se, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio supera del 50% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, ai sensi del presente articolo, devono essere fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Disattivazione del Modulo Patrimonio

In caso di premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Patrimonio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Riduzione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In caso di riduzione dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni al di sotto di euro 1.500.000,00 il calcolo del nuovo premio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Come funziona il calcolo del premio di regolazione?

Esempio

- Importo preventivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.000.000
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di premio: euro 3.000 ($3.000.000 \times 0,1\%$)
- Importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.500.000
- Premio a consuntivo: euro 3.500 ($3.500.000 \times 0,1\%$)
- Importo premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di premio): euro 500 ($3.500 - 3.000$)

La Garanzia è operativa se:

- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità o entro l'ulteriore maggior termine comunicato da Generali Italia;
- il premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

La Garanzia resta sospesa se:

- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è comunicato oltre lo specifico termine comunicato da Generali Italia successivamente alla scadenza dell'annualità e del primo termine di 60 giorni;
- il pagamento del premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'Art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del "Modulo Generale";
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per la garanzia di:

- Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;
- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia soltanto degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo alla richiesta di accertamento della responsabilità civile.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ci sono limiti di copertura

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:

- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:

- danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:

- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:



1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800.572.572 (**attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**), in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**



- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione (come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

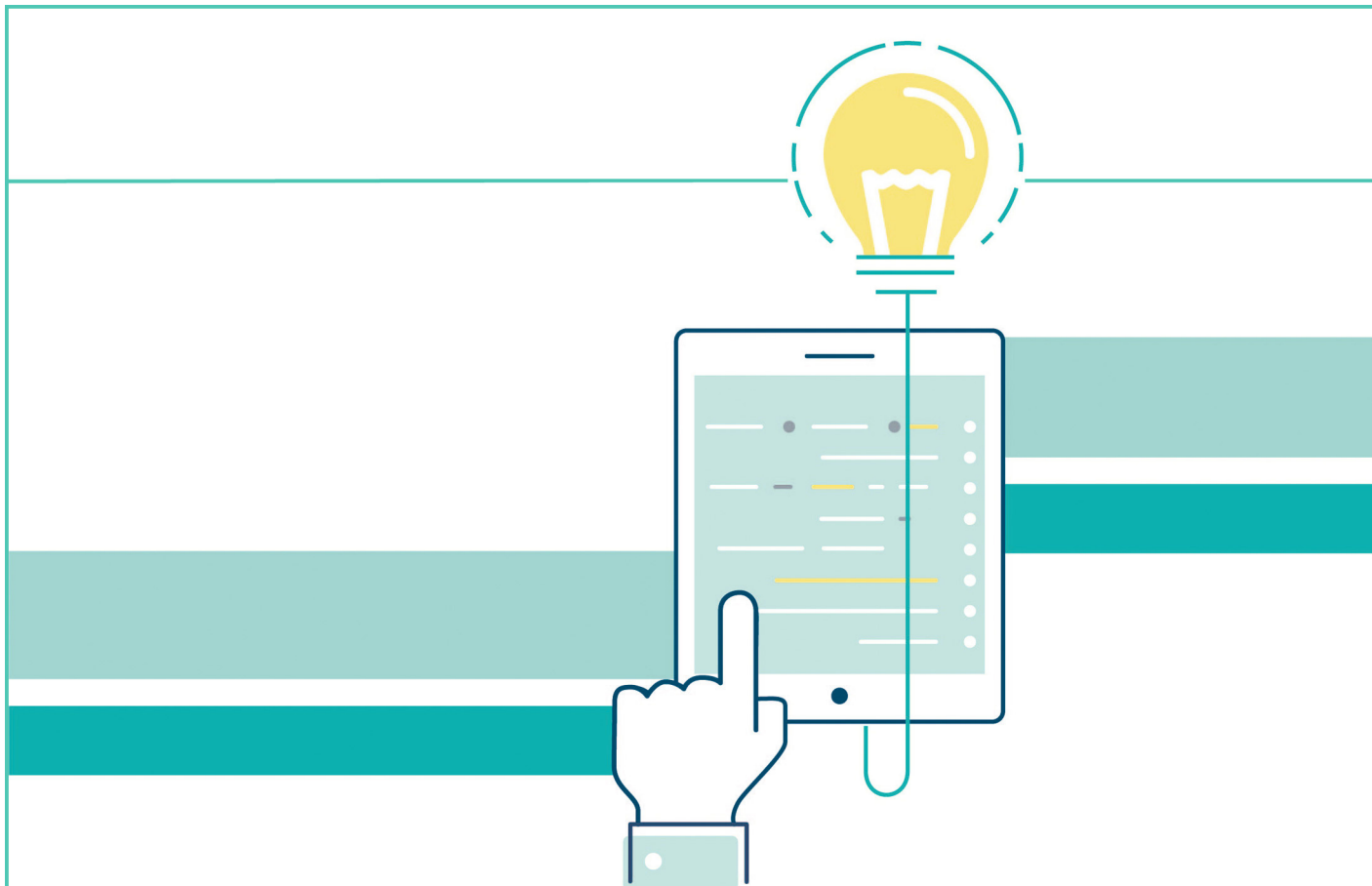
Il "massimale Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.





PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	PAG.
STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	5
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	5
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale	5
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica	9
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	16
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti	17
Art. 1.5 Rivalse	17
 Che cosa NON è assicurato?	17
Art. 2.1 Esclusioni	17
 Ci sono limiti di copertura?	17
Art. 3.1 Limiti di copertura	17
 Dove vale la copertura?	18
Art. 4.1 Validità territoriale	18
 Quando e come devo pagare?	18

Art. 5.1 Calcolo del premio	18
Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile	19
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	19
Art. 6.1 Operatività della garanzia	19
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	20
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	20
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	22
Scheda Riepilogativa	22
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE	23
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	23
Art. 1.1 Spese assicurate	23
Art. 1.2 Vertenze assicurate	24
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	25
Art. 2.1 Esclusioni	25
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	25
Art. 3.1 Limiti di copertura	25
 <i>Dove vale la copertura?</i>	26
Art. 4.1 Validità territoriale	26
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	26
Art. 5.1 Calcolo del premio	26
Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile	26
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	27
Art. 6.1 Operatività della garanzia	27
Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	28
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	28
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	28
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	29
Scheda Riepilogativa	29
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	30
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	30
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	30
 <i>Che obblighi ho?</i>	30
Art. 1.2 Verifiche e controlli	30
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	30
Art. 1.3 Regolazione del premio	30

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	32
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	32
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	32
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	32
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	32
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	32
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	32
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	32
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE	33
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	33
Art. 1.1 Denuncia della vertenza	33
Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza	34
Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato	34
Art. 1.4 Termini di liquidazione	35
Art. 1.5 Esonero di responsabilità	35
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	35
Art. 1.7 Recupero di somme	35
Art. 1.8 Limiti di indennizzo	35



PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione dell'Attività - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai locali e al contenuto per incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, straordinari, catastrofici o agli impianti. In particolare puoi coprire anche i danni al tuo arredamento e ai beni dei clienti fino alle particolarità della tua attività come ad esempio l'attrezzatura balneare o gli alberi dei tuoi parchi
- IN GUARDIA, la protezione furto e rapina per la tua struttura e per i beni dei tuoi clienti.



Scopri la Protezione dell'attività di Active Impresa TURISMO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione dell'Attività - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai locali per incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, straordinari, catastrofali o agli impianti.
- IN SOLIDITÀ verso Terzi, per proteggerti in qualità di proprietario degli immobili.



Scopri la Protezione dell'attività di Active Impresa TURISMO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Protezione Attività"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione dei danni ai beni delle imprese ricettive del settore turismo.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI Possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche beni e veicoli dei clienti) che derivano da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
 - ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
 - ✓ le somme che l'azienda risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni del Contraente.
- Inoltre attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da ulteriori rischi:
- ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
 - ✓ eventi atmosferici (anche per beni all'aperto);
 - ✓ sovraccarico neve sui tetti;
 - ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
 - ✓ traboccamento d'acqua per occlusione, rigurgito delle fognature;
 - ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;
 - ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
 - ✓ terremoto;
 - ✓ alluvione e inondazione;
 - ✓ allagamento e bombe d'acqua.

Inoltre è possibile attivare specifiche coperture per:

- ✓ lastre;
- ✓ alberi di alto fusto;
- ✓ merci in refrigerazione;
- ✓ beni trasportati.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Sono assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche beni e veicoli dei clienti) a seguito di asportazione o danneggiamento degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati.
- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato che costituiscono i locali che contengono le cose assicurate;
- ✓ le spese per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
- ✓ le spese, sostenute dopo un sinistro, per rafforzare o installare impianti di prevenzione e mezzi di chiusura.



Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine.

Per l'hardware e le apparecchiature elettroniche la garanzia non opera per correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna – assicurabili con la Garanzia Macchine Elettroniche nell'ambito del Modulo Protezione Digitale.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Le principali esclusioni sono relative a sottrazioni:

- ✗ che si verificano in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ che si verificano in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ che si verificano in occasione di confische e requisizioni;
- ✗ che si verificano in occasione di incendio, esplosione e scoppio;
- ✗ che si verificano in occasione di mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
- ✗ determinate o agevolate con dolo o colpa grave dall'Assicurato o di persone che occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali con questi comunicanti o di incaricati della sorveglianza;
- ✗ che si verificano in occasione di chiusura al pubblico per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito).

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono previste limitazioni di copertura:

- ! in relazione a ciascuna garanzia opzionale;
- ! per i danni alle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ! per i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito.

Sono inoltre previsti:

- ! caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati;

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Sono previste limitazioni di copertura in relazione a ciascuna garanzia opzionale

Sono inoltre previste:

- ! caratteristiche costruttive per il fabbricato che contiene i beni assicurati;
- ! caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali che contengono i beni assicurati.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Garanzia Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua - attivabili nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile dell'Immobile

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Protezione Attività"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 0133550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione dei danni a immobili di cui il Contraente sia proprietario e date in locazione a imprese del settore turismo.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza) che derivano da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che il proprietario sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
- ✓ le somme che il proprietario risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.

Inoltre attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da:

- ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico neve sui tetti;
- ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
- ✓ traboccamento d'acqua per occlusione, rigurgito delle fognature;
- ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;
- ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ terremoto;
- ✓ alluvione e inondazione;
- ✓ allagamento e bombe d'acqua.

Inoltre è possibile attivare specifiche coperture per:

- ✓ lastre;
- ✓ alberi di alto fusto.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Può essere assicurata la:

- ✓ responsabilità civile del proprietario per danni materiali e/o danni corporali causati dal fabbricato assicurato a terzi, compreso il conduttore.

La Garanzia Responsabilità civile dell'immobile può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Incendio e altri eventi.



Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o radiazioni;
- ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ da lavori svolti all'interno di ambienti confinati;
- ✗ a cose trasportate, rimorchiate, sollevate;
- ✗ da circolazione;
- ✗ da furto;
- ✗ a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
- ✗ a cose in consegna o custodia;
- ✗ da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità del fabbricato;
- ✗ da impiego di impianti da persona non abilitata;
- ✗ responsabilità volontariamente assunte;
- ✗ attività svolte da coloro che occupano il fabbricato;
- ✗ da mancato uso;
- ✗ a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno;
- ✗ atto o incidente cyber.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate. Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono previste limitazioni di copertura:

- in relazione a ciascuna garanzia opzionale;
- per i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito.

Sono inoltre previste le caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati;

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ IMMOBILI

Sono previste limitazioni di copertura in relazione a:

- danni da committenza lavori;
- danni a coloro che occupano i locali;
- danni a cose.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Garanzia Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente.

Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua - attivabili nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Attività

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in due Garanzie:

- Incendio e altri eventi
- Furto

attivabili a scelta del Contraente.

Costituiscono opzioni con riduzione di premio comuni a entrambe le Garanzie:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare insieme le Garanzie "Incendio e altri eventi" e "Furto" oppure la possibilità di attivare una delle due Garanzie del presente Modulo insieme alla Garanzia Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Modulo Protezione del Patrimonio ottenendo una riduzione di premio del 10%;
- la possibilità di attivare entrambe le Garanzie del presente Modulo insieme alla Garanzia Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Modulo Protezione del Patrimonio ottenendo una riduzione di premio del 15%.

Il premio relativo alle coperture Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua non è soggetto a sconto.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.

In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro

Aumenta i limiti di indennizzo delle spese di ricollocamento di beni necessarie a seguito di sinistro e delle spese di smaltimento dei residui del sinistro.

Eventi atmosferici	Estende la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti. E' possibile coprire anche i beni e i veicoli dei clienti.
Estensione degli eventi atmosferici ai beni all'aperto	Comprende anche verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico nella copertura degli eventi atmosferici. Non comprende beni e veicoli dei clienti.
Estensione degli eventi atmosferici a giardini e parchi	Comprende anche gli alberi di alto fusto nella copertura degli eventi atmosferici.
Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari, grandine sui fragili	• Estende la copertura Eventi atmosferici agli impianti fotovoltaici e solari termici; • Copre i danni da grandine a serramenti, lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Estende la copertura Eventi atmosferici ai fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali incombustibili. E' possibile coprire anche i bungalows e le case mobili o in legno aperti su uno o più lati.
Sovraccarico neve	Copre i danni che derivano dal crollo totale o parziale di fabbricati, bungalows e le case mobili o in legno causato da sovraccarico di neve sul tetto.
Sovraccarico neve estesa	Estende la copertura Sovraccarico neve al crollo di Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici, alla rottura di grondaie, antenne e camini.
Eventi sociopolitici	Copre la copertura ai danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Acqua condotta	Copre i danni causati da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti che derivano dalla rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. E' possibile coprire anche i beni e i veicoli dei clienti.
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, nonché le spese sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Perdite occulte d'acqua	Copre il maggiore importo fatturato dall'azienda che eroga il servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua fornita derivante da perdite occulte, che conseguono a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre i danni da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua	Copre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	Copre le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni ai beni assicurati.
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas	In caso di dispersione di gas accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di gas, nonché le spese sostenute a tale scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Fenomeno elettrico	Copre i danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna, compresa l'azione del fulmine.
Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico	Copre le spese di restauro di elementi architettonici e decorativi di pregio.
Terremoto	Copre i danni causati da terremoto se l'Immobile si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti (*).
Alluvione e Inondazione	Copre i danni causati da alluvione e inondazione (*).
Danni da Allagamento e Bombe d'acqua	Copre i danni causati da acqua accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o all'esterno, anche se causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale e dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (*).

(*) E' possibile coprire anche i beni e i veicoli dei clienti.

IN GUARDIA - FURTO

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Assicurazione integrativa furto e rapina su portavalori	Innalza il limite di copertura per furto e rapina di valori commessi sulla persona del portavalori.
Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro	Viene reintegrata automaticamente la somma assicurata in caso di sinistro.
Estensione furto contenuto trasportato	Copre i danni a beni della struttura ricettiva o dalla stessa acquistati o commercializzati, durante il trasporto su veicoli dell'Assicurato e condotti dallo stesso o dai suoi addetti.



Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare: - la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; - la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza. - la garanzia Perdita di affitti non opera in caso di Malattie pandemiche o epidemiche.
-----------------------	---

IN GUARDIA - FURTO

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite Immobile, Bungalows, Case mobili o in legno, Lastre esterne, Rischio locativo, Ricorso terzi, Contenuto, Cose dei clienti (limite per cliente), Veicoli dei clienti (limite per veicolo e per anno e per tutti i clienti), Giardini e parchi, Merci in refrigerazione, se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza. Per taluni beni (es. valori, archivi, oggetti personali) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita. La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti: - Art. 1.2 - Lastre su strutture all'esterno: franchigia €100,00 - Art. 1.2 - Merci in refrigerazione - Guasti accidentali: scoperto 20% minimo € 250,00 - Art. 1.2 - Contenuto trasportato: franchigia €200,00 - Art. 7.1 - Eventi atmosferici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00) - Art. 7.1 - Eventi atmosferici su beni all'aperto: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 300,00/500,00) - Art. 7.1 - Eventi atmosferici su alberi: franchigia (€ 1.000,00/2.000,00/3.000,00) - Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Immobili aperti su uno o più lati: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00) - Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00) - Art. 7.1 - Sovraccarico neve: franchigia (€300,00/500,00/700,00)	
---	--

- Art. 7.1 - Eventi sociopolitici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00)
- Art. 7.1 - Acqua condotta: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00/1000,00) – scoperto 10% e minimo di € 500,00 per danni da gelo (elevato a € 1.000,00 per danno durante chiusura temporanea purché entro 7 giorni)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia (€ 200,00/300,00 /500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca senza danno materiale e diretto: franchigia €500,00
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita del gas: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00) - scoperto 20% in assenza di intervento
- Art. 7.1 - Fenomeno elettrico: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Terremoto: franchigia (1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)
- Art. 7.1 - Terremoto – Difficoltà caratteristiche costruttive del fabbricato: raddoppio o triplicazione franchigia
- Art. 7.1 - Alluvione e inondazione: scoperto 10% con minimo (1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo.

IN GUARDIA - FURTO

Per le partite Contenuto, Cose dei clienti (limite per tutti i clienti), Veicoli dei clienti (limite per tutti i clienti), se assicurate, i relativi limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. valori, archivi, oggetti personali) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 - Furto con uso fraudolento di chiavi o grimaldelli senza evidenti segni di scasso: scoperto 20%
- Art. 1.1 - Furto con scasso di vetrinette: scoperto 25% minimo €50,00
- Art. 1.2 - Furto e rapina su portavalori: scoperto 20%
- Art. 3.2 - Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati presso l'Assicurato: scoperto 20%
- Art. 5.1 - Furto commesso attraverso pareti solai o tetto con caratteristiche diverse da quelle previste: scoperto 20%
- Art. 5.2 - Furto commesso in chioschi (in bioedilizia): scoperto 20%
- Art. 5.3 - Furto in cui si riscontri che le caratteristiche dei mezzi di chiusura sono non conformi: scoperto 20%
- Art. 5.3 - Furto con rimozione di inferriate o serramenti senza forzatura delle relative strutture: scoperto 20%
- Art. 5.3 - Furto con rimozione, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza: scoperto 20%

L'art. 3.2 prevede la possibilità di pattuire uno scoperto frontale che si somma agli scoperti sopra indicati fino ad uno scoperto massimo del 30%.

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Per la Garanzia Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto, all'Autorità giudiziaria o di polizia, entro 24 ore da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per le altre Garanzie, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	Assistenza diretta / in convenzione: Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro con interruzione di esercizio di almeno un giorno, può usufruire dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo Modulo Protezione Attività è rivolto alle imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che hanno il bisogno di tutelare i beni aziendali e in taluni casi anche i beni dei clienti da danneggiamenti causati da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, calamità naturali, furto nonché da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile dell'Immobile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Attività

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in due Garanzie:

- Incendio e altri eventi
- Responsabilità civile proprietà dell'immobile.

Costituisce opzione con riduzione di premio comune a entrambe le Garanzie la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

Il premio relativo alle coperture Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua non può essere sottoposto a sconto.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.
In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.
A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro	Aumenta i limiti di indennizzo delle spese di ricollocamento di beni necessarie a seguito di sinistro e delle spese di smaltimento dei residui del sinistro.
Eventi atmosferici	Estende la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti.
Estensione degli eventi atmosferici ai beni all'aperto	Comprende anche verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico nella copertura degli eventi atmosferici.

Estensione degli eventi atmosferici a giardini e parchi	Comprende anche gli alberi di alto fusto nella copertura degli eventi atmosferici.
Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari, grandine sui fragili	Estende la copertura Eventi atmosferici agli impianti fotovoltaici e solari termici; Copre i danni da grandine a serramenti, lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Estende la copertura Eventi atmosferici ai fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali incombustibili.
Sovraccarico neve	Copre i danni che derivano dal crollo totale o parziale di fabbricati, bungalows e le case mobili o in legno causato da sovraccarico di neve sul tetto.
Sovraccarico neve estesa	Estende la copertura Sovraccarico neve al crollo di Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici, alla rottura di grondaie, antenne e camini.
Eventi sociopolitici	Copre i danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Acqua condotta	Copre i danni causati da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti che derivano dalla rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, nonché le spese sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Perdite occulte d'acqua	Copre il maggiore importo fatturato dall'azienda che eroga il servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua fornita derivante da perdite occulte, che conseguono a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre i danni da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	Copre le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni ai beni assicurati.
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas	In caso di dispersione di gas accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di gas, nonché le spese sostenute a tale scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Fenomeno elettrico	Copre i danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna, compresa l'azione del fulmine.
Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico	Copre le spese di restauro di elementi architettonici e decorativi di pregio.
Terremoto	Copre i danni causati da terremoto se l'immobile si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Alluvione e Inondazione	Copre i danni causati da alluvione e inondazione.
Danni da Allagamento e Bombe d'acqua	Copre i danni causati da acqua accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o all'esterno, anche se causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale e dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare: - la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; - la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza. - la garanzia Perdita di affitti non opera in caso di Malattie pandemiche o epidemiche.
-----------------------	--

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite Immobile, Bungalows, Case mobili o in legno, Lastre esterne, Ricorso terzi, Giardini e parchi, se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. per singola lastra) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.2 - Lastre su strutture all'esterno: franchigia €100,00
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici su beni all'aperto: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici su alberi: franchigia (€ 1.000,00/2.000,00/3.000,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Immobili aperti su uno o più lati: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Sovraccarico neve: franchigia (€300,00/500,00/700,00)
- Art. 7.1 - Eventi sociopolitici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00)
- Art. 7.1 - Acqua condotta: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00/1000,00) – scoperto 10% e minimo di € 500,00 per danni da gelo (elevato a € 1.000,00 per danno durante chiusura temporanea purché entro 7 giorni)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia (€ 200,00/300,00 /500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca senza danno materiale e diretto: franchigia €500,00
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita del gas: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00) - scoperto 20% in assenza di intervento
- Art. 7.1 - Fenomeno elettrico: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Terremoto: franchigia (1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)
- Art. 7.1 - Terremoto – Difficoltà caratteristiche costruttive del fabbricato: raddoppio o triplicazione franchigia
- Art. 7.1 - Alluvione e inondazione: scoperto 10% con minimo (1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo.

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

La Garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Detti massimali sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività e per i danni a coloro che occupano i locali) sono previsti limiti di indennizzo inferiori ai massimali indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Art. 3.1 - Danno differenziale rispetto a quanto liquidato dall'INAIL per infortuni sul lavoro: invalidità permanente non inferiore al 6% (tabella INAIL)
- Art. 3.3 - Danni a cose: franchigia € 150,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Per la Garanzia Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto, all'Autorità giudiziaria o di polizia, entro 24 ore da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per le altre Garanzie, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	Assistenza diretta / in convenzione: Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro con interruzione di esercizio di almeno un giorno, può usufruire dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo Modulo Protezione Attività è rivolto ai proprietari di immobili che vengono ceduti in locazione a imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che hanno il bisogno di tutelare l'immobile da danneggiamenti causati da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, calamità naturali nonché da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofici - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com
--	---

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione dell'Attività è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Turismo contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio ed altri eventi
- In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno se detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale	È la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Armadio corazzato	Mezzo di custodia avente: - pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm; estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere; - movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); riferato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 300 kg.
Attrezzature di Stabilimento balneare	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, natanti a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,5 metri.



Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Bungalows, case mobili o in legno	Case mobili: strutture adibite ad alloggio, compresi fissi e infissi, non ancorate stabilmente al terreno, anche costruite su appositi carrelli che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi area quali ad esempio campeggi o villaggi turistici. Ideate per stazionare per un periodo prolungato, devono avere caratteristiche che ne consentono lo spostamento. Case in legno: casa di legno ad un piano adibite ad alloggio "prefabbricata", compresi fissi e infissi, poggiata su una fondazione a platea in cemento. Bungalows: strutture anche "prefabbricate", compresi fissi e infissi, ad un piano adibite ad alloggio con fondamenta ancorate al terreno anche con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di costruzioni in bioedilizia Sono compresi gli Impianti fissi al servizio delle succitate strutture È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto" e "Immobile-Fabbricato".
Casseforti	Mezzo di custodia avente: - pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); - movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 200 kg.
Casseforti a muro	Mezzo di custodia avente: - pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm; battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso; spessore del battente massiccio non inferiore a 10 mm; - movimento di chiusura: azionante catenacci ad espansione multipla od a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Se il battente è con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione; - dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondazioni a platea in cemento.

Clienti	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contenuto	Mobiliario, arredamento, macchinari, attrezzatura, Macchine elettroniche, Merci e provviste in genere, biancheria, tappeti, oggetti d'arte, quadri e quant'altro inerente all'attività esercitata. Sono comprese le Attrezzature di Stabilimento balneare e le cose oggetto di noleggio. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto, tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme, impianti di frigoconservazione, apparecchiature e impianti di cottura, di lavanderia e stireria, aggiunti dall'Assicurato locatario. Sono esclusi i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. È escluso quanto indicato alle voci: - "Archivi", "Archivi informatici", "Supporti di dati" - "Oggetti Personali", "Preziosi" e "Valori", - Cose dei Clienti, consegnate e non consegnate. - "Veicoli dei Clienti".
Cose dei Clienti	Cose portate dai Clienti consegnate e non consegnate diverse da Veicoli dei clienti.
Cose consegnate	Cose dei Clienti consegnate in custodia all'albergatore.
Cose non consegnate	Cose dei Clienti, non consegnate in custodia all'albergatore, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del Tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.

Elementi architettonici e decorativi di pregio	- Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi; - Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili; - Boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, vetrate artistiche, soffittature a cassettoni decorati o scolpiti; - Elementi architettonici di pregio quali: scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi, Impianti fissi al servizio del fabbricato come pure i parcheggi di pertinenza della Struttura ricettiva destinati a ricovero degli autoveicoli sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati. Fanno parte del Fabbricato anche le altre opere ed installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione quali ad esempio gli impianti sportivi. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto" e "Bungalows Case mobili o in legno".
Impianti fissi al servizio del Fabbricato e Bungalows, case mobili o in legno	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato e di Bungalows, case mobili o in legno : idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.



Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	- i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate Incombustibili.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - le Cose dei Clienti consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.



Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial of Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Oggetti personali	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. Non sono compresi "Preziosi", "Valori" e "Veicoli a motore".
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'Impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
Strutture portanti in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.



Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli dei Clienti	Veicoli a motore portati dai clienti e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.
Vetri stratificati di Sicurezza	Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/antieffrazione" conformi alla norma UNI 356.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **Fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonica**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;purché causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- “Immobile”;
- “Bungalows Case mobili o in legno”;
- “Contenuto”;
- “Cose dei Clienti - Limite per cliente”;
- “Veicoli dei Clienti - Limite per veicolo”

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli uffici amministrativi, magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

La copertura per i Veicoli dei Clienti è operante esclusivamente quando sono posti nelle Autorimesse o nei parcheggi della Struttura ricettiva.



Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati risultano assicurati per rischi previsti dalla presente Garanzia con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che è considerata assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto è operante soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

Generali Italia non paga per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce **"Veicoli dei Clienti – limite per anno e per tutti i Clienti"**.

Le somme assicurate per le Partite Contenuto, Cose dei Clienti e Veicoli dei Clienti sono riferite sia all'ubicazione in cui sono indicate le Partite stesse sia all'ubicazione identificata come struttura ricettiva ausiliaria con medesimo indirizzo come indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, se è assicurata la Partita **"Contenuto"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.**

Nell'ambito della somma assicurata alla partita **"Cose dei clienti"** sono assicurati anche Valori e Preziosi.

L'assicurazione è prestata:

- per **"Immobile"** e **"Bungalows case mobili o in legno"**, in base al **costo di ricostruzione** a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **"Immobile"** e **"Bungalows case mobili o in legno"**, in base al **valore allo stato d'uso**, escluso soltanto il valore dell'area se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale **"Valore allo stato d'uso"**;
- per **"Contenuto"**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **"Contenuto"**, in base al **valore allo stato d'uso** se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale **"Valore allo stato d'uso"**;
- per **"Cose dei Clienti"** e **"Veicoli dei Clienti"** in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per **"Merci"** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi** in base al **costo di riparazione o ricostruzione**.
- per i **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita **"Immobile"** e **"Bungalows case mobili o in legno i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia **"Rischio locativo"**.**

Sono esclusi dalla Partita **"Contenuto"**:

- le **"Macchine Elettroniche"** se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;
- i beni in leasing;

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

Sono assicurati, con il limite del 10% del valore complessivamente assicurato con la Partita **"Contenuto"**:

- i **Valori e Preziosi** con il limite massimo di euro 5.000,00;
- gli **Archivi, i Supporti di Dati** con il limite massimo di euro 5.000,00.

Le **Cose dei Clienti** che rientrano nella definizione di **Valori e Preziosi** sono assicurate con i seguenti limiti:

- **50%** della somma assicurata **Cose dei Clienti** se rientrano tra le **Cose consegnate**;
- **25%** della somma assicurata **Cose dei Clienti** se rientrano tra le **Cose non consegnate**.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.



Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere ricompreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

L'assicurazione della Partita "Contenuto" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova **nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività** indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la relativa Partita e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Lastre esterne

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Esempio

Somma assicurata "Contenuto": euro 10.000,00.

Valore effettivo "Contenuto": euro 20.000,00.

Limite indennizzo garanzia "Beni presso altre ubicazioni": euro 1.000,00. (10% della somma assicurata)

Danno da Incendio ai beni assicurati presso altre ubicazioni per un valore di euro 500,00.

Anche se il valore effettivo del Contenuto è di euro 20.000,00 in base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene pagato l'intero importo di euro 500,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 250,00 ovvero il 50% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 10.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne e interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Le somma assicurata è riferita sia all'ubicazione in cui è indicata la Partita stessa sia all'ubicazione identificata come struttura ricettiva ausiliaria con medesimo indirizzo come indicato nella Scheda Riepilogativa.

Se assicurata la Partita "Immobili" e/o "Bungalows Case Mobili o in legno", la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 "Rischi assicurati" e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.

La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore**



dell'assicurazione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Lastre esterne;
- fino a concorrenza del 50% della somma assicurata per Lastre esterne con il massimo di euro 12.500,00 per le Lastre interne;
- con applicazione di una franchigia di euro 100.00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Giardini e Parchi

La Garanzia è estesa agli alberi ad alto fusto presenti nell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa per i Danni Materiali e diretti subiti dagli stessi in conseguenza degli eventi indicati all'art. 1.1 "Rischi Assicurati" e che ne comportano la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.

Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

La Garanzia non copre:

- ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso
- i costi di bonifica del terreno.

Inoltre la Garanzia non opera per:

- a) alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- b) arbusti ed essenze erbacee;
- c) danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo nella Scheda Riepilogativa per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Merci in refrigerazione

A parziale deroga della lett. a) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione, custodite in banchi armadi celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) agli eventi di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati", alle eventuali altre Garanzie sempre operanti o Garanzie opzionali attivate;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Le somma assicurata è riferita sia all'ubicazione in cui è indicata la Partita stessa sia all'ubicazione identificata come struttura ricettiva ausiliaria con medesimo indirizzo come indicato nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Relativamente a:

- celle o magazzini frigoriferi, se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sotto descritte ed il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00;



- banchi e armadi frigoriferi se il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00;

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Il sistema di controllo delle celle e magazzini frigoriferi deve consentire, se presente, di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le sei ore. In tal caso il Contraente si impegna a darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata Partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite "Contenuto" quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 50.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite "Contenuto" quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 300.000,00.

Il limite di indennizzo per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile sopra indicato è unico per le ubicazioni indicate nella Scheda riepilogativa con medesimo indirizzo una delle quali identificata come struttura ricettiva ausiliaria



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;



salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
 - d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
 - e) alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - f) che si verificano in conseguenza di confische e requisizioni;
 - g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse.
- Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i danni Materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- c) a Macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
- d) causati da Terremoti, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, altrimenti decedere da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più Scoperti è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.



Cosa sono la franchigia e lo scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Immobile: euro 100.000

Valore del danno: euro 90.000

Franchigia: euro 1.000

Indennizzo liquidato: euro 89.000 (pari a euro 90.000-1.000)

Esempio scoperto

Somma assicurata Immobile: euro 100.000,00

Valore del danno: euro 90.000,00

Scoperto: 10%

Importo scoperto: euro 9.000 (pari al 10% di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 81.000 (pari a euro 90.000-9.000)

Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente rimosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno materiale e diretto: euro 75.000

Polizza A: Totale danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 5.000 = euro 70.000 (danno liquidabile Polizza A in assenza di altra assicurazione)

Polizza B: Totale danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 1.000 = euro 74.000 (danno liquidabile Polizza B in assenza di altra assicurazione)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro $75.000 \times (70.000 / 144.000)$ = euro 36.458

Totale danno liquidato da Polizza B: euro $75.000 \times (74.000 / 144.000)$ = euro 38.542

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari euro 75.000



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni

Relativamente ai Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati la Garanzia è prestata se ciascun Fabbricato è costruito con:

- strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),
- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Rientrano nella partita Fabbricato i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella



definizione di Costruzioni in bioedilizia.

Relativamente ai Bungalows, Case mobili o in legno assicurati o che contengono i beni assicurati la Garanzia opera anche se non hanno le caratteristiche previste per i Fabbricati.

Possono, tuttavia, esistere una o più costruzioni che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte per i Fabbricati, Chioschi, Bungalows Case mobili o in legno la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita.

Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Contenuto" "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato e dalla rispondenza alla definizione di Bungalows, Case mobili o in legno, se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche o della definizione stesse.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Buona fede

Le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio sono quelle richiamate in Polizza con le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nell'Immobile assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comportano la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso² solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente se:

- sono durature;
- e il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto a percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se l'aggravamento del rischio è successivo, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

Rischio locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato³, indennizza i danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. **Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro" se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato in base alla polizza con il criterio relativo alla Partita "Immobile" e "Bungalows Case mobili o in legno" deprezzato in relazione:**

- al grado di vetustà;
- allo stato di conservazione;
- al modo di costruzione;
- all'ubicazione;
- alla destinazione;
- all'uso
- e a ogni altra circostanza concomitante.



Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, compresi:

- le “Macchine Elettroniche” anche se assicurate separatamente con l'attivazione del “Modulo Protezione Digitale”;
- Bungalows Case mobili o in legno assicurati nell'ubicazione identificata come struttura ricettiva ausiliaria con medesimo indirizzo come indicato nella Scheda Riepilogativa.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, comprese le “Cose consegnate”, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- alle “Cose non consegnate”;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto⁴, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁵, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Contenuto trasportato

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, collisione con altri veicoli e urto contro corpi fissi **che lasciano segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo**, ribaltamento, uscita di strada, subiti dai beni rientranti nella Partita “Contenuto”, in quanto assicurata, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri Addetti.

Che cosa non è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- da Furto o Rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti dai beni assicurati trasportati su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. e su rimorchio;
- a veicoli oggetto del trasporto.
- se l'Assicurato o gli Addetti alla guida del veicolo:
 - non sono abilitati a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
 - si trovano in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o viene loro applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 200,00;



- **fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 5.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Garanzia opera per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Come funziona il limite di indennizzo per annualità assicurativa?

Il limite di indennizzo può essere fissato per ciascun sinistro oppure per tutti i sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa.

Esempio:

Limite massimo di indennizzo per anno: euro 20.000

Sinistro 1 Anno 1: danno euro 15.000, indennizzo euro 15.000 (pari al valore più basso tra euro 15.000 e euro 20.000)

Sinistro 2 Anno 1: danno euro 10.000, indennizzo euro 5.000 (pari al valore più basso tra euro 10.000 e euro 20.000-15.000 del primo sinistro)

Sinistro 1 Anno 2: danno euro 12.000, indennizzo euro 12.000 (pari al valore più basso tra euro 12.000 e euro 20.000)

Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, **se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio ed altri eventi"**, i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati e Bungalows Case mobili o in legno assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;**
- **con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato o Bungalows Case mobili o in legno, compete alle singole unità immobiliari.**

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" nella definizione di "Contenuto", si intendono compresi i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell'Assicurato e, se persona fisica, dei familiari risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia.

La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la partita "Contenuto" e vale esclusivamente quando tali mezzi sono posti nelle Autorimesse o nei parcheggi di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata con le seguenti precisazioni:

- **in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati" delle "Norme che Operano in caso di Sinistro", si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;**
- **in relazione a quanto previsto all'art. 1.7 "Determinazione del danno" delle "Norme che Operano in caso di Sinistro", il "supplemento di indennizzo" sarà comunque nullo.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;**
- **da grandine ai veicoli posti nei parcheggi all'aperto.**



Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Contenuto"

Fabbricati ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Immobile" i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la partita "Immobile".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Immobile"

Effetti domestici

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Contenuto" anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la Partita "Contenuto".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Contenuto"

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Bungalows Case mobili o in legno", "Contenuto" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non**.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da eventi atmosferici ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici nonché da componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno;
- e) subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati Bungalows Case mobili o in legno o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi;
- f) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- g) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- h) ai beni all'aperto.



Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi assicurati, purché rientranti nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite Giardini e Parchi da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non** ed è tale da comportare la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.

Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

La Garanzia non copre:

- ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso
- i costi di bonifica del terreno.

Inoltre, la Garanzia non opera per:

- a) alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- b) arbusti ed essenze erbacee;
- c) danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa. Il limite di indennizzo è unico e cumulativo con quello previsto per Giardini e Parchi all'art. 1.2 Beni Assicurati della Garanzia Incendio e altri eventi.

Eventi Atmosferici (estensione ai beni all'aperto)

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato al punto b) e h) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati a **verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.**

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto e/o entro le sopracitate strutture o all'aperto.

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Tale estensione non è operante per le Cose e i Veicoli dei Clienti.

Relativamente ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell'Assicurato e, se persona fisica, dei familiari risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia sono esclusi i danni conseguenti a grandine.

Per i beni assicurati posti sotto le sopracitate strutture o all'aperto sono comunque esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura non opera per i danni subiti da Lastre esterne.

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa;

Per l'Attrezzatura di stabilimento balneare è previsto un sottolimito del 50% del limite di indennizzo di cui all'alinea precedente.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere c), d), e) e f) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento



e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati:

- a) agli Impianti fotovoltaici e solari termici nonché alle componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- b) a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati, Bungalows Case mobili o in legno o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

La Garanzia è operante per ciascuna delle sopra indicate tipologie di costruzione se è indicato nella scheda riepilogativa il rispettivo limite di indennizzo.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Immobili, Bungalows Case mobili o in legno aperti su uno o più lati

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. e) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", sono compresi i danni a Fabbricati, Bungalows Case mobili o in legno e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, Bungalows Case mobili o in legno e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, Bungalows Case mobili o in legno o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati, Bungalows Case mobili o in legno e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Bungalows Case mobili o in legno" "Contenuto" a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile e/o dei Bungalows Case mobili o in legno causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno dell'Immobile e/o dei Bungalows Case mobili o in legno purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da eventi atmosferici ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati e/o Bungalows Case mobili o in legno in stato di abbandono o in Fabbricati o Bungalows Case mobili o in legno in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, Case in legno se non attivata la relativa Partita, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato e/o dei Bungalows Case mobili o in legno;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del



Fabbricato e/o dei Bungalows Case mobili o in legno.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato e/o dei Bungalows Case mobili o in legno;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato e/o dei Bungalows Case mobili o in legno.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00 per danni occorsi nell'ubicazione di riferimento fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00 per danni occorsi nell'ubicazione ausiliaria.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Bungalows case mobili o in legno", "Contenuto" causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rotture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'art. 1.1 "Rischi assicurati" della Garanzia Furto stessa, limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo ivi previsti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- arrecati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati e/o "Bungalows case mobili o in legno" assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate e con il sotto limite indicato nella Scheda riepilogativa per beni all'aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.



In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli Scoperti previsti?

La Garanzia Eventi Sociopolitici può prevedere, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Bungalows case mobili o in legno", "Contenuto" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati e/o "Bungalows case mobili o in legno" assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da acqua ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - interrate o installate all'esterno del Fabbricato e/o Bungalows case mobili o in legno";
 - installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- per le Cose dei Clienti e i Veicoli dei Clienti posti in locali interrati o seminterrati fino a concorrenza, per ogni Sinistro, del limite di indennizzo pari al 30% della relativa somma assicurata per singolo Cliente e per Veicolo nonché del Limite per anno e per tutti i Clienti;
- per i danni conseguenti a gelo:
 - la Garanzia è operante se la Struttura ricettiva prevede un periodo di apertura annuale; la garanzia opera anche durante la eventuale chiusura temporanea, a condizione che il danno non avvenga oltre i sette giorni dalla chiusura temporanea stessa;
 - fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma complessivamente Assicurata per il Fabbricato e/o Bungalows Case mobili o in legno con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 25.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa;
 - con applicazione, per ogni Sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 elevato a euro 1.000,00 se il danno avviene nel periodo di temporanea chiusura ma entro 7 giorni dalla chiusura stessa.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente agli Immobili e/o "Bungalows case mobili o in legno" assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le "spese di ricerca e riparazione acqua condotta" ovvero:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.



Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che ha dato luogo ad un danno indennizzabile.**

L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.

Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio

Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc

Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc

Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc

Indennizzo: euro 30 pari a $(150-120) \text{ mc} \times 1 \text{ euro/mc}$

Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno", o del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da acqua ai beni dei Clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle Merci e provviste poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per le Cose dei Clienti e i Veicoli dei Clienti posti in locali interrati o seminterrati il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari al 30% della relativa somma assicurata per singolo Cliente e per Veicolo fermi la Franchigia e i Limiti sopra indicati.

Per le Merci e le provviste poste in locali interrati o seminterrati il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari 20% della somma assicurata con la Partita "Contenuto", fermi la Franchigia e i limiti sopra indicati.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature



Relativamente agli Immobili e/o "Bungalows case mobili o in legno" assicurati, la garanzia comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno" e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Relativamente agli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno" assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno".

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno";
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Relativamente agli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Bungalows case mobili o in legno", "Contenuto" causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).



Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico

In caso di Sinistro al Fabbricato assicurato indennizzabile a termini della Garanzia "Incendio e altri eventi", Generali Italia indennizza i costi di restauro e le spese necessarie di seguito specificate, relativamente agli Elementi architettonici e decorativi di pregio presenti nelle ubicazioni indicate nella Scheda riepilogativa.

Sono inoltre assicurati per le seguenti attività funzionali al restauro delle pertinenze di pregio architettonico, decorativo e artistico:

- Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
- Analisi di laboratorio, rese necessarie per le operazioni di restauro;
- Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

Che cosa non è assicurato

In caso di perdita o distruzione totale e di conseguente oggettiva impossibilità a restaurare gli Elementi architettonici e decorativi di pregio la Garanzia non opera.

Sono esclusi i danni agli Elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano ubicati all'esterno o parzialmente all'esterno del Fabbricato (loggiati, androni, cortili, grotte artificiali, etc.).

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa con i seguenti sotto limiti di indennizzo per metro quadro di superficie danneggiata:

- per affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;
- stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;
- boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), soffittature a cassettoni decorati o scolpiti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00;
- elementi architettonici di pregio quali: balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00.

Che obblighi ho

Tutti i costi di restauro devono essere preventivamente visionati e autorizzati da Generali Italia, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 "Limiti della copertura" lett. d) e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – al Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno" e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Terremoto **se tali costruzioni si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le garanzie sono prestate esclusivamente per Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate nonché per Bungalows, Case mobili o in legno.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da eventi catastrofici ai beni dei



clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- b) da Inondazione, Alluvione e Allagamento, anche se conseguenti a Terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del Terremoto sui beni assicurati;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) nel caso di Fabbricati o Bungalows, Case mobili o in legno non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia "Danni da Terremoto" le costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dei locali per i danni da Terremoto

La Garanzia Danni da Terremoto:

- per i locali assicurati opera se gli stessi, nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte:
 - non sono in costruzione;
 - si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - hanno le caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Caratteristiche costruttive": Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse;
 - hanno le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto nella definizione di "Bungalows, case mobili o in legno.
- per i danni ai beni assicurati contenuti nei locali opera anche se lo stesso non rispetta le condizioni sopra indicate se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle medesime.

In ogni caso non devono essere considerate le caratteristiche costruttive dei singoli locali separati la cui superficie coperta risulta non superiore al 5% dell'intera superficie coperta dei locali assicurati o contenenti i beni assicurati.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive dei locali.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive dei locali risultano difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Caratteristiche costruttive", ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

- a) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Struttura Antisismica" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato";
 - triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".



- 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato” o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
- b) se è indicato nella Scheda Riepilogativa “Strutture portanti in cemento armato” e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”;
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa, è ridotto di un ulteriore 5%.

Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 “Limiti della copertura” lett. d) e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – al Fabbricato e/o “Bungalows case mobili o in legno” e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale “Estensione danni da eventi catastrofici ai beni dei clienti” la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze sono connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione, sui beni assicurati;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a beni mobili all'aperto;
- f) ai beni posti in immobili e Bungalows, Case mobili o in legno costruiti in aree golenali;

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” le costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si deve intendere ridotto del 50%.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Eliminazione limiti per locali interrati” la riduzione del 50% di cui al comma precedente deve intendersi abrogata e non operante.

Danni da Allagamento e Bombe d'acqua

Ad integrazione della Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. d), Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 30% dei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita per la Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”.

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 15% dei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita per la Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” con il limite di euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la Garanzia “Allagamento e Bombe d'acqua” somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Allagamento e Bombe d'acqua estesa

Ad integrazione della Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti



di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. d), Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 30% dei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita per la Garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la Garanzia "Allagamento e Bombe d'acqua" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici"

Le coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici" hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici"

Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della Garanzia opzionale "Eventi Catastrofici", alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.

Generali Italia invierà la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio sarà espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancato rinnovo della Garanzia "Eventi catastrofici" da parte del Contraente, le altre garanzie di Polizza:

- se di durata poliennale, proseguiranno fino a scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli "Eventi catastrofici";
- se di durata annuale si rinnoveranno tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli "Eventi catastrofici".

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, la garanzia si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici"

A parziale deroga dell'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale, limitatamente alla Garanzia opzionale "Eventi Catastrofici", Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalla Garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Il recesso dalla copertura Alluvione e Inondazione può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Allagamento e Bombe d'acqua.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Limite di indennizzo annuo complessivo per le Garanzie Incendio e altri eventi attivate per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più sinistri subiti dai beni assicurati nell'arco dell'annualità assicurativa, un importo superiore al "Limite di indennizzo annuo complessivo per le Garanzie Incendio e altri eventi attivate, per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza"



precisato nella Scheda Riepilogativa.

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

-
- ¹ A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.
 - ² A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile.
 - ³ A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
 - ⁴ Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016.
 - ⁵ Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.



IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

a) Furto con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
- con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili e di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente all'uso fraudolento di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente la garanzia opera se essi sono collegati ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e sono dotati di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta, successivamente, a locali chiusi.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, Generali Italia indennizza il danno soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese con rottura o scasso.

- d) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei Serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.
- e) Furto avvenuto nei modi sopra descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e se si verificano le seguenti circostanze:
- l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- f) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
- g) Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona del Portavalori e più precisamente da:
- Furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
 - scippo ovvero Furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
 - Rapina;

commessi, al di fuori dei locali, durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, a uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, Generali Italia corrisponde all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita dello Scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri Scoperti e/o Franchigie presenti in polizza.

Generali Italia indennizza inoltre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) che derivano dall'infortunio subito dai Portavalori a seguito di scippo o Rapina (consumati o tentati) indennizzabili in base alla polizza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di euro 1.000,00 per periodo di assicurazione.

- h) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- i) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.



Generali Italia indennizza anche:

- j) Furto, avvenuto con le modalità sopraindicate, di fissi ed infissi dell'Immobile se sono di proprietà del Contraente e che non rientrano nella definizione di "Contenuto" in quanto facenti parte dei "Fabbricati"

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite annuo del 10% della somma assicurata della Partita "Contenuto".

- k) i guasti provocati dai ladri alle parti dell'Immobile che costituiscono i locali che contengono i beni assicurati e agli infissi e ai Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. In tale circostanza sono compresi anche i guasti provocati dai ladri agli infissi esterni, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area scoperta di pertinenza dell'ubicazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite di euro 6.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza.

- l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature non elettroniche dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

- **L'indennizzo è limitato alle sole spese effettivamente sostenute per interventi effettuati entro le 48 ore successive alla data di sottrazione o smarrimento;**
- **In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Contenuto" con il massimo di euro 500,00.**

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati i beni – anche di proprietà di terzi – che rientrano nelle Partite di seguito elencate e riportate nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata ivi specificata che si trovano nell'ambito dell'area dove è collocata l'attività come precisato nella Scheda Riepilogativa stessa:

- **"Contenuto"**
- **"Cose dei Clienti – Limite per tutti i Clienti"**
- **"Veicoli dei Clienti – Limite per tutti i Clienti"**

L'assicurazione si estende ai beni posti in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria l'attività ricettiva **entro 300 m (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)** dalla stessa anche se detti locali non sono identificati come ubicazione di polizza.

Le somme assicurate per le Partite Contenuto, Cose dei Clienti e Veicoli dei Clienti sono riferite sia all'ubicazione in cui sono indicate le Partite stesse sia all'ubicazione identificata come struttura ricettiva ausiliaria con medesimo indirizzo come indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, senza l'applicazione dell'eventuale Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa riferito all'art. 3.1 "Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato":

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali**, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti;
- **Preziosi e Valori**, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti

Nell'ambito della somma assicurata alla Partita **"Cose dei Clienti"** sono assicurate:

- **Cose consegnate;**
- **Cose non consegnate.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto¹, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".



Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la Partita "Contenuto" euro 5.000,00.

Valore complessivo dei beni euro 15.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000,00.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000,00 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333,00 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000,00).

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita "Contenuto" i beni in leasing.

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

- Archivi, nonché Supporti di dati, ovunque posti nei locali come sopra indicati, sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Contenuto";
- Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti posti nei locali come sopra indicati, sono assicurati con il limite annuo del 20% della somma assicurata alla Partita "Contenuto". Relativamente ai documenti, Generali Italia rimborsa le sole spese sostenute per la loro duplicazione, con il limite annuo sopraindicato e con il massimo di euro 500,00;
- Preziosi e Valori di proprietà del Contraente o dei suoi familiari o dipendenti sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata della Partita "Contenuto":
 - contro Furto: ovunque posti nei locali come sopra indicati; tale limite è elevato al 30% se i Valori e Preziosi sono custoditi in Armadi corazzati e Casseforti;
 - contro Rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;
 - contro Furto e Rapina commessi su Portavalori (nei termini di cui alla lett. g dell'art. 1.1 "Rischi assicurati").

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori" le garanzie Preziosi e Valori per i rischi "Rapina" (lett. f dell'art. 1.1 "Rischi assicurati") e "Furto e Rapina di Valori sui Portavalori" (lett. g dell'art. 1.1 "Rischi assicurati") sono indennizzate con i limiti aumentati come indicati nella Scheda stessa.

- Cose consegnate di Clienti, fino al 100% della somma assicurata "Cose dei Clienti"; per Preziosi e Valori tale limite si intende complessivamente ridotto al 50% della somma assicurata stessa.
- Cose non consegnate di Clienti, fino al 50% delle somma assicurata "Cose dei Clienti"; per Preziosi e Valori tale limite si intende complessivamente ridotto al 25% della somma assicurata stessa.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

L'assicurazione del "Contenuto" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**;
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre, ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda riepilogativa nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Tale garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata "Contenuto".

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.



Cosa significa assicurazione per conto proprio e di chi spetta?

Significa che è possibile assicurare sia i beni del Contraente, sia i beni di proprietà di terzi relativi alla struttura ricettiva quando si trovano presso i luoghi assicurati.

AVVERTENZA: Anche il valore dei beni di terzi deve essere compreso nella somma assicurata della Partita a cui i beni si riferiscono.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) che si verificano in occasione di confische e requisizioni.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi. Sono inoltre esclusi i danni:

- e) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione e Scoppio;
- f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti;
- g) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, salvo quanto previsto alle lettere e) e f) dell'art. 1.1 "Rischi assicurati";
 - incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- h) causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta e l'Assicurato non può, altrimenti decedere da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza, diminuita della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più Scoperti viene applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il



cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50,00?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" euro 5.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 1.000,00.

La somma liquidata è pari a euro 1.000,00 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250,00 (25% di euro 1.000,00) garantendo quindi un risarcimento di euro 750,00. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50,00.

Se il Furto di beni assicurati fosse stato del valore di euro 110,00 si sarebbe detratto il minimo di euro 50,00 (risarcendo quindi euro 60,00) in quanto il valore dello Scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche dei locali

In relazione alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati, si applica uno Scoperto del 25% se:

- a) il Furto è commesso attraverso pareti ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con:
 - cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;
 - pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- b) il Furto è commesso attraverso il tetto, i solai e le pareti ad una altezza superiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con materiali comunemente impiegati nell'edilizia;
- c) il Furto è commesso attraverso solai o il tetto con la linea di gronda situata ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) costruiti:
 - con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma senza sottostanti solai;
 - in laterizio armato o cemento armato ma con lucernari non in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Se i beni assicurati sono contenuti in Chioschi, che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, in caso di Furto commesso attraverso le pareti, i Solai o il Tetto si applica uno scoperto del 25%.

Art. 5.2 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva

Durante i periodi di chiusura dell'attività ricettiva la garanzia Furto è prestata solo ed esclusivamente se² ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:



- Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Che cosa non è assicurato

Rimangono sempre esclusi dalla garanzia, durante il periodo di chiusura, Valori e Preziosi custoditi e non.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro è operante uno scoperto del 25% nei seguenti casi:

- furto commesso con la sola rottura di vetri che non sono almeno stratificati di sicurezza;
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

Durante i periodi di apertura dell'attività ricettiva la garanzia Furto è valida:

- anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopraindicati se nella struttura ricettiva vi è la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti.
- con riferimento ai beni custoditi all'interno di Casseforti e Armadi corazzati solo se gli stessi sono efficacemente chiusi.
- anche con riferimento a tutte le cose assicurate o parte di esse per le quali sono previste dalla Polizza particolari difese interne, solo se l'autore del Furto ha violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.

Art. 5.3 Furto delle "Cose dei Clienti"

Relativamente alla garanzia Furto, con riferimento alle "Cose dei Clienti", le "Cose consegnate" e le "Cose non consegnate" devono essere riposte nei sotto indicati mezzi di custodia, efficacemente chiusi a chiave:

- a) cassetti, mobili, rastrelliere o comunque contenitori muniti di chiusura atta ad impedire l'asportazione del contenuto senza rottura o scasso della chiusura stessa;
- b) Casseforti a muro o Armadi corazzati;
- c) Casseforti.

Le casseforti possono essere provviste internamente di cassette di sicurezza. Tali cassette devono essere munite di meccanismo di chiusura azionato congiuntamente dalla chiave in possesso del cliente e da quella detenuta dal Contraente con l'intesa che deve sussistere la differenziazione di tutte le chiavi dei Clienti.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di sinistro, non indennizza un importo superiore a euro 3.000,00, elevato a euro 5.000,00 per strutture qualificate con 4 o 5 stelle, per le cose custodite nei contenitori di cui al punto a).

Limitatamente alle "Cose non consegnate" sono parificati alle Casseforti a muro anche i mezzi di custodia con caratteristiche (pareti, battente, movimento di chiusura) analoghe a queste se le "Cose non consegnate" sono poste all'interno di mobili nella stanza occupata dal Cliente.

Le "Cose non consegnate" si intendono comunque assicurate anche se non rinchiusi nei mezzi di custodia sopraindicati se si trovano all'interno della stanza occupata dal Cliente ed il furto avviene con le modalità previste alle lettere a) e b) dell'art. 1.1 - "Rischi assicurati", con l'esclusione comunque di quelli compiuti mediante uso fraudolento di chiavi.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di sinistro, nei casi sopra descritti applica uno scoperto del 25%, fermo comunque il limite di indennizzo di euro 3.000,00, elevato a euro 5.000,00 per strutture qualificate con 4 o 5 stelle.

Per le biciclette la Garanzia è operante se queste sono custodite dall'Assicurato rinchiusi all'interno di locali aventi le stesse caratteristiche previste all'art. 5.2 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura - Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva" durante i periodi di chiusura dell'attività ricettiva.

Art. 5.4 Furto dei "Veicoli dei Clienti"



La Garanzia “Veicoli dei Clienti” opera per i veicoli se posti nelle autorimesse e nei parcheggi della struttura ricettiva, sia entro i locali sia all’aperto purché in area recintata chiusa intendendosi per tale un’area di pertinenza dell’azienda, delimitata da fabbricati, da mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi con cancelli, porte, barre, presidiati da mezzi di chiusura meccanici o elettronici chiusi e/o attivi e violando gli stessi.

La garanzia opera anche se il Furto è commesso in qualsiasi modo quando vi è presenza di persone addette al servizio di custodia dell’autorimessa o del parcheggio.

La garanzia comprende l’asportazione delle parti accessorie, di pezzi di ricambio o singole parti di veicoli esclusivamente se finalizzate al furto del veicolo stesso.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla Garanzia le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento od oggetto riposti nel veicolo.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 5%;
- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda riepilogativa.

Se al momento del sinistro i veicoli trafugati risultano assicurati per rischi di furto e/o rapina con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che si considera assicurazione principale la polizza del proprietario del veicolo e che il presente contratto opera soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall’assicurazione principale predetta.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i locali ove è esercitata l’attività indicata in polizza e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’esercizio di tale diritto non libera l’Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Estensione Furto Contenuto trasportato

L’assicurazione vale, esclusivamente **dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, per i danni materiali e diretti a seguito di Furto o Rapina dei beni costituenti il “Contenuto” oggetto dell’attività ricettiva e dalla stessa acquistate, prodotte, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.

Resta inteso che:

- ai fini della Garanzia Furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa non è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da beni trasportati su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. o trasportate su rimorchio;
- a veicoli;
- subiti da Valori e Preziosi.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00; in nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore a euro 5.000,00.

Estensione Furto Effetti domestici

Ad integrazione di quanto indicato all’art. 1.2 - “Beni assicurati” si intendono compresi nella Partita “Contenuto” anche



gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

Ci sono limiti di copertura

Per la presente garanzia non opera quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5.2 - "Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva".

Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro

Si conviene che in caso di Sinistro le somme assicurate "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" vengono reintegrata nei termini previsti dall'art 1.8 "Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro" delle Norme operanti in caso di Sinistro.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

² Questo costituisce condizione essenziale per l'efficacia della copertura assicurativa furto.

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'immobile

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni Materiali e Danni Corporali involontariamente cagionati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno o di parte di detti stabili la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa. Questo Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno è adibito ad attività ricettiva identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa nonché ad attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio del Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
- b) Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni che devono essere presenti nel Fabbricato prima di essere occupati dal locatario;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato comprese le aree tenute a giardino ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato in polizza per la presente Garanzia, per i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Quali responsabilità incombe sul proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta a un regime rigoroso perché, a fronte di richieste risarcitorie di terzi conseguenti alla rovina (totale o parziale) dell'edificio deve essere lui a provare che essa non è dovuta a difetto di manutenzione od è, eventualmente, dovuta a vizio di costruzione mentre in caso di danni a terzi non dovuti a rovina, per evitare la sua responsabilità, deve addirittura provare che si tratta di un caso fortuito.

Dal momento che il possesso dei locali permane in capo al proprietario anche quando questi sono concessi in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione) la responsabilità del proprietario permane in gran parte anche in caso di locazione (viene ovviamente meno parte della responsabilità legata alla conduzione dei locali).

Art. 1.2 Committenza lavori – Qualifica di terzi

Per i danni causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori del Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno la garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato affida detti lavori, in qualità di committente, ad imprese o prestatori d'opera **nel rispetto della legislazione vigente.**

In tal caso la garanzia copre anche gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti da prestatori di lavoro nello svolgimento dei lavori suddetti, se dall'evento derivano la morte o lesioni personali **dalle quali deriva un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. **La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese o prestatori d'opera in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**

La garanzia opera anche:

- per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività suddette e delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
- per azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i danni derivanti da lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs.



81/2008 (artt. 88 e segg.) oppure comportanti sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni.

Inoltre non sono considerati terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché (salvo i casi di committenza di cui al primo comma di questo articolo) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione ad attività avente per oggetto il Fabbricato e le relative pertinenze e accessori.

Si precisa che sono considerati terzi coloro che prestano servizi relativi alla conduzione del Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno assicurati (per es. pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio imputabile alla proprietà dello stesso, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni **se tale lesione o danneggiamento non è conseguenza delle mansioni svolte.**

Art. 1.3 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno

Per i danni da interruzioni o sospensioni di attività o da mancato uso dei Fabbricati e/o Bungalows o Case mobili e in legno subiti da coloro che li occupano **il limite del 20% del Massimale per Sinistro, previsto dall'art. 1.1 "Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'immobile", costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Se detto limite supera l'importo di euro 200.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni a cose detenute da coloro che occupano il Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.

Come funziona il limite di copertura per i danni da interruzione di attività?

Esempio

Massimale per sinistro: euro 1.000.000

Limite di risarcimento per interruzione di attività di terzi: euro 200.000 per sinistro (pari al 20% di euro 1.000.000)

Limite di risarcimento per interruzione di attività di coloro che occupano i locali assicurati: euro 150.000 (pari al valore più basso tra il 20% di euro 1.000.000 e euro 150.000)



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- 1) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- 2) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) che derivano da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) da lavori svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;
- f) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del Fabbricato;
- g) da circolazione, anche in aree di pertinenza del Fabbricato equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;



- h) da Furto;
- i) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- j) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- k) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità del Fabbricato;
- l) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- m) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;
- n) che derivano da attività svolte da coloro che occupano il Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere²;
- o) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- p) derivanti da Atto cyber e Incidente cyber.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose si applica una Franchigia assoluta di euro 150,00 per Sinistro e per danneggiato.



Quando e come devo pagare?

Art. 4.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Garanzia si intende conteggiato in base ad elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento dell'attivazione di questa Garanzia il valore del Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno - come indicato in Scheda Riepilogativa, nell'ambito della Garanzia Incendio, alla rispettiva Partita che corrisponde al valore del Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno assicurati determinato ai sensi dell'art. 1.2 "Beni assicurati" della Garanzia Incendio e altri eventi, escludendo soltanto il valore dell'area. Detto valore viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Garanzia.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto questo valore eccede l'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile se la variazione risulta non superiore al 15%.

L'indicizzazione prevista dall'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale si applica anche al valore del Fabbricato, indicato in polizza alla voce suddetta.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

² Ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Incendio ed altri eventi e la Garanzia Furto sono attivabili e disattivabili **indipendentemente** l'una dall'altra.

La disattivazione di una Garanzia e il mantenimento dell'altra, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del premio della Garanzia restante a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le Garanzie.**

L'attivazione della Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile richiede l'attivazione della Garanzia Incendio ed altri eventi.

La disattivazione della Garanzia Incendio ed altri eventi comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione dell'Attività".

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzia Incendio: euro 200 (se attivata senza la Garanzia Furto)

Premio Garanzia Furto: euro 300 (se attivata la Garanzia Incendio)

Premio Garanzie Incendio + Furto (entrambe attive): euro 475 pari a euro (200+300) con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'assicurazione è disattivata la Garanzia Incendio il premio della Garanzia Furto ritorna ad euro 300 senza l'applicazione dello sconto del 5%.



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Premessa

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire rapidamente per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento del **gruppo per**, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto Intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).



- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed emette **la relativa proposta tecnico economica**.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni:

- **affendenti alla Garanzia opzionale Fenomeno elettrico (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi")**;
- **affendenti alla Garanzia Lastre esterne (Art. 1.2 "Beni Assicurati" della Garanzia "Incendio e altri eventi")**
- **affendenti alla garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi")**;

l'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a euro 15.000,00.

In ogni caso il Servizio Pronto Intervento di **gruppo per** non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari– Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento **gruppo per** e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.



Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a



qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'“**Immobile**” e/o “**Bungalows Case Mobili o in legno**” si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per l'“**Immobile**” e/o “**Bungalows Case Mobili o in legno**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
 - per il “**Contenuto**” si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico;
 - per il “**Contenuto**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - Per le “**Cose dei Clienti**” e “**Veicoli dei Clienti**” si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
 - per le “**Merci**” si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- Per le Merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita “**Immobile**” e/o “**Bungalows Case Mobili o in legno**”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Immobile**” e/o “**Bungalows Case Mobili o in legno**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Contenuto**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**



- per i beni rientranti nella Partita **“Contenuto”**, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d’uso”, l’ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i beni rientranti nella Partita **“Lastre esterne”** l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nelle Partite **“Cose dei Clienti”** e **“Veicoli dei Clienti”** la determinazione del danno è dato, per le cose distrutte, dal valore che le cose avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione con il limite del valore al momento del sinistro.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d’affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **“Macchine elettroniche”**, **se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche escluso l’Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l’**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;

Per i beni rientranti nella Partita **“Merci”** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.



Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite Fabbricato, Bungalows Case mobili o in legno e Contenuto, valutato in base ai criteri dell'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati", eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna delle sopraindicate Partite colpite da Sinistro e con il massimo complessivo di euro 3.500,00, non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Per le Partite Giardini e Parchi, Lastre esterne, Merci in refrigerazione, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per le "Cose dei Clienti" e i "Veicoli dei clienti" il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per Cliente e per Veicolo. Se il numero dei posti letto al momento del sinistro è superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa, il massimo risarcimento per Cliente e per Veicolo viene proporzionalmente ridotto.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico Cliente e il limite di garanzia per le Cose dei Clienti viene elevato del 50%.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Contenuto: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Contenuto al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Contenuto maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a $\text{euro } 40.000 \times 55.000 / 60.000$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Immobile", "Bungalows Case mobili o in legno", "Contenuto" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente alle coperture prestate nell'ambito della Garanzia "Eventi Catastrofici", il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;



- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena è disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività ricettiva dichiarata.

L'acconto non può comunque superare euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Se il danno interessa la Partita "Immobile", "Bungalows Case mobili o in legno" e la Partita "Contenuto", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al "valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" della Garanzia Incendio ed altri eventi.

IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:



- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno⁶;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) quando sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché intraprendere, quando ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati;
- g) se sono stati sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, se del caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁷.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aggravavano il rischio e non erano state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- "Contenuto"** - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- "Cose dei Clienti"** e **"Veicoli dei Clienti"** - si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
- "Merci"** - si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna, se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture;

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Contenuto"**, **"Cose dei Clienti"** e **"Veicoli dei Clienti"** valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del Sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;



Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle condizioni di Polizza le somme assicurate "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Se richiamata la garanzia opzionale "Reintegro delle somma assicurata in caso di Sinistro", le somme assicurate "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" vengono automaticamente reintegrate di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE DANNI AI BENI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per la Garanzia di Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma



dovuta al danneggiato supera detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La Garanzia opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Garanzia medesima oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.

Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

¹ Art. 1914 del Codice Civile.

² Art. 1913 del Codice Civile.

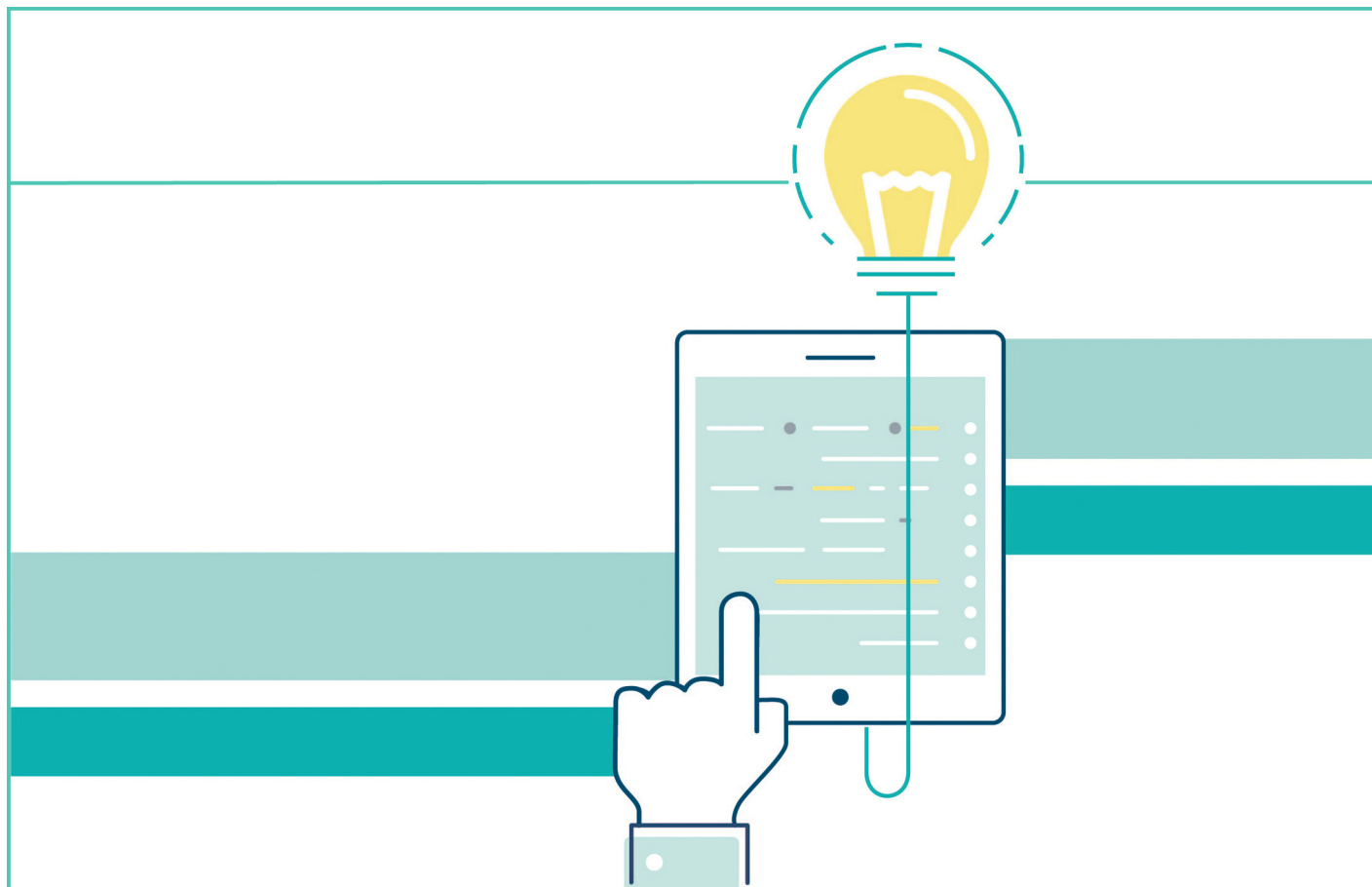
³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile.

⁵ Art. 1914 del Codice Civile.

⁶ Art. 1913 del Codice Civile.

⁷ Art. 1915 del Codice Civile.



MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	8
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	8
Art. 1.1 Rischi assicurati	8
Art. 1.2 Beni Assicurati	8
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	12
Art. 2.1 Esclusioni	12
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	13
Art. 3.1 Limiti di copertura	13
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	13
 <i>Dove vale la copertura?</i>	14
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	14
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	14
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni	14
 <i>Che obblighi ho?</i>	15
Art. 6.1 Buona fede	15

Art. 6.2 Diritto di ispezione	15
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	15
Art. 7.1 Garanzie opzionali	15
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	28
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	28
Scheda Riepilogativa	29
 IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	30
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	30
Art. 1.1 Rischi assicurati	30
Art. 1.2 Beni Assicurati	31
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	33
Art. 2.1 Esclusioni	33
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	33
Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato	33
 <i>Dove vale la copertura?</i>	34
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	34
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	34
Art. 5.1 Caratteristiche dei locali	34
Art. 5.2 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva	34
Art. 5.3 Furto delle “Cose dei clienti”	35
Art. 5.4 Furto di “Veicoli dei clienti”	35
 <i>Che obblighi ho?</i>	35
Art. 6.1 Diritto di ispezione	35
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	36
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	36
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	37
Scheda Riepilogativa	37
 IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE	38
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	38
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile	38
Art. 1.2 Committenza lavori – Qualifica di terzi	38
Art. 1.3 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato e/o Bungalows Case Mobili o in legno	39
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	39
Art. 2.1 Esclusioni	39
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	40

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose	40
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	40
Art. 4.1 Conteggio del premio	40
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	40
Scheda Riepilogativa	40
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	41
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	41
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	41
 <i>Che obblighi ho?</i>	41
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	41
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	42
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	42
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	42
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	42
 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	42
Premessa	42
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	42
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	43
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	44
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	44
Art. 1.5 Mandato dei periti	44
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	45
Art. 1.7 Determinazione del danno	45
Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	47
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	47
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	48
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	48
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	48
IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	48
 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	48
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	48
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	49
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	49
Art. 1.4 Mandato dei periti	49
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	50
Art. 1.6 Determinazione del danno	50
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	50
Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro	51
Art. 1.9 Recupero	51

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	51
IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE.DANNI AI BENI	51
 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	51
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	51
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	51
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	52



PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione della Continuità - edizione 01.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Continuità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Continuità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Continuità.

Proteggi la continuità della tua impresa con...

Diverse formule tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata: una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per far ripartire la struttura ricettiva o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso. Scegli di continuare nonostante tutto, secondo le tue esigenze.



Scopri la Protezione della continuità di Active Impresa TURISMO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Danni indiretti e Maggiori spese

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: "Active Impresa Turismo – Modulo Protezione Continuità"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo è destinato all'assicurazione dei danni indiretti e delle maggiori spese conseguenti a danni da incendio, furto e altri eventi per le imprese ricettive del settore turismo. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento ad altri Moduli del prodotto Active Impresa Turismo.



Che cosa è assicurato?

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

In caso di sinistro indennizzabile per la sezione In solidità – Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività o per la sezione In attività - Macchine elettroniche del Modulo Protezione Digitale che provoca l'interruzione dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia eroga:

- ✓ la diaria pattuita per i giorni di inattività totale dell'ubicazione.

Sono previste garanzie opzionali per i casi di:

- chiusura a seguito di tossinfezione e malattie
- indisponibilità del sistema informatico a seguito di sinistro indennizzabile per la garanzia Danni al sistema informatico del Modulo Protezione Digitale.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.

DANNI INDIRETTI

In caso di sinistro indennizzabile per la sezione In solidità – Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività o per la garanzia Macchine elettroniche, Generali Italia eroga:

- ✓ un indennizzo supplementare del 20% a titolo di danni indiretti.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.

MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile per la sezione in solidità - Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività o per la garanzia Macchine elettroniche che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, Generali Italia indennizza:

- ✓ le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

In caso di sinistro indennizzabile per la Garanzia Furto che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, Generali Italia indennizza:

- ✓ le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività per la garanzia a cui viene fatto riferimento.



Che cosa non è assicurato?

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Questa Garanzia non opera per i danni che, per ciascuna delle Garanzie della sezione In solidità – Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività e delle garanzie Macchine elettroniche, Cyber risk - Danni al sistema informatico, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

In particolare questa Garanzia non opera in relazione alle Garanzie Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua.

La garanzia non opera, inoltre, nel caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie sopra citate si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale.

DANNI INDIRETTI

Questa Garanzia non opera per i danni che, per ciascuna delle Garanzie della sezione In solidità – Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività e delle garanzie Macchine elettroniche, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

In particolare questa Garanzia non opera in relazione alle Garanzie Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie sopra citate si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale.

MAGGIORI SPESE

Questa Garanzia non opera per i danni che, per ciascuna delle Garanzie della sezione In solidità – Danni ai beni del Modulo Protezione dell'Attività e delle garanzie Macchine elettroniche, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

In particolare questa Garanzia non opera in relazione alle Garanzie Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua.

La garanzia non opera, inoltre, nel caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie sopra citate si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Questa Garanzia non opera per i danni che, per la Garanzia Furto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La garanzia non opera, inoltre, nel caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alla Garanzia sopra citata si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Il pagamento degli indennizzi verrà effettuato previa detrazione dell'importo spettante per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del sinistro.

Gli indennizzi vengono erogati per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

DANNI INDIRETTI

Generali Italia non paga importo maggiore della somma assicurata anche se l'importo dell'indennizzo per danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% dovesse superare tale somma.

MAGGIORI SPESE

L'indennizzo è limitato alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

L'indennizzo è limitato alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro con il massimo del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della Garanzia Furto.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Le informazioni in merito agli obblighi in caso di sinistro sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale per le specifiche garanzie di riferimento, a cui si rimanda.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni in merito al pagamento del premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale del prodotto Active Impresa Turismo a cui si rimanda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La garanzia Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofico inizia a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente.

Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per la garanzia Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofico poiché per essa Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Danni indiretti e Maggiori spese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Continuità

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione della Continuità è articolato nelle seguenti Garanzie:

- Diaria per interruzione di attività
- Danni indiretti
- Maggiori spese
- Maggiori spese da Furto

la cui attivazione richiede la necessaria e contestuale attivazione delle Garanzie contenute nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale cui esse si riferiscono.



Che cosa è assicurato?

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

DANNI INDIRETTI

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio
--

MAGGIORI SPESE

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio
--

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio
--

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio
--

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio
--

Che cosa NON è assicurato?
--

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

DANNI INDIRETTI

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MAGGIORI SPESE

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

Ci sono limiti di copertura?
--

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

DANNI INDIRETTI

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MAGGIORI SPESE

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : Non prevista
	<u>Prescrizione</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ACTIVE Impresa Turismo – Modulo Protezione Continuità è rivolto alle imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che abbiano il bisogno di tutelare l'azienda in caso di sospensione dell'attività a seguito di danni materiali e diretti dei beni dell'azienda stessa.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita di del prodotto ACTIVE Impresa Turismo, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Furto del Modulo Protezione dell'Attività oppure delle Garanzie Macchine Elettroniche, Cyber Risk – Danni al sistema informatico del Modulo Protezione Digitale vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali dei rispettivi Moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione della Continuità è parte integrante del contratto di Assicurazione Active Impresa Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In continuità - Diaria per interruzione di attività
- In continuità - Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofe
- In continuità - Danni indiretti
- In continuità - Maggiori spese
- In continuità - Maggiori spese da Furto

L'attivazione delle Garanzie sopra elencate richiede la necessaria e contestuale attivazione delle Garanzie contenute nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale alle quali si riferiscono e a cui sono specificamente connesse.

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate nel presente Modulo sono le medesime impiegate nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale a cui si rimanda.

Inoltre si identificano le seguenti ulteriori definizioni pertanto ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Classe d'intensità "Alluvione Pluviale"	Parametro elaborato sulla base dei dati forniti da Fondazione CIMA in ordine alla precipitazione massima di pioggia registrata su diverse durate orarie (1h, 3h, 6h, 12h, 18h e 24h) dai pluviografi e dai dati Radar forniti dalla rete nazionale della Protezione Civile (<i>benchmark di riferimento</i>).
Classe d'intensità "Alluvione Fluviale"	Parametro elaborato da Fondazione CIMA in ordine al periodo di ritorno della portata massima oraria d'acqua calcolato dal Modello idrologico Continuum in relazione ai dati di pioggia, temperatura e umidità dell'aria, velocità del vento forniti dalla rete nazionale della Protezione Civile (<i>benchmark di riferimento</i>).
Fondazione CIMA	Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) è un ente di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi. E' centro di competenza del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. Fondazione Cima è pertanto un soggetto terzo e indipendente da Generali Italia.
INGV	INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è l'ente di ricerca italiano deputato allo studio dei fenomeni geofisici e vulcanologici e alla gestione delle rispettive reti nazionali di monitoraggio per i fenomeni sismici e vulcanici. Oltre alle sue normali attività di ricerca, l'INGV ha il compito, in convenzione con la Protezione Civile, della sorveglianza sismica e vulcanica delle aree Italiane. INGV è pertanto un soggetto terzo e indipendente da Generali Italia.



Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Modello idrologico Continuum	Modello idrologico sviluppato dai ricercatori di Fondazione CIMA per riprodurre la portata di acqua all'interno di un bacino ¹ .
PGA	Peak Ground Acceleration è la misura della massima accelerazione al suolo indotta dal Terremoto fornita da INGV.
Zona di pericolosità idraulica	Zona del rischio che indica le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni elaborata da CIMA a partire dai dati ISPRA, Autorità di bacino distrettuali e Portali cartografici regionali (<i>benchmark di riferimento</i>).

¹ Silvestro, F., Gabellani, S., Rudari, R., Delogu, F., Laiolo, P., and Boni, G. (2015) *Uncertainty reduction and parameter estimation of a distributed hydrological model with ground and remote-sensing data*, *Hydrology and Earth System Sciences*, 19, 1727-1751, doi:10.5194/hess-19-1727-2015

IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- nella sezione In solidità – Danni ai beni – Garanzia incendio ed altri eventi del Modulo Protezione dell'Attività
- nella sezione In attività – Garanzia Macchine elettroniche del Modulo Protezione Digitale

che provoca l'interruzione totale dell'attività ricettiva dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato medesimo per ogni posto letto riferito a ciascuna ubicazione oggetto della chiusura totale e per la quale è stata attivata la presente Garanzia, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inattività totale.

La Diaria è corrisposta anche se gli eventi coperti dalle Garanzie attivate sopra indicate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato causandone l'interruzione totale dell'attività.

Ai fini della liquidazione ogni piazzola dichiarata viene conteggiata come 3 posti letto.

Ai fini della liquidazione i posti letto riferiti all'ubicazione ausiliaria sono compresi e indicati nel numero di posti letto dell'altra ubicazione presente in Polizza con medesimo indirizzo.

Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie

Per le ubicazioni per le quali è stata richiamata nella scheda riepilogativa la garanzia opzionale "Estensione opzionale per intossicazione e malattie, la diaria è corrisposta anche a seguito di uno specifico provvedimento dell'Autorità (assunto anche ai soli fini di accertamento), che determini la chiusura dell'esercizio assicurato in conseguenza di:

- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive degli Addetti, ferma l'esclusione in caso di Malattia pandemica o epidemica di cui al sottostante paragrafo "Che cosa non è assicurato".

Interruzione Parziale

La presente garanzia opera anche in caso di interruzione parziale a condizione che risulti inagibile almeno il 50% dei posti letto disponibili nell'ubicazione assicurata e danneggiata. In tal caso Generali Italia paga all'Assicurato medesimo per ogni posto letto inagibile, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inagibilità.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività ricettiva si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) se si rende necessario promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite internet, social media, stampa e/o radiodiffusione locale, nonché la pubblicità effettuata tramite affissioni o dépliant), vengono rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro;

- b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (ad esempio risistemare le camere o gli spazi comuni danneggiati ecc.), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale¹.

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra.

Sono esclusi i danni conseguenti a Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e bombe d'acqua.

E' inoltre esclusa la prestazione se l'inagibilità totale o parziale si riferisce ad un periodo in cui l'attività ricettiva è chiusa al pubblico.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione di un importo pari a tre volte la somma assicurata per posto letto moltiplicata per i posti letto totali in caso di interruzione totale dell'attività o per i posti letto inagibili in caso di interruzione parziale;
- l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.
- la somma assicurata non deve superare il valore corrispondente al 50% della "tariffa minima media" (calcolata come media rispetto alle tariffe minime di pernottamento riportate nelle ultime due comunicazioni fatte all'ente competente come previsto dal D.M. 16 ottobre 1991); se la somma assicurata risulta superiore al valore così calcolato, nel conteggio dell'indennizzo si applicherà quest'ultimo valore.

Diaria da indisponibilità del Sistema Informatico

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Danni al Sistema informatico aziendale della sezione In Attività – Garanzia Cyber Risk del Modulo Protezione Digitale che provoca l'indisponibilità totale del Sistema Informatico dell'attività ricettiva dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato medesimo per ogni posto letto riferito a ciascuna ubicazione oggetto dell'indisponibilità totale e per la quale è stata attivata la presente garanzia, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di indisponibilità totale.

Ai fini della liquidazione ogni piazzola dichiarata viene conteggiata come 3 posti letto.

Ai fini della liquidazione i posti letto riferiti all'ubicazione ausiliaria sono compresi e indicati nel numero di posti letto dell'altra ubicazione presente in Polizza con medesimo indirizzo.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'indisponibilità totale si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) se si rende necessario promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite internet, social media, stampa e/o radiodiffusione locale, nonché la pubblicità effettuata tramite affissioni o dépliant), vengono rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro;

- b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (ad esempio risistemare le camere o gli spazi comuni danneggiati ecc.), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale?

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra.

Sono esclusi i danni conseguenti a Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e bombe d'acqua.

La garanzia è operante esclusivamente se l'indisponibilità totale si riferisce ad un periodo in cui l'attività ricettiva è aperta al pubblico e nel mese precedente alla data di apertura.



Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione di un importo pari a tre volte la somma assicurata per posto letto moltiplicata per i posti letto totali in caso di interruzione totale dell'attività o per i posti letto inagibili in caso di interruzione parziale;
- l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni;
- la somma assicurata non deve superare il valore corrispondente al 50% della "tariffa minima media" (calcolata come media rispetto alle tariffe minime di pernottamento riportate nelle ultime due comunicazioni fatte all'ente competente come previsto dal D.M. 16 ottobre 1991); se la somma assicurata risulta superiore al valore così calcolato, nel conteggio dell'indennizzo si applicherà quest'ultimo valore.

Diaria da interruzione di esercizio da evento catastrofe

Nell'area dove sono situate le ubicazioni, in caso di:

- Terremoto
- Alluvione e Inondazione - Allagamento e Bombe d'acqua

Generali Italia, al verificarsi degli indici predeterminati da INGV e Fondazione CIMA (benchmark di riferimento), paga automaticamente all'Assicurato, senza necessità di ricevere preventivamente richiesta dell'Assicurato né prova del danno eventualmente subito da quest'ultimo, per ciascuna ubicazione assicurata con la presente Garanzia l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa come indennizzo a titolo di danni indiretti per un numero di giorni determinato come segue:

Terremoto

In relazione alle coordinate geografiche del rischio coperto dalla polizza, il numero di giorni è determinato in ragione del parametro "PGA" rilasciato da INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) come indicato dalla Tabella 1.

Tabella 1 - Terremoto

PGA		Numero di giorni liquidabili (gg)
Minima (%g)	Massima (%g)	
0,00%	10,30%	0
>10,30%	14,50%	5
>14,50%	20,30%	11
>20,30%	28,40%	18
>28,40%	39,70%	27
>39,70%	55,60%	35
>55,60%	-	45

Agli effetti della Garanzia riferita al Terremoto, **le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo evento"**. La liquidazione viene calcolata prendendo come riferimento il valore registrato più elevato nel periodo sopra indicato. Tale periodo inizia nel momento in cui viene registrato il primo episodio che dà diritto alla prestazione secondo la riportata Tabella 1.

Come viene liquidata la Diaria da interruzione di esercizio da terremoto

Ubicazione: Via X, 3 – 00000 – Venezia

Coordinate geografiche: Latitudine-Longitudine

Importo della Diaria: euro 200,00

Esempio 1

- PGA rilevata da INGV nell'area delle coordinate geografiche: 7,50%g
- Numero di giorni liquidabili in base alla Tabella1: 0 gg

Esempio 2

- PGA rilevata da INGV nell'area delle coordinate geografiche: 15,60%g
- Numero di giorni liquidabili in base alla Tabella1: 11 gg
- Importo indennizzato: euro 2.200,00 (euro 200 x 11)

Alluvione e Inondazione - Allagamento e Bombe d'acqua

Ai fini della Garanzia Alluvione e Inondazione, il numero di giorni indennizzabili è determinato in ragione dei parametri Classe d'intensità "Alluvione Fluviale" e "Zona di pericolosità idraulica" rilasciati da Fondazione CIMA, in relazione alle coordinate geografiche dell'ubicazione del rischio coperto dalla polizza come indicato dalla Tabella 2.



Tabella 2 – Alluvione e Inondazione

Classe d'intensità "Alluvione Fluviale"	Numero di giorni liquidabili (gg)			
	Zona di pericolosità idraulica			
	da 31 a 35	da 21 a 25	da 11 a 15	altro
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	2	0	0	0
4	5	0	0	0
5	8	2	0	0
6	12	5	0	0
7	16	8	2	0
8	20	12	5	2
≥9	24	16	8	5

Ai fini della Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua viene utilizzata la classe d'intensità più elevata rilevata nei diversi periodi di osservazione in relazione ai mm di pioggia registrati in corrispondenza dell'ubicazione assicurata secondo quanto indicato per il Comune di appartenenza nella Tabella – Determinazione Classe d'intensità "Alluvione Pluviale" alla fine del presente Modulo.

Come viene determinata la Classe d'intensità "Alluvione Pluviale"

Ubicazione: Via X, 3 – 00000 – Abano Terme

Esempio

- Mercoledì tra le ore 15:00 e le ore 18:00 (durata 3h) i dati forniti dalla Fondazione CIMA rilevano: **115 mm di pioggia**
- Classe d'intensità rilevata per l'Area F (in cui si trova il Comune di Abano Terme) dalla Tabella – Determinazione Classe d'intensità "Alluvione Pluviale": **2**
- Successivamente giovedì tra le ore 5:00 e le ore 17:00 (durata 12h) si rilevano: **177 mm di pioggia**
- Classe d'intensità attribuita in base all'ubicazione del rischio: **4**
- Fino a sabato alle ore 15:00 non si sono rilevati altri episodi con mm di pioggia che determinino una classe d'intensità più elevata di 4.
- Classe d'intensità Allagamento e Bombe d'acqua attribuita ai fini della liquidazione è pari a 4

Il numero di giorni indennizzabili in ragione della **Classe d'intensità "Alluvione Pluviale"** è riportato nella sottostante Tabella 3.

Tabella 3 – Allagamento e Bombe d'acqua

Classe d'intensità "Alluvione Pluviale"	Numero di giorni liquidabili (gg)
1	0
2	2
3	3
4	4
5	6
6	8
7	11
8	14
9	18
10	24

Agli effetti della Garanzia Alluvione e Inondazione - Allagamento e Bomba d'acqua **le classi d'intensità registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo evento"**. Tale periodo inizia nel momento in cui viene registrato il primo episodio che dà diritto alla prestazione (Classe d'intensità "Alluvione Fluviale" almeno superiore a 2 e Classe d'intensità "Alluvione Pluviale" superiore a 1) secondo le citate Tabelle.

Nel sopracitato periodo il numero di giorni liquidabili è il più elevato tra quelli identificati dalle Tabelle 2 e 3.



Come viene liquidata la Diaria da interruzione di esercizio da Alluvione e Inondazione - Allagamento e Bombe d'acqua

Ubicazione: Via X, 3 – 00000 – Trento

Coordinate geografiche: Latitudine-Longitudine

Importo della Diaria: euro 250,00

Evento 1

- Data in cui i dati forniti dalla Fondazione CIMA rilevano il primo episodio di superamento della Classe d'intensità "Alluvione Pluviale" che dà diritto alla prestazione: **mercoledì**
- Nessun altro episodio è rilevato nelle 72 ore successive
- Classe d'intensità da "Alluvione Pluviale" rilevata mercoledì: **5**
- Numero di giorni liquidati in base alla Tabella 3: **6 gg**
- **Importo indennizzato: euro 1.500,00 (euro 250 x 6)**

Evento 2

- Data in cui i dati forniti dalla Fondazione CIMA rilevano il primo episodio di superamento della Classe d'intensità "Alluvione Pluviale" che dà diritto alla prestazione: **mercoledì**
- Data in cui i dati forniti dalla Fondazione CIMA rilevano un episodio di superamento della Classe d'intensità "Alluvione Pluviale" che dà diritto alla prestazione: **giovedì**
- Nessun altro episodio è rilevato nelle 72 ore successive al primo episodio
- Classe d'intensità da "Alluvione Pluviale" d'acqua rilevata mercoledì: **5**
- Classe d'intensità da "Alluvione Pluviale" rilevata giovedì: **5**
- Zona di pericolosità idraulica: **3**
- Numero di giorni liquidabili in base alla Tabella 3: **6 gg**
- Numero di giorni liquidabili in base alla Tabella 2: **8 gg**
- Numero di giorni liquidati: **8 gg**
- **Importo indennizzato: euro 2.000,00 (euro 250 x 8)**

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia gli eventi oggetto di copertura:

- a) derivanti da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da eruzione vulcanica;
- c) per i Fabbricati o Bungalows, Case mobili o in legno costruiti in aree golenali;

Sono, inoltre, esclusi gli Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia l'indennizzo massimo per annualità assicurativa in caso di più eventi viene fissato in 45 giorni per ciascuna ubicazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofe"

Le coperture prestate con la Garanzia "Diaria da interruzione da evento catastrofe" hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofe"

Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofe", alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.

Generali Italia invia la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio è espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancato rinnovo della Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofe" da parte del Contraente, le altre garanzie di Polizza:



- se di durata poliennale, proseguiranno fino a scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli "Eventi catastrofali";
- se di durata annuale si rinnoveranno tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli "Eventi catastrofali".

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, la garanzia si rinnova tacitamente di anno in anno.

Disattivazione della copertura prestata con la Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofale"

A parziale deroga dell'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale, limitatamente alla Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofale", Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalla Garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.

La disattivazione delle Garanzie "Eventi catastrofali" di cui all'art.7.1 "Garanzie opzionali" del Modulo Protezione dell'Attività comporta anche la disattivazione della Garanzia "Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofale" associata.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Individuazione dell'evento

Per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei parametri:

- "PGA",
- Classe d'intensità "Alluvione Fluviale"
- "Zona di pericolosità idraulica",
- Classe d'intensità "Allagamento Pluviale",

Generali Italia monitora automaticamente i dati ufficiali forniti da INGV e Fondazione CIMA relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione.

Procedura di indennizzo

Per ottenere l'indennizzo non è necessario presentare alcuna denuncia o richiesta di indennizzo né consegnare alcun documento giustificativo del danno subito dall'Assicurato.

Se nell'area dove è situata l'ubicazione assicurata vengono registrati eventi indennizzabili come definito sopra, l'indennizzo avviene in modo automatico, secondo le condizioni previste dalla presente garanzia.

Il meccanismo automatico di determinazione dell'indennizzo basato sui dati forniti da INGV e Fondazione CIMA è accettato come vincolante dal Contraente.

Generali Italia entro 20 giorni dalla data di individuazione dell'evento, paga automaticamente all'Assicurato l'indennizzo previsto in polizza, senza necessità di ricevere preventivamente richiesta né prova del danno eventualmente subito da quest'ultimo.

Generali Italia, in caso di richiesta dell'Assicurato, comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato con riferimento all'evento evidenziato.

Generali Italia ha facoltà di richiedere documentazione e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se ha iniziato la procedura di indennizzo della Garanzia.

Danni indiretti

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- nella sezione In solidità – Danni ai beni – Garanzia incendio ed altri eventi del Modulo Protezione dell'Attività
- nella sezione In attività – Garanzia Macchine elettroniche del Modulo Protezione Digitale

Generali Italia paga all'Assicurato un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.

Detto indennizzo viene calcolato - Partita per Partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati: "Immobile", "Bungalows Case mobili o in legno", "Contenuto", "Macchine Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Resta peraltro inteso che Generali Italia non paga, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.



Cosa vuol dire indennizzare con il limite della somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 90.000

Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 18.000 (pari al 20% di euro 90.000)

Indennizzo totale teorico: euro 108.000 (pari a euro 90.000 + euro 18.000)

Indennizzo totale effettivo: euro 100.000 (pari alla somma assicurata per la partita Immobile)

Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- nella sezione In solidità – Danni ai beni – Garanzia incendio ed altri eventi del Modulo Protezione dell'Attività
- nella sezione In attività – Garanzia Macchine elettroniche del Modulo Protezione Digitale

che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del massimale riportato nella Scheda Riepilogativa.

L'indennizzo è limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro, con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il Sinistro stesso e per le spese sostenute a partire dal terzo giorno di interruzione dell'attività e per i 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro medesimo.

Maggiori spese da Furto

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività, che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia paga le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;



- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute a partire dal terzo giorno di interruzione dell'attività e per i 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro, con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della Garanzia Furto.

Come vengono indennizzate le Maggiori spese da Furto?

Esempio

- Data del sinistro: 1 giugno
- Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto: euro 50.000
- Data di interruzione dell'attività: 2 giugno
- Spese straordinarie per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate sostenute in data 2 giugno: euro 1.000
- Spese straordinarie per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate sostenute in data 10 giugno: euro 10.000
- Spese ordinarie per la pulizia degli arredi del negozio sostenute in data 30 giugno: euro 2.000
- Data di ripresa dell'attività: 1 luglio
- Spese straordinarie per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate sostenute in data 30 settembre: euro 3.000
- Indennizzo teorico: euro 10.000 (spese straordinarie sostenute per la ripresa dell'attività tra il terzo e il novantesimo giorno di interruzione)
- Limite di indennizzo: euro 5.000 (pari al 10% dell'indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto)
- Indennizzo effettivo: euro 5.000 (importo minore tra l'indennizzo teorico e il limite di indennizzo).



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Ovvero senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

² Ovvero senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità richiede necessariamente l'attivazione dei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale. La disattivazione dei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale comportano la contestuale disattivazione delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità ad essi specificatamente connessi.



Che obblighi ho?

Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Per le Garanzie di cui al presente Modulo ad eccezione della Garanzia Diaria da interruzione d'esercizio da evento catastrofale si applicano le "Norme operanti in caso di Sinistro" previste nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale cui si riferiscono.

Tabella – Determinazione Classe d'intensità "Alluvione Pluviale"
(Art. 1.1 Rischi assicurati – Diaria da interruzione di esercizio da evento catastrofale)

Area A – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 61	61	65	68	70	72	73	75	76	≥ 77
3	< 99	99	106	110	114	117	119	122	123	≥ 125
6	< 133	133	141	147	152	156	159	162	164	≥ 167
12	< 187	187	199	207	214	219	224	228	232	≥ 235
18	< 221	221	235	245	253	259	265	269	273	≥ 277
24	< 254	254	270	281	290	297	303	309	313	≥ 318
Classe rilevata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BELLUNO: Alpago, Danta di Cadore, Falcade, Fonzaio, Gosoldo, La Valle Agordina, Lamon, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Sedico, Selva di Cadore, Sospirolo, Sovramonte, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vodo Cadore, Valtogo Agordino

TREVISO: Borgo Valbelluna, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcuoco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cessalto, Cimadolmo

Area B – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)										
1	< 72	72	77	80	83	85	87	89	90	≥ 91	
3	< 105	105	111	116	120	123	126	128	130	≥ 132	
6	< 139	139	148	154	159	163	167	170	172	≥ 175	
12	< 190	190	202	211	218	224	228	232	236	≥ 239	
18	< 220	220	234	244	252	258	264	268	272	≥ 276	
24	< 253	253	269	280	289	296	302	308	312	≥ 317	
Classe rilevata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BELLUNO: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Cencenighe Agordino, Cesimaggiore, Chies d'Alpago, Colle Santa Lucia, Feltre, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore
TREVISO: Biadene del Grappa, Conegliano, Fontanafredda, Montebelluna, Montebelluna, Pieve del Grappa, Quinto di Treviso, San Pietro di Feletto
VERONA: Brenzone sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Pessiera del Garda, Povegliano Veronese, San Martino Buon Albergo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Verona
VICENZA: Altissimo, Barbarano Mossano, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Caltranò, Calvenne, Campiglia dei Berici, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiappano, Cogollo del Cengio, Colceresa, Creazzo, Crespadoro, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lago di Vicenza, Lusiacono Conco, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Musselle, Nanto, Nogolaro Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene, Rochette, Pojana Maggiore, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rossano Veneto, Rotzo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sàrego, Schiavon, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdobbiadene, Valdastico, Valli del Pasubio, Velto d'Astico, Vicenza, Vidor, Zermeghedo, Zugliano

Area C – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 73	73	78	81	84	86	88	90	91	≥ 92
3	< 101	101	108	112	116	119	121	124	125	≥ 127
6	< 128	128	137	142	147	151	154	157	159	≥ 161
12	< 165	165	176	183	189	194	198	201	204	≥ 207
18	< 190	190	202	210	217	222	227	231	235	≥ 238
24	< 216	216	230	239	247	253	258	263	267	≥ 271
Classe rilevata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VERONA: Bosco Chiesanuova, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Erbè, Erbezzo, Garda, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Minerbe, Montecchia di Crosara, Negrar di Valpolicella, Nogara, Oppeano, Palù, Pastrengo, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, Salizole, San Bonifacio, San Mauro di Saline, Sanguinetto, Sant'Ambragio di Valpolicella, Sona, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

VICENZA: Agugliaro, Albettono, Alonte, Asiago

Area D – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)										
1	< 67	67	72	75	77	79	81	82	83	≥ 84	
3	< 92	92	98	103	106	109	111	113	115	≥ 116	
6	< 107	107	114	119	123	126	129	131	133	≥ 135	
12	< 127	127	136	141	146	150	153	156	158	≥ 160	
18	< 142	142	151	158	163	167	171	174	177	≥ 179	
24	< 152	152	162	169	174	178	182	185	188	≥ 191	
Classe rilevata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ROVIGO: Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guardia Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana

VERONA: Brentino Belluno, Castelnuovo del Garda, Cerro Veronese, Concamarise, Costermano sul Garda, Dolce, Fumane, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pressana, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Giovanni Ilarione, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, Soave, Sommacampagna, Terrazzo, Verona

VICENZA: Arquano, Arsiero, Arzignano

Area E – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)										
1	< 78	78	83	86	89	91	93	95	96	≥ 98	
3	< 104	104	110	115	119	122	125	127	129	≥ 131	
6	< 121	121	129	135	139	143	145	148	150	≥ 152	
12	< 148	148	158	165	170	174	178	181	184	≥ 186	
18	< 168	168	178	186	192	197	201	205	208	≥ 211	
24	< 184	184	196	204	211	216	221	225	228	≥ 231	
Classe rilevata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BELLUNO: Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo
PADOVA: Borgo Veneto, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granzè, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monsiecle, Montagnana, Montebelluna, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Selvazzano Dentro, Solesino, StangHELLA, Teolo, Terrasa Padovana, Tombolo, Torreggela, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafraanca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vù

ROVIGO: Adria, Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelleuglietto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Cornbola, Costa di Rovigo, Crespino

TREVISO: Fregona, Galearne, Paese, Trevignanello, Valdobbiadene

VENEZIA: Martellago, Mirano, Negos, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Venezia

VERONA: Bovolone, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Gazzo Veronese, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano, Verona

VICENZA: Altavilla Vicentina, Asigliano Veneto, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Brezganze, Brogliato, Camisano Vicentino, Cassola, Cornedo Vicentino, Costabissara, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Monte di Malo, Montebelluna, Montorso Vicentino, Pove del Grappa, Pozzoleone, Rosà, Salcedo, Sargendo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Val Liona, Villaga, Zovenedo.



Area F – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 83	83	89	93	96	98	101	102	104	≥ 105
3	< 109	109	116	121	125	128	131	133	135	≥ 137
6	< 131	131	139	145	150	154	157	160	162	≥ 165
12	< 158	158	168	175	181	186	189	193	196	≥ 198
18	< 178	178	190	198	204	209	213	217	220	≥ 223
24	< 200	200	213	222	229	235	240	244	248	≥ 251

Classe rilevata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PADOVA: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Padova, Sant'Urbano

ROVIGO: Badia Polesine, Ceregnano

TREVISIO: Cison di Valmarino, Codognè, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Istrana, Orsago, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Resana, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, San Zenone Degli Ezzelini, Sarmede, Silea, Spresiano, Susegana, Vazzola, Veduggio, Vidor, Volpago del Montello, Zenson di Piave

VENEZIA: Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossò, Gruaro, Marcon, Meolo, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Scorzè, Spinea, Strà, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia

Area G – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 90	90	96	100	103	106	108	110	111	≥ 113
3	< 131	131	139	145	150	154	157	160	162	≥ 165
6	< 167	167	177	185	191	196	200	204	207	≥ 210
12	< 219	219	233	243	251	257	263	267	271	≥ 275
18	< 254	254	270	282	291	298	305	310	315	≥ 319
24	< 286	286	305	318	328	336	343	349	355	≥ 359

Classe rilevata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TREVISIO: Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansù, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Pederobba, Pieve di Soligo, Portobuffolè, Riese Pio X, Salgareda, San Fior, Segusino

VENEZIA: Concordia Sagittaria, Novanta di Piave, Portogruaro, San Stino di Livenza, Vigonovo

Area H – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 83	83	89	93	96	98	101	102	104	≥ 105
3	< 109	109	116	121	125	128	131	133	135	≥ 137
6	< 133	133	141	147	152	156	159	162	164	≥ 167
12	< 187	187	199	207	214	219	224	228	232	≥ 235
18	< 216	216	230	239	247	253	258	263	267	≥ 271
24	< 254	254	270	281	290	297	303	309	313	≥ 318

Classe rilevata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELLUNO: Canale d'Agordo, Domegge di Cadore, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, Seren del Grappa, Soverzene, Tambre, Val di Zoldo, Vigo di Cadore, Zoppè di Cadore

TREVISIO: Altivole, Arcade, Asolo, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Chiarano, Comuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Roncade, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Treviso, Villorba, Vittorio Veneto, Zero Branco

VENEZIA: Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Cavarzere, Ceggia, Cona, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro

Area I – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 46	46	49	51	53	54	56	57	57	≥ 58
3	< 73	73	78	81	84	86	88	90	91	≥ 92
6	< 97	97	103	108	111	114	116	118	120	≥ 122
12	< 129	129	138	143	148	152	155	158	160	≥ 162
18	< 154	154	164	171	176	180	184	187	190	≥ 193
24	< 174	174	185	193	199	204	208	212	215	≥ 218

Classe rilevata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L'intera Provincia di TRENTO e i seguenti Comuni della provincia di VERONA: Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna

Area J – Classe d'intensità massima rilevata nel Comune in funzione dei mm di pioggia (*) e della durata

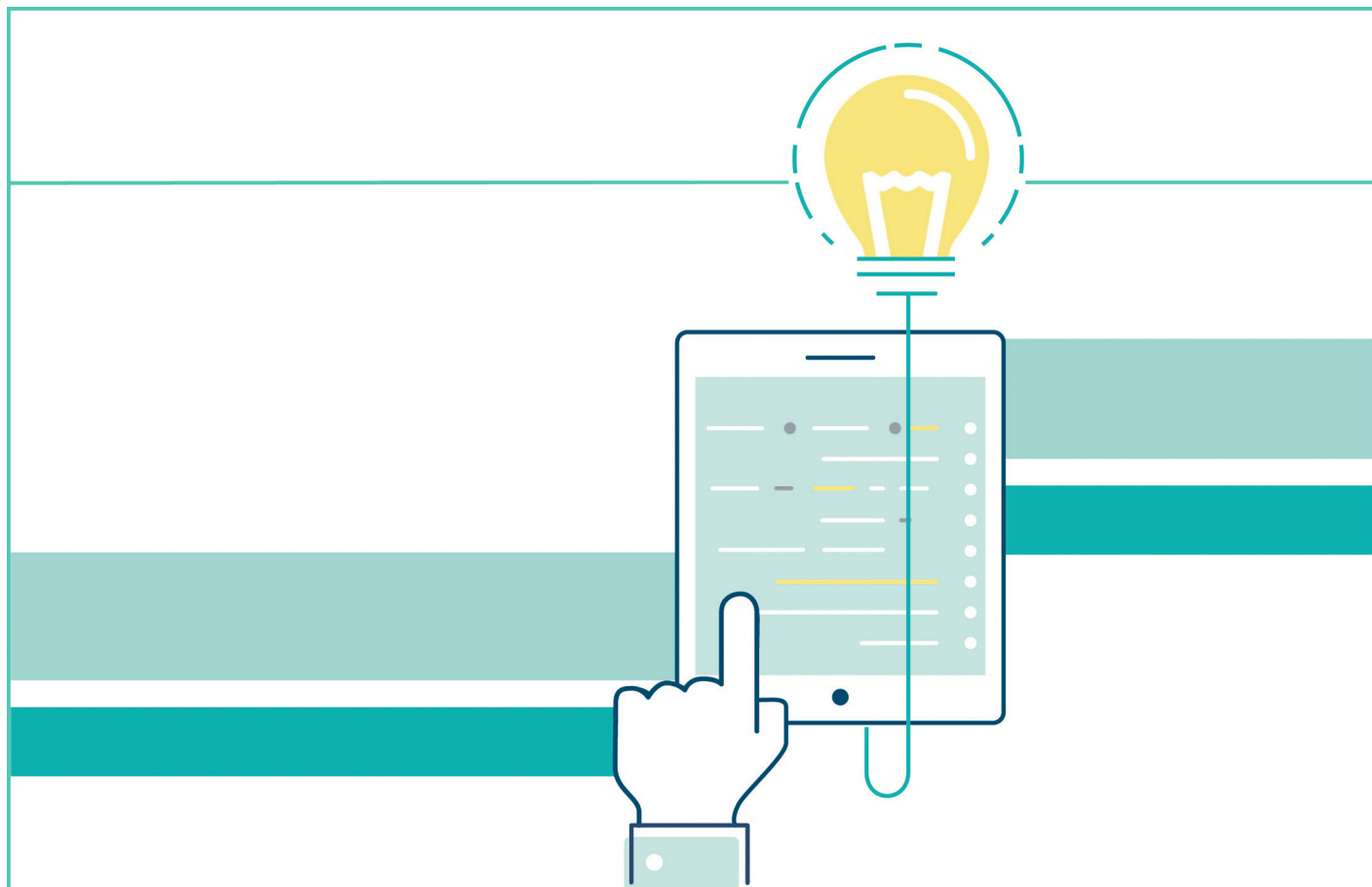
Durata (h)	Pioggia (mm)									
1	< 62	62	67	70	72	74	76	77	78	≥ 79
3	< 95	95	102	106	110	113	115	118	119	≥ 121
6	< 126	126	134	140	145	149	152	155	157	≥ 160
12	< 173	173	184	193	199	204	209	212	216	≥ 219
18	< 206	206	220	229	237	243	248	253	257	≥ 261
24	< 235	235	250	261	270	277	283	288	293	≥ 297

Classe rilevata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L'intera Provincia di BOLZANO

(*) Si precisa che i mm di pioggia indicati dalla Classe 2 alla Classe 9 per ciascuna durata sono da considerare i valori minimi per la classe a cui si riferisce la colonna e si estendono fino al valore della classe immediatamente superiore.





PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	3
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	3
Art. 1.1 Rischi assicurati	3
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	10
Scheda Riepilogativa	10
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITA'	11
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	11
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	11
 <i>Che obblighi ho?</i>	11
Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate	11
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	11
Tabella – Determinazione Classe d'intensità "Alluvione Pluviale"	12

